Sella

Banca Sella Holding S.p.A. - Sede: Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 BIELLA (BI) - Capitale Sociale e Riserve Euro 802.311.703 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia- Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari – Società capogruppo del gruppo bancario Sella - Codice ABI 3311 - Iscritta nel Reg. Impr. Della Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte - Cod. Fisc. 01709430027 – Società appartenente al Gruppo IVA Maurizio Sella S.A.A. P. IVA 02675650028

NOTA INFORMATIVA

relativa al programma di offerta di certificati denominati

"Certificati *Cash Collect* con Barriera a capitale parzialmente protetto o condizionatamente protetto*"*

"Certificati *Twin Win* a capitale condizionatamente protetto*"*

collettivamente i "Certificati"

La presente nota informativa (la "**Nota Informativa**"), unitamente al documento di registrazione relativo all'emittente Banca Sella Holding S.p.A. (l'"**Emittente**") depositato presso la CONSOB in data 10/10/2025 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0096825/25 del 10/10/2025 (il "**Documento di Registrazione**"), come successivamente integrati e modificati dai relativi supplementi, costituisce un prospetto di base (il "**Prospetto di Base**") in conformità ed ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 come successivamente integrato e modificato (il "**Regolamento Prospetto**") ed è redatto in conformità all'Articolo 25 e agli allegati applicabili di cui al Regolamento Delegato (UE) 2019/980, come successivamente modificato.

In occasione dell'emissione di strumenti finanziari a valere sul programma di emissione a cui il Prospetto di Base si riferisce, l'Emittente riporterà le informazioni e le disposizioni contrattuali specifiche relative a ciascuna emissione nelle condizioni definitive (le "**Condizioni Definitive**") a cui sarà allegata la relativa nota di sintesi (la "**Nota di Sintesi**").

La presente Nota Informativa, valida per 12 mesi dalla data di sua approvazione, è stata depositata presso la CONSOB in data 05/06/2026, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0059166/26 del 04/06/2026, ed è stata pubblicata sul sito *web* dell'Emittente all'indirizzo https:\\sellagroup.eu\certificati.

La presente Nota Informativa è stata approvata dalla CONSOB in qualità di autorità competente ai sensi del Regolamento Prospetto. La CONSOB approva tale Nota Informativa solo in quanto rispondente ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza imposti dal Regolamento Prospetto. Tale approvazione non dovrebbe essere considerata un avallo della qualità degli strumenti finanziari oggetto di

tale Nota Informativa; gli investitori dovrebbero valutare in prima persona l'idoneità dell'investimento negli strumenti finanziari.

L'adempimento di pubblicazione della presente Nota Informativa non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il Prospetto di Base, inclusa la Nota Informativa, le Condizioni Definitive, la Nota di Sintesi ed il Documento di Registrazione, unitamente ai relativi supplementi, sono disponibili presso la sede legale dell'Emittente in Biella, Piazza Gaudenzio Sella, 1, nonché sul sito *web* dell'Emittente all'indirizzo https:\\sellagroup.eu\certificati.

INDICE

PARTE PRIMA - FATTORI DI RISCHIO CONNESSI AI CERTIFICATI 7

A. FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALLA NATURA ED ALLE CARATTERISTICHE DEI CERTIFICATI 7

A.1 Rischio connesso alla complessità dei Certificati 7

A.2 Rischio di perdita dell'importo investito 7

A.3 Rischio relativo al verificarsi dell'Evento Barriera Singola o dell'Evento Barriera Doppia 8

A.4 Rischio relativo al Fattore di Partecipazione *Up* e al Fattore di Partecipazione *Down* 9

A.5 Rischio relativo alla presenza del *Cap* 9

A.6 Rischio di prezzo e altri elementi che determinano il valore dei Certificati 10

A.7 Rischio relativo al pagamento degli Importi Addizionali Condizionati 10

A.8 Rischio legato alla caratteristica *Autocallable* 10

A.9 Rischio connesso con la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente al verificarsi di un Evento Che Esclude la Qualificazione MREL 11

A.10 Rischio connesso all'aumento dell'inflazione 12

A.11 Rischio connesso all'assenza di garanzie relative ai Certificati 12

A.12 Rischio correlato all'assenza di *rating* dei titoli 12

A.13 Rischio di mutamento del regime fiscale 12

A.14 Rischio di credito per il sottoscrittore 13

A.15 Rischio connesso all'utilizzo del "*bail-in*" 13

A.16 Rischio di deterioramento del merito creditizio dell'Emittente 14

B. FATTORI DI RISCHIO CONNESSI AL SOTTOSTANTE 14

B.1 Rischio relativo alla dipendenza dal valore dell'Attività Sottostante 14

B.2 Rischio relativo alla volatilità dell'Attività Sottostante 15

B.3 Rischio relativo alla correlazione tra i componenti del Basket, nel caso di Certificati aventi quale Sottostante un Basket o un Basket Worst Of 16

B.4 Rischio connesso alla regolamentazione sugli indici usati come indici di riferimento 16

B.5 Rischio relativo ai Certificati su *Exchange Traded Fund* 17

B.6 Rischio relativo all'assenza di interessi / dividendi 17

B.7 Rischio connesso alla coincidenza delle date di valutazione con le date di stacco dei dividendi azionari dei sottostanti 18

B.8 Rischio di Eventi Rilevanti e di estinzione anticipata dei Certificati 18

B.9 Rischio di Eventi di Turbativa di Mercato 19
B.10 Rischio di assenza di informazioni relative all'Attività Sottostante successivamente all'emissione 19
C.3 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL'OFFERTA E\O ALL'AMMISSIONE A NEGOZIAZIONE 19
C.1 Rischio di liquidità 19
C.2 Rischio relativo alla presenza di eventuali commissioni incluse nel Prezzo di Emissione 20
C.3 Rischio relativo alla presenza di eventuali commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione 20
C.4 Rischio connesso alla presenza di commissioni di negoziazione sul mercato secondario 21
C.5 Rischio di chiusura anticipata dell'offerta 21
C.6 Rischio di revoca o ritiro dell'offerta 21
C.7 Rischio relativo alla presenza di restrizioni alla sottoscrizione dell'Offerta 21
C.8 Rischi connessi a potenziali conflitti di interesse 22
DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA DI OFFERTA 23
PARTE SECONDA 24
1. PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITA' COMPETENTI 24
1.1 PERSONE RESPONSABILI 24
1.2 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 24
1.3 DICHIARAZIONE O RELAZIONI DI ESPERTI 24
1.4 INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI 24
1.5 DICHIARAZIONE DELL'EMITTENTE 24
2. FATTORI DI RISCHIO 25
3. INFORMAZIONI ESSENZIALI 26
3.1 INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL'EMISSIONE\OFFERTA 26
3.2 RAGIONI DELL'OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI 27
4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE 28
4.1 DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA E DELLA CLASSE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 28
4.2 LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI CREATI 30
4.3 FORMA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E SOGGETTO INCARICATO DELLA TENUTA DEI REGISTRI 32
4.4 AMMONTARE TOTALE DELL'OFFERTA 32
4.5 VALUTA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 32
4.6 *RANKING* DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 32

4.7 DESCRIZIONE DEI DIRITTI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI, COMPRESE LE LORO EVENTUALI LIMITAZIONI, E PROCEDURA PER IL LORO ESERCIZIO 34

4.8 DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ SECONDO LE QUALI SI GENERANO I PROVENTI DEI CERTIFICATI, LA DATA DI PAGAMENTO E DI CONSEGNA E IL METODO DI CALCOLO 36

4.8.1 Certificati *Cash Collect* con Barriera a capitale parzialmente protetto o condizionatamente protetto 38

4.8.2 Certificati *Twin Win* a capitale condizionatamente protetto 40

4.9. TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SOTTOSTANTI E REPERIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ SOTTOSTANTI 44

4.10. EVENTI DI TURBATIVA DI MERCATO ED EVENTI RILEVANTI 45

4.10.1. Eventi di Turbativa di Mercato 45

4.10.2. Eventi Rilevanti 49

4.11 DATA DI SCADENZA E MODALITÀ DI RIMBORSO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 57

4.12 RAPPRESENTANZA DEI PORTATORI 58

4.13 DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI 58

4.14 DATA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 59

4.15 EVENTUALI RESTRIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 59

4.16 REGIME FISCALE 59

4.17 IDENTITÀ DELL'OFFERENTE DEI TITOLI E\O DEL SOGGETTO CHE CHIEDE L'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE, QUALORA DIVERSO DALL'EMITTENTE 63

5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA 64

5.1 CONDIZIONI, STATISTICHE RELATIVE ALL'OFFERTA, CALENDARIO PREVISTO E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA 64

5.1.1 Condizioni alle quali l'offerta è subordinata 64

5.1.2 Periodo di validità dell'offerta e descrizione delle procedure di sottoscrizione 64

5.1.3 Possibilità di riduzione dell'ammontare delle sottoscrizioni 66

5.1.4 Ammontare minimo e massimo dell'importo sottoscrivibile 66

5.1.5 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari 66

5.1.6 Indicazione della data in cui i risultati dell'Offerta verranno resi pubblici e descrizione delle modalità seguite 67

5.2 PIANO DI RIPARTIZIONE E DI ASSEGNAZIONE 67

5.2.1 Categoria di potenziali investitori 67

5.2.2 Comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e della possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione 68

5.3 FISSAZIONE DEL PREZZO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 68
5.4 COLLOCAMENTO E SOTTOSCRIZIONE 68
5.4.1 Soggetti incaricati del collocamento 68
5.4.2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario 68
5.4.3 Soggetti che accettano di sottoscrivere\collocare l'emissione sulla base di accordi particolari 69
5.4.4 Data in cui è stato concluso o sarà concluso l'accordo di sottoscrizione\collocamento 69
6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI NEGOZIAZIONE 70
6.1 MERCATI PRESSO I QUALI GLI STRUMENTI FINANZIARI SARANNO AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE 70
6.2 MERCATI REGOLAMENTATI O EQUIVALENTI SUI QUALI, PER QUANTO A CONOSCENZA DELL'EMITTENTE, SONO GIÀ AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE STRUMENTI FINANZIARI DELLA STESSA CLASSE DI QUELLI DA OFFRIRE 70
6.3 SOGGETTI INTERMEDIARI OPERANTI SUL MERCATO SECONDARIO 70
6.4 PREZZO DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 71
7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 72
7.1 CONSULENTI LEGATI ALL'EMISSIONE 72
7.2 INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA NOTA INFORMATIVA SOTTOPOSTE A REVISIONE O A REVISIONE LIMITATA DA PARTE DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI E SEGNALAZIONE DEI CASI IN CUI I REVISORI HANNO REDATTO UNA RELAZIONE 72
7.3 RATING DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 72
7.4 INFORMAZIONI SUCCESSIVE ALL'EMISSIONE 72
GLOSSARIO 73
ALLEGATO – MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE DEI CERTIFICATI 81

PARTE PRIMA - FATTORI DI RISCHIO CONNESSI AI CERTIFICATI

A. FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALLA NATURA ED ALLE CARATTERISTICHE DEI CERTIFICATI

A.1 Rischio connesso alla complessità dei Certificati

I Certificati sono strumenti finanziari derivati caratterizzati da una rischiosità anche molto elevata. La loro complessità può ostacolare l'investitore nell'apprezzamento del grado di rischio dei Certificati.

È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario.

Si consideri che, in generale, l'investimento nei Certificati, in quanto strumenti finanziari complessi, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto i Certificati, l'intermediario deve verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore (con particolare riferimento a conoscenza ed esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo) e, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, dovrà altresì valutare se è adeguato per il medesimo avendo riguardo (in aggiunta a una valutazione dei profili di conoscenza ed esperienza) alla sua situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento.

A.2 Rischio di perdita dell'importo investito

I Certificati *Cash Collect* con Barriera prevedono una protezione parziale del Capitale Investito ovvero, nel caso specifico dei Certificati *Cash Collect* con Barriera a capitale condizionatamente protetto, non prevedono alcuna protezione.

I Certificati *Twin Win* a capitale condizionatamente protetto non prevedono alcuna protezione del Capitale Investito.

I Certificati *Cash Collect* con Barriera a capitale parzialmente protetto consentono di proteggere solo la quota di Capitale Investito pari al *Floor,* applicato al Valore Nominale di ciascun Certificato, che viene fissato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie di Certificati e che può essere superiore a 0 e inferiore al 100%.

In particolare, nel caso di Certificati *Cash Collect con Barriera* a capitale parzialmente protetto, l'investitore subisce una perdita parziale nel caso in cui:

- il Livello di Riferimento dell'Attività Sottostante alla Data di Osservazione Finale è inferiore o pari al *Floor* ed il *Floor* è inferiore alla percentuale applicata al Valore Nominale dei Certificati per la determinazione del Prezzo di Emissione, in quanto in questo caso l'Importo di Rimborso è pari al prodotto tra il *Floor* ed il Valore Nominale;

- il Livello di Riferimento dell'Attività Sottostante alla Data di Osservazione Finale è compreso tra il *Floor* e 100% ed è inferiore alla percentuale applicata al Valore Nominale dei Certificati per la determinazione del Prezzo di Emissione, in quanto in questo caso l'Importo di Rimborso è pari al prodotto tra il Livello di Riferimento dell'Attività Sottostante alla Data di Osservazione Finale ed il Valore Nominale.

Nel caso di Certificati *Cash Collect* con Barriera a capitale condizionatamente protetto, l'investitore incorre in una perdita totale del Capitale Investito qualora il Livello di Riferimento dell'Attività Sottostante alla Data di Osservazione Finale sia pari a 0.

Con riferimento ai Certificati *Twin Win* a capitale condizionatamente protetto, al verificarsi dell'Evento Barriera Singola ovvero dell'Evento Barriera Doppia, l'investitore subisce una perdita totale del Capitale Investito, poiché non è previsto alcun *Floor*.

Con riferimento ai Certificati *Cash Collect* con Barriera a capitale parzialmente protetto o condizionatamente protetto ed ai Certificati *Twin Win* a capitale condizionatamente protetto, l'investitore potrebbe incorrere in una perdita totale del capitale investito anche nei seguenti casi:

1) qualora si verifichino eventi relativi al deterioramento della solvibilità dell'Emittente (quali, ad esempio la liquidazione coatta amministrativa o la sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente). In tal caso l'investitore potrebbe subire una perdita del Capitale Investito in misura anche superiore rispetto a quanto dettato dal livello del *Floor,* laddove previsto, andando incontro, potenzialmente, ad una perdita totale del Capitale Investito;

2) al verificarsi di Eventi di Turbativa o Eventi Rilevanti relativi all'Attività Sottostante. In tal caso, l'Emittente può decidere l'estinzione anticipata dei Certificati, corrispondendo a ciascun Portatore, per ciascuno dei Certificati detenuti, un importo che potrebbe risultare inferiore al Capitale Investito nonché all'importo derivante dall'applicazione del livello del *Floor*, laddove previsto. L'investitore potrebbe quindi incorrere in una perdita parziale o anche totale del Capitale Investito.

Un Livello di Riferimento dell'Attività Sottostante alla Data di Osservazione Finale inferiore al 100% significa che il Prezzo di Riferimento dell'Attività Sottostante alla Data di Osservazione Finale è inferiore al Prezzo di Riferimento della medesima Attività Sottostante alla Data di Osservazione Iniziale. Nel caso di Basket Worst Of tale circostanza viene verificata rispetto al componente che ha registrato la peggiore variazione percentuale rispetto al rispettivo Prezzo di Riferimento alla Data di Osservazione Iniziale.

A.3 Rischio relativo al verificarsi dell'Evento Barriera Singola o dell'Evento Barriera Doppia

In caso di Certificati *Twin Win* a capitale condizionatamente protetto, è prevista nelle Condizioni Definitive una barriera singola ovvero una barriera doppia, costituita da un Livello Barriera *Down* e da un Livello Barriera *Up*, per cui, al verificarsi rispettivamente dell'Evento Barriera Singola ovvero dell'Evento Barriera Doppia, non viene corrisposto alcun Importo di Rimborso al Portatore dei Certificati.

Il verificarsi dell'Evento Barriera Singola ovvero dell'Evento Barriera Doppia dipende, tra l'altro, dal valore a cui l'Emittente fissa il Livello Barriera *Down* ed il Livello Barriera *Up*, che andranno confrontati con il Livello di Riferimento dell'Attività Sottostante alla Data di Osservazione Finale.

Se il Livello Barriera *Down* e Livello Barriera *Up* sono fissati in prossimità del 100%, risulta essere maggiore la possibilità che si verifichi l'Evento Barriera Singola ovvero l'Evento Barriera Doppia.

Il Portatore deve inoltre considerare che il verificarsi dell'Evento Barriera Singola ovvero dell'Evento Barriera Doppia dipende anche dalla volatilità dell'Attività Sottostante, ossia dalla frequenza e intensità delle fluttuazioni del valore dell'Attività Sottostante durante la vita dei Certificati: più alta sarà la volatilità, maggiore sarà la probabilità che il valore dell'Attività Sottostante tocchi il Livello Barriera *Down* o il Livello Barriera *Up* e si verifichi quindi un Evento Barriera Singola ovvero un Evento Barriera Doppia.

A.4 Rischio relativo al Fattore di Partecipazione *Up* e al Fattore di Partecipazione *Down*

Il Fattore di Partecipazione*Up* ed il Fattore di Partecipazione *Down* nel caso di Certificati *Twin Win* a capitale condizionatamente protetto, contribuiscono a determinare l'Importo di Rimborso e quindi l'entità del rendimento a scadenza dei Certificati.

Nell'ipotesi di Certificati *Twin Win* a capitale condizionatamente protetto un fattore di partecipazione (Fattore di Partecipazione *Up* e Fattore di Partecipazione *Down*) inferiore al 100% implica che soltanto una frazione della *performance* dell'Attività Sottostante, nella misura della partecipazione prevista, partecipa alla determinazione dell'Importo di Rimborso. Pertanto, una partecipazione inferiore al 100% significa, fermo restando gli effetti del Livello di Riferimento dell'Attività Sottostante, che l'entità del rendimento del Certificato non è uguale, bensì inferiore, rispetto alla *performance* favorevole registrata dall'Attività Sottostante.

A.5 Rischio relativo alla presenza del *Cap*

Nel caso di Certificati che prevedano un *Cap* ai fini del calcolo dell'Importo di Rimborso, l'investitore deve tener presente che in tal caso l'ammontare massimo dell'Importo di Rimborso che può conseguire per ciascuno dei Certificati detenuti nel caso di Certificati *Twin Win* a capitale condizionatamente protetto è pari al prodotto tra il Valore Nominale e la percentuale relativa al *Cap Upside* ovvero al prodotto tra il Valore Nominale e la percentuale relativa al *Cap Downside*, rispettivamente nel caso in cui si sia verificato un aumento ovvero una diminuzione del Prezzo di Riferimento dell'Attività Sottostante in assenza dell'evento barriera.

Le percentuali relative al *Cap Upside* ovvero al *Cap Downside*, ove previsti, sono indicate nelle Condizioni Definitive e possono essere pari al 100%.

Pertanto, in presenza di un *Cap*, l'investitore potrebbe non beneficiare della *performance* eventualmente più favorevole dell'Attività Sottostante ai fini della determinazione dell'Importo di Rimborso ed il

rendimento del Certificato risulterebbe inferiore nello scenario in aumento del valore dell'Attività Sottostante relativamente ai Certificati *Twin Win* a capitale condizionatamente protetto, rispetto a quello che avrebbe ottenuto con l'investimento diretto nell'Attività Sottostante, fermo restando che il *Cap* fissa un limite anche con riferimento al rendimento conseguibile dai Certificati *Twin Win* a capitale condizionatamente protetto nel caso di una diminuzione del valore dell'Attività Sottostante.

A.6 Rischio di prezzo e altri elementi che determinano il valore dei Certificati

Il Portatore deve tenere presente che il prezzo dei Certificati dipende dal valore delle opzioni incorporate negli stessi.

L'evoluzione nel tempo del valore delle singole componenti opzionarie (e quindi dei Certificati) dipende, in misura significativa, dal valore corrente dell'Attività Sottostante alla quale i Certificati sono correlati, dalla volatilità di tale Attività Sottostante, dalla frequenza e intensità delle oscillazioni di prezzo relative all'Attività Sottostante, dalla vita residua delle opzioni costituenti i Certificati, dal livello dei tassi di interesse del mercato monetario, dai dividendi attesi, dal Livello Barriera *Up* e dal Livello Barriera *Down*.

Infine, il prezzo dei Certificati potrebbe essere influenzato (nella fase di inizio negoziazione) dalla presenza di eventuali commissioni di collocamento ed eventualmente di strutturazione incluse nel Prezzo di Emissione.

A.7 Rischio relativo al pagamento degli Importi Addizionali Condizionati

L'investitore deve tenere presente che i Certificati non assicurano, ove sia previsto, il pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, poiché il relativo pagamento è subordinato al verificarsi dell'Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato.

Pertanto, qualora non si verifichi l'evento di pagamento connesso all'andamento dell'Attività Sottostante (Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato), l'investitore non consegue il diritto al pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato relativo alla Data di Osservazione in cui il predetto evento non si sia verificato.

A.8 Rischio legato alla caratteristica *Autocallable*

Qualora sia prevista la caratteristica *Autocallable*, nel caso in cui il Prezzo di Riferimento dell'Attività Sottostante alla Data di Osservazione dell'Evento di Rimborso Anticipato sia pari o superiore al Livello di Rimborso Anticipato alla rispettiva Data di Osservazione, i Certificati sono liquidati anticipatamente automaticamente mediante pagamento del relativo Importo di Rimborso Anticipato, che potrebbe essere fissato anche in misura inferiore al Prezzo di Emissione, alla rispettiva Data di Rimborso Anticipato.

Pertanto, in caso di estinzione anticipata, l'investitore potrebbe non essere in grado di reinvestire i proventi della liquidazione ottenendo un rendimento effettivo pari a quello applicato ai Certificati liquidati. I potenziali investitori devono valutare il rischio di reinvestimento alla luce delle alternative d'investimento disponibili in quel momento sul mercato.

Inoltre, nel caso si verifichi l'estinzione anticipata, il Portatore perderebbe, ove previsti, il diritto al percepimento degli Importi Addizionali Condizionati nonché degli Importi Addizionali Incondizionati e dell'Importo di Rimborso alla scadenza.

Infine, si precisa che l'Importo di Rimborso Anticipato potrebbe non riflettere la *performance* più favorevole dell'Attività Sottostante che dovesse maturare alla Data di Osservazione dell'Evento di Rimborso Anticipato.

A.9 Rischio connesso con la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente al verificarsi di un Evento Che Esclude la Qualificazione MREL

Qualora sia prevista la facoltà a favore dell'Emittente di rimborsare anticipatamente i Certificati al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL, l'Emittente potrebbe rimborsare anticipatamente la totalità dei Certificati. In particolare, tale evento si verifica ove tutto o parte del valore nominale complessivo in circolazione di una Serie di Certificati sia escluso o sarà escluso, totalmente o parzialmente, dalle passività ammissibili disponibili per soddisfare la Normativa sui Requisiti MREL, fatta eccezione per taluni casi di limitazione del verificarsi di tale evento descritti nel paragrafo 4.11 "*Data di scadenza e modalità di rimborso degli strumenti finanziari*".

Nel caso di esercizio della sopracitata facoltà, i Certificati vengono rimborsati mediante corresponsione di un importo determinato dall'Agente di Calcolo secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive. Si evidenzia che l'importo così determinato e riconosciuto al Portatore dei Certificati può essere inferiore al Prezzo di Emissione.

Inoltre, in caso di estinzione anticipata, l'investitore potrebbe non essere in grado di reinvestire i proventi della liquidazione ottenendo un rendimento effettivo pari a quello applicato ai Certificati liquidati. I potenziali investitori devono valutare il rischio di reinvestimento alla luce delle alternative d'investimento disponibili in quel momento sul mercato.

L'Emittente può comunicare che si avvale della facoltà di procedere al rimborso anticipato dei Certificati al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL, qualora previsto, mediante l'Avviso da pubblicarsi sul proprio sito *web*. Questo implica che potrebbe intercorrere un periodo di tempo, non oltre il termine del Preavviso indicato nelle Condizioni Definitive, tra la data di pubblicazione dell'Avviso e la data effettiva dell'esercizio di tale facoltà. Durante il predetto periodo di tempo, potrebbe determinarsi un impatto negativo sul prezzo dei Certificati sul mercato secondario.

L'applicabilità dei requisiti minimi per le passività ammissibili è soggetta all'applicazione nell'Unione Europea e in Italia della Nuova Normativa Europea in Materia Bancaria.

A.10 Rischio connesso all'aumento dell'inflazione

Gli investitori devono considerare che eventuali fenomeni inflattivi, potrebbero avere un impatto negativo sul rendimento reale dei Certificati, in quanto il valore del rimborso e della remunerazione del relativo capitale avvengono in termini nominali e, di conseguenza, non vengono rivalutati in base all'andamento dell'inflazione. Inoltre, anche la protezione del Capitale Investito data dal *Floor*, laddove previsto, non determina una protezione dagli effetti dell'inflazione.

A.11 Rischio connesso all'assenza di garanzie relative ai Certificati

Il pagamento dei diversi importi dovuti ai sensi dei Certificati è garantito unicamente dal patrimonio dell'Emittente.

I Certificati non beneficiano di alcuna garanzia reale o di garanzie personali da parte di soggetti terzi e non sono assistiti dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e dal Fondo Nazionale di Garanzia.

A.12 Rischio correlato all'assenza di *rating* dei titoli

Ai Certificati non viene assegnato alcun livello di *rating* quale indicatore sintetico della rischiosità dei medesimi.

A.13 Rischio di mutamento del regime fiscale

Non è possibile prevedere eventuali modifiche all'attuale regime fiscale all'atto dell'emissione delle singole Serie di Certificati e durante la vita dei medesimi. Sono a carico dei Portatori ogni imposta e tassa, presente o futura che per legge colpiscono o dovessero colpire i Certificati od alle quali i Certificati vengano comunque ad essere soggetti, salvo diversa norma di legge.

Eventuali maggiori prelievi fiscali sui redditi o sulle plusvalenze relative ai Certificati, ad esito di sopravvenute modifiche legislative o regolamentari ovvero di sopravvenute prassi interpretative dell'amministrazione finanziaria, comporteranno conseguentemente una riduzione del rendimento dei Certificati al netto del prelievo fiscale, senza che ciò determini obbligo alcuno per l'Emittente di corrispondere ai Portatori alcun importo aggiuntivo a compensazione di tale maggiore prelievo fiscale, salvo diversa norma di legge.

A.14 Rischio di credito per il sottoscrittore

L'investimento nei Certificati è soggetto al rischio di credito per il sottoscrittore, vale a dire all'eventualità che l'Emittente, divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere agli obblighi connessi ai Certificati. Al sottoscrittore, quindi, potrebbero non venire corrisposti i flussi di pagamento anche al verificarsi delle condizioni che li determinerebbero.

Per la corresponsione degli importi dovuti in relazione ai Certificati risponde unicamente l'Emittente con il suo patrimonio. In caso di insolvenza dell'Emittente, il Portatore sarà un mero creditore chirografario e non beneficerà di alcuna garanzia per la soddisfazione del proprio credito nei confronti dell'Emittente.

Sottoscrivendo o acquistando i Certificati oggetto della presente Nota Informativa, il sottoscrittore diviene finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli eventuali importi nel corso della vita del Certificato e per il pagamento dell'Importo di Rimborso.

L'ordinamento giuridico italiano prevede che la liquidazione delle banche in stato di insolvenza si svolga secondo la procedura di liquidazione coatta amministrativa. Si segnala in proposito che l'articolo 91 comma 1 *bis* del Testo Unico Bancario prevede che nella liquidazione dell'attivo dell'ente creditizio siano soddisfatti, in via prioritaria, i creditori privilegiati, secondariamente i detentori di depositi e successivamente gli obbligazionisti *senior* e i portatori dei Certificati.

Pertanto, in caso di sottoposizione dell'Emittente alla predetta procedura di liquidazione, a far data dalla dichiarazione di insolvenza dello stesso, il sottoscrittore perderebbe il diritto a percepire gli eventuali importi residui non corrisposti; inoltre, in esito alla procedura di liquidazione, l'investitore potrebbe subire la perdita parziale ovvero totale del Capitale Investito.

A.15 Rischio connesso all'utilizzo del "*bail-in*"

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi ("**BRRD**").

Ai sensi della BRRD, qualora l'Emittente fosse in dissesto o a rischio di dissesto, coloro che hanno investito in Certificati sopporterebbero il rischio di perdita, anche integrale, del Capitale Investito laddove le Autorità di Risoluzione, al verificarsi di talune condizioni, utilizzino lo strumento del "*bail-in*", ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale di determinate passività dell'Emittente, nonché di conversione delle stesse in titoli di capitale.

In particolare, con l'applicazione del "*bail-in*", i Portatori si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente, a condizione che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti.

Nell'applicazione dello strumento del *bail-in*, le Autorità di Risoluzione dovranno procedere (i) alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, ovvero, (ii) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, tenendo conto della seguente gerarchia:

- strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (*Common Equity Tier 1*);
- strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (*Additional Tier 1 Instruments*);
- strumenti di capitale di classe 2 (*Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli elementi di classe 2;
- debiti chirografari di secondo livello (*Senior non-preferred bond*);
- restanti passività sottoponibili al *bail-in*, nell'ambito delle quali sono inclusi anche i Certificati, le obbligazioni *senior* ed i depositi bancari di importo superiore a Euro 100.000.

Nell'ambito delle "restanti passività sottoponibili al *bail-in*", il "*bail–in*" riguarderà prima i Certificati e le obbligazioni *senior* e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000).

A.16 Rischio di deterioramento del merito creditizio dell'Emittente

I Certificati potrebbero deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Emittente ovvero in caso di deterioramento del suo merito di credito, espresso altresì da un peggioramento del *rating* o dell'*outlook* (parametro che indica la tendenza attesa nel prossimo futuro circa il *rating*) dell'Emittente.

L'Emittente non dispone di un proprio parametro di "*credit default swap*" (indicatore di mercato che rappresenta il merito di credito delle società) per cui i rendimenti stabiliti per i Certificati non risultano calcolati in funzione del merito di credito dell'Emittente come misurato da parametri di mercato quali appunto i "*credit default swap*".

Tuttavia, l'investitore può valutare il merito di credito dell'Emittente tenendo conto, fra l'altro, delle variazioni dei *rating* allo stesso attribuiti e riscontrabili sul sito *web* dell'Emittente all'indirizzo https://sellagroup.eu/. In merito, si specifica che ogni cambiamento effettivo o atteso dei *rating* di credito attribuiti all'Emittente può influire sul prezzo di negoziazione dei Certificati.

B. FATTORI DI RISCHIO CONNESSI AL SOTTOSTANTE

B.1 Rischio relativo alla dipendenza dal valore dell'Attività Sottostante

A parità di altri fattori che hanno influenza sul prezzo dei Certificati, il medesimo dipende dal valore dell'Attività Sottostante.

Quando le Condizioni Definitive prevedono Importi Addizionali Condizionati, sia variazioni positive che variazioni negative del valore dell'Attività Sottostante possono avere un impatto negativo sul valore dei Certificati. Infatti, quando i Certificati prevedono un Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato di tipo *Long*, il valore dei Certificati è influenzato negativamente da un ribasso del valore dell'Attività Sottostante; al contrario, quando i Certificati prevedono un Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato di tipo *Short*, il valore dei Certificati è influenzato negativamente da un rialzo del valore dell'Attività Sottostante.

Nel caso di Certificati *Cash Collect* con Barriera a capitale parzialmente protetto o condizionatamente protetto, oltre a quanto descritto sopra in relazione alla previsione di Importi Addizionali Condizionati, viene influenzato dall'andamento dell'Attività Sottostante anche l'Importo di Rimborso, che dipende dal Livello di Riferimento dell'Attività Sottostante alla Data di Osservazione Finale.

Nel caso di Certificati *Twin Win* a capitale condizionatamente protetto, oltre a quanto descritto sopra in relazione alla previsione di Importi Addizionali Condizionati, viene influenzato dall'andamento dell'Attività Sottostante anche l'Importo di Rimborso. Infatti, l'Importo di Rimborso consente di partecipare nella misura del Fattore di Partecipazione*Up* all'eventuale *performance* positiva dell'Attività Sottostante, illimitatamente o limitatamente qualora sia previsto un *Cap Upside* e di partecipare nella misura del Fattore di Partecipazione *Down* all'eventuale *performance* negativa dell'Attività Sottostante, illimitatamente o limitatamente qualora sia previsto un *Cap Downside*.

Il valore dell'Attività Sottostante può variare nel corso del tempo e può diminuire in dipendenza di una molteplicità di fattori, incluse operazioni societarie, distribuzione di dividendi, fattori microeconomici e contrattazioni speculative.

I dati storici relativi all'andamento dell'Attività Sottostante non sono indicativi delle sue *performance* future. In tal senso, cambiamenti nel valore dell'Attività Sottostante avranno effetto sul prezzo di negoziazione dei Certificati, ma non è possibile prevedere se il valore dell'Attività Sottostante subirà delle variazioni in aumento o in diminuzione.

B.2 Rischio relativo alla volatilità dell'Attività Sottostante

Il valore dei Certificati è legato all'andamento della volatilità dell'Attività Sottostante, ossia dalla frequenza e intensità delle fluttuazioni del valore dell'Attività Sottostante durante la vita dei Certificati. Si segnala che l'impatto della volatilità dell'Attività Sottostante non è generalizzabile (nel senso che non è possibile definire una direzione univoca dell'incidenza della volatilità dell'Attività Sottostante rispetto al prezzo dei Certificati) a causa (i) dell'impatto sul valore teorico dei Certificati da parte delle specifiche variabili considerate nelle singole emissioni, (ii) delle specifiche condizioni di mercato relative alla singola emissione, o (iii) della specifica Attività Sottostante considerata.

Si segnala che, nel caso di Certificati *Twin Win* a capitale condizionatamente protetto, più alta sarà la volatilità del valore dell'Attività Sottostante, maggiore sarà la probabilità che il Livello di Riferimento

dell'Attività Sottostante tocchi il Livello Barriera *Down* o il Livello Barriera *Up* e si verifichi quindi un Evento Barriera Singola ovvero un Evento Barriera Doppia.

B.3 Rischio relativo alla correlazione tra i componenti del Basket, nel caso di Certificati aventi quale Sottostante un Basket o un Basket Worst Of

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia costituito da un Basket o da un Basket Worst Of, l'investitore deve tenere presente che il valore ed il rendimento del Certificato dipendono dalla correlazione tra le singole attività finanziarie. Pertanto, qualora le attività finanziarie costituenti il Basket o il Basket Worst Of, abbiano un andamento discordante (correlazione negativa) ovvero un andamento uniforme al rialzo o in diminuzione (correlazione positiva), ciò potrebbe penalizzare la performance del Basket o del Basket Worst Of e quindi il rendimento dei Certificati. Infatti:

- tanto maggiore è la correlazione negativa, tanto maggiore è il rischio che all'andamento favorevole di una attività finanziaria costituente il Basket o il Basket Worst Of consegua l'andamento sfavorevole di un'altra attività finanziaria costituente lo stesso Basket o Basket Worst Of; ovvero,
- tanto maggiore è la correlazione positiva, tanto maggiore è il rischio che un andamento sfavorevole del mercato coinvolga tutte le attività finanziarie considerate.

B.4 Rischio connesso alla regolamentazione sugli indici usati come indici di riferimento

La regolamentazione degli indici usati come indici di riferimento, c.d. "*benchmark*", potrebbe influire negativamente sul valore dei Certificati ad essi collegati.

Gli indici di riferimento, utilizzati come Attività Sottostante, sono considerati indici di riferimento ai sensi del Regolamento n. 2016/1011/UE (il "***Benchmark Regulation***") pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 29 giugno 2016, e direttamente applicabile anche in Italia dal 1° gennaio 2018. Il *Benchmark Regulation* concerne la fornitura di indici di riferimento e l'uso di questi all'interno dell'Unione Europea. Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'articolo 51 del *Benchmark Regulation*, detta normativa introduce un regime di autorizzazione e vigilanza degli amministratori degli indici di riferimento, prevedendo tra l'altro, (i) che gli amministratori degli indici di riferimento siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, siano soggetti a un regime equivalente o siano altrimenti riconosciuti o approvati) e (ii) che siano impediti determinati utilizzi di *benchmark* forniti da amministratori che non siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, non ritenuti soggetti ad un regime equivalente o riconosciuti o approvati) da parte di Emittenti soggetti a supervisione UE.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 28 del *Benchmark Regulation,* potrebbe determinarsi un impatto significativo sul rendimento dei Certificati qualora dovessero verificarsi modifiche all'indice di riferimento utilizzato come Attività Sottostante, ovvero la cessazione del medesimo.

Inoltre, si rinvia al seguente Paragrafo 2.2.7 "*Rischio di Eventi Rilevanti e di estinzione anticipata dei Certificati*" e al Paragrafo 2.2.8 della presente Sezione "*Rischio di Eventi di Turbativa di Mercato*".

Alla luce di quanto sopra, gli investitori, nel prendere qualsiasi decisione di investimento in relazione ad un Certificato collegato ad un *benchmark*, sono tenuti a consultare i propri consulenti al fine di valutare i potenziali rischi derivanti dalla nuova normativa.

B.5 Rischio relativo ai Certificati su *Exchange Traded Fund*

Qualora l'Attività Sottostante dei Certificati sia rappresentata da quote di un *Exchange Traded Fund* (ETF) (sia come singola Attività Sottostante sia come componente di un Basket ovvero di un Basket Worst Of) vi sono i seguenti rischi specifici che possono avere conseguenze negative sul valore delle quote di tale ETF e quindi sul valore dei Certificati stessi.

Negli ETF puramente azionari il potenziale di rischio di perdita di valore è da considerarsi sostanzialmente più alto di quello dei fondi su titoli a reddito fisso (fondi obbligazionari). I fondi con *focus* su determinate regioni o paesi (fondi regionali o fondi paese) o determinati settori (fondi settoriali), di norma, a seconda del loro regolamento, hanno un maggiore potenziale di rischio rispetto ai fondi di investimento ampiamente diversificati. Il maggiore potenziale di rischio risulta dalla dipendenza da determinati mercati regionali o nazionali o dalla concentrazione su investimenti in settori specifici, come ad esempio materie prime, energia o tecnologie. Analoga considerazione vale per i fondi che concentrano i propri investimenti su determinate classi di investimento, come le materie prime, ecc..

Inoltre, il Portatore deve tenere in considerazione (i) il maggior rischio derivante dall'ipotesi in cui l'ETF concentri gli investimenti in alcuni paesi emergenti; (ii) il rischio di correlazione che si verifica nell'ipotesi in cui gli investimenti dell'ETF o gli investimenti e le quote del fondo siano espressi in una valuta diversa dalla valuta in cui viene calcolato il NAV (*net asset value*) o il prezzo dell'ETF; (iii) il rischio derivante dall'ipotesi in cui il *benchmark* è espresso in una valuta diversa da quella del fondo; nonché (iv) i rischi derivanti dalla circostanza che l'ETF a differenza degli altri fondi non si caratterizza per una gestione attiva.

Inoltre, mutamenti politici, restrizioni alla conversione valutaria, controlli sui cambi, imposte, limitazioni agli investimenti di capitali esteri, riflussi di capitale ecc. possono ripercuotersi negativamente sul risultato dell'ETF e quindi sul valore delle quote del fondo.

B.6 Rischio relativo all'assenza di interessi / dividendi

I Certificati non conferiscono al Portatore alcun diritto alla consegna di titoli o di altri valori sottostanti, ma esclusivamente il diritto a ricevere il pagamento delle eventuali cedole (Importo\i Addizionale\i Condizionato\i e/o Importo\i Addizionale\i Incondizionato\i) nel corso della vita del Certificato e il pagamento dell'Importo di Rimborso.

Parimenti, i Certificati non danno diritto a percepire interessi o dividendi e quindi eventuali perdite di valore dei Certificati non possono essere compensate con profitti di questa tipologia.

B.7 Rischio connesso alla coincidenza delle date di valutazione con le date di stacco dei dividendi azionari dei sottostanti

Nel caso di Certificati in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da un titolo azionario (ovvero Basket o Basket Worst Of costituiti da titoli azionari), ovvero da un indice azionario, vi è un rischio legato alla circostanza che le date di valutazione possano essere fissate in prossimità o in coincidenza di una data di stacco dei dividendi relativi al titolo azionario sottostante ovvero ad uno o più dei titoli componenti l'indice azionario sottostante.

In tale circostanza, poiché in corrispondenza del pagamento di dividendi generalmente si assiste – a parità delle altre condizioni – ad una diminuzione del valore di mercato dei titoli azionari, il valore dell'Attività Sottostante rilevato come valore puntuale alla Data di Osservazione Iniziale o alla Data di Osservazione Finale o alla\e Data\e di Osservazione dell'Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato o alla\e Data\e di Osservazione dell'Evento di Rimborso Anticipato o nel Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera potrà risultarne negativamente influenzato, fermo restando che l'investitore beneficerà in ogni caso di un Importo di Rimborso minimo pari al *Floor*, laddove previsto, indipendente dal livello del valore dell'Attività Sottostante.

Nei limiti di quanto ragionevolmente prevedibile in fase di strutturazione dei Certificati, la Data di Osservazione Iniziale ovvero la Data di Osservazione Finale ovvero la\e Data\e di Osservazione dell'Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, ove applicabile, ovvero la\e Data\e di Osservazione dell'Evento di Rimborso Anticipato, ove applicabile, ovvero il Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera, ove applicabile, saranno fissate in modo da evitare, per quanto possibile, che le stesse coincidano o siano in prossimità di una delle date di stacco dei dividendi relativi al titolo azionario sottostante ovvero ad uno o più dei titoli componenti l'indice azionario.

B.8 Rischio di Eventi Rilevanti e di estinzione anticipata dei Certificati

Al verificarsi di eventi cosiddetti "Eventi Rilevanti" relativi all'Attività Sottostante, l'Agente di Calcolo può rettificare le caratteristiche contrattuali dei Certificati ovvero l'Emittente estinguerli anticipatamente, corrispondendo a ciascun Portatore, per ciascuno dei Certificati detenuti, un importo corrispondente al valore di mercato dei Certificati medesimi, come determinato dall'Agente di Calcolo ai sensi del Paragrafo 4.10 "*Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti*". L'Agente di Calcolo deve darne comunicazione non appena possibile sul sito dell'Emittente.

Nel caso si verifichi l'estinzione anticipata, il Portatore perderebbe, ove previsti, il diritto al percepimento degli Importi Addizionali Condizionati nonché degli Importi Addizionali Incondizionati. Inoltre, l'importo che

verrebbe riconosciuto al Portatore in tal caso (Ammontare di Cessazione) potrebbe risultare inferiore al Capitale Investito.

B.9 Rischio di Eventi di Turbativa di Mercato

Al verificarsi di uno degli Eventi di Turbativa di Mercato che causino la turbativa della regolare rilevazione dell'Attività Sottostante possono essere utilizzati dall'Agente di Calcolo criteri alternativi di determinazione del valore dell'Attività Sottostante, i quali, sebbene improntati al principio di buona fede ed alla migliore prassi di mercato, nonché volti a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi di tali eventi, potrebbero incidere, in modo negativo, sul rendimento dei Certificati medesimi, in quanto tali eventi potrebbero implicare la determinazione da parte dell'Agente di Calcolo del valore dell'Attività Sottostante, sulla base delle modalità prima descritte, da cui potrebbe derivare il mancato conseguimento dell'Importo Addizionale Condizionato che l'investitore avrebbe potuto conseguire in mancanza dell'Evento di Turbativa, nonché, qualora da tale eventi dovesse derivare la liquidazione dei Certificati, un importo di liquidazione dei Certificati inferiore al Capitale Investito.

B.10 Rischio di assenza di informazioni relative all'Attività Sottostante successivamente all'emissione

L'Emittente non fornirà, successivamente all'emissione, alcuna informazione relativamente all'Attività Sottostante.

Le Condizioni Definitive contengono indicazioni sulle fonti ove sia possibile reperire informazioni sull'Attività Sottostante, quali il sito *internet* del relativo Emittente o *sponsor* (in caso di Indice) o del mercato in cui sono scambiate le Attività Sottostanti nonché le pagine delle relative agenzie informative come *Refinitiv* e *Bloomberg*.

Pertanto, il Portatore deve reperire le informazioni necessarie per valutare il proprio investimento attraverso tali canali informativi a disposizione del pubblico. Tale ed eventuale assenza di informazioni o la difficoltà nel reperire le stesse potrebbero comportare conseguenze negative sull'investimento effettuato dal Portatore.

C.3 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL'OFFERTA E\O ALL'AMMISSIONE A NEGOZIAZIONE

C.1 Rischio di liquidità

La vendita dei Certificati prima della scadenza in un mercato illiquido potrebbe comportare per l'investitore perdite rispetto al loro valore teorico in quanto l'eventuale vendita potrebbe avvenire ad un prezzo inferiore non solo al Prezzo di Emissione dei Certificati ma anche allo stesso valore teorico dei medesimi nel momento della cessione.

Inoltre, i Certificati non vengono quotati presso mercati regolamentati.

L'Emittente si impegna a richiedere la negoziazione dei Certificati presso un sistema multilaterale di negoziazione nel quale opererà un *Liquidity Provider.*

Inoltre, con riferimento alla prevista ammissione dei Certificati alle negoziazioni in sistemi multilaterali di negoziazione, si evidenzia che ciò non costituisce una garanzia di un adeguato livello di liquidità dei Certificati e che la medesima risulta subordinata all'accoglimento della relativa domanda da parte della società di gestione dello stesso. L'investitore potrebbe quindi trovarsi nell'impossibilità o nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prima della sua naturale scadenza ad un prezzo in linea con il valore teorico, che potrebbe, pertanto, essere anche inferiore al Prezzo di Emissione.

Si evidenzia inoltre che l'Emittente non assume alcun impegno al riacquisto dei Certificati in contropartita diretta dall'investitore qualora sul sistema multilaterale di negoziazione su cui i Certificati sono ammessi a negoziazione l'investitore non possa concludere operazioni di disinvestimento (per esempio, nel caso di ordini per quantitativi inferiori al lotto minimo).

La facoltà per l'Emittente di procedere, in un qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta, alla chiusura anticipata dell'Offerta potrebbe determinare una riduzione dell'ammontare dei Certificati in circolazione rispetto all'ammontare originariamente previsto ed incidere sulla liquidità dei Certificati medesimi.

C.2 Rischio relativo alla presenza di eventuali commissioni incluse nel Prezzo di Emissione

Il Prezzo di Emissione dei Certificati può implicitamente comprendere commissioni di collocamento a beneficio dei Soggetti Collocatori ed eventualmente commissioni di strutturazione a favore dell'Emittente, il cui ammontare è indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

La presenza di tali commissioni comporta un rendimento a scadenza inferiore rispetto a titoli similari (in termini di caratteristiche del titolo e profili di rischio) privi di tali commissioni e inoltre tali commissioni non partecipano alla determinazione del prezzo dei Certificati in caso di successiva negoziazione. Pertanto, se l'investitore vende i Certificati sul mercato secondario (vale a dire anche nel periodo immediatamente successivo alla Data di Emissione), il prezzo di vendita sarà, in ipotesi di invarianza delle condizioni di mercato, scontato delle commissioni incorporate nel Prezzo di Emissione.

C.3 Rischio relativo alla presenza di eventuali commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione

Ove così previsto nelle Condizioni Definitive, per ogni Serie di Certificati potrebbero essere previste, a carico dei sottoscrittori, commissioni di collocamento ed eventualmente commissioni di strutturazione in aggiunta al Prezzo di Emissione. L'importo di tali commissioni incide, riducendolo, sul rendimento dei Certificati, in quanto l'importo investito nei Certificati risulta maggiore del Prezzo di Emissione.

C.4 Rischio connesso alla presenza di commissioni di negoziazione sul mercato secondario

L'investitore deve tener conto che in caso di vendita dei Certificati prima della scadenza, il valore dell'investimento potrebbe subire una decurtazione per l'applicazione di una commissione di negoziazione prevista per il mercato secondario.

C.5 Rischio di chiusura anticipata dell'offerta

Nell'ipotesi in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'Offerta durante il Periodo di Offerta (senza che sia stato collocato l'ammontare massimo dei Certificati inizialmente previsto), l'investitore deve tenere presente che tale circostanza potrebbe determinare una riduzione dell'ammontare di titoli in circolazione rispetto all'ammontare originariamente previsto, incidendo così negativamente sulla liquidità dei Certificati.

C.6 Rischio di revoca o ritiro dell'offerta

Qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della data di inizio del Periodo di Offerta o della Data di Emissione dei Certificati, dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e\o la convenienza dell'Offerta, l'Emittente può non dare inizio all'Offerta ovvero ritirarla.

Ove l'Emittente si sia avvalso della facoltà di ritirare l'Offerta ai sensi delle disposizioni che precedono, tutte le domande di adesione saranno da ritenersi nulle e inefficaci e l'investitore deve tenere presente che tale circostanza non consentirebbe di beneficiare dei proventi che avrebbe potuto vedersi riconoscere aderendo all'Offerta. Inoltre, le somme di importo pari al controvalore dei Certificati prenotati, eventualmente versate dall'investitore, saranno prontamente restituite all'investitore senza corresponsione di interessi.

C.7 Rischio relativo alla presenza di restrizioni alla sottoscrizione dell'Offerta

Con riferimento a ciascuna Offerta, le Condizioni Definitive possono individuare eventuali limitazioni o condizioni per la sottoscrizione dei Certificati. Vi è pertanto il rischio che determinati investitori non possano aderire a determinate Offerte ove non siano in grado di soddisfare le condizioni eventualmente previste.

C.8 Rischi connessi a potenziali conflitti di interesse

I soggetti a vario titolo coinvolti in ciascuna Offerta possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore e, pertanto, possono sussistere situazioni di conflitto di interessi dei soggetti coinvolti nell'operazione. A titolo esemplificativo, potrebbero verificarsi le situazioni di conflitto di interessi che seguono:

- Banca Sella Holding S.p.A. svolge la duplice funzione di Emittente e Agente di Calcolo, cioè soggetto incaricato della determinazione degli importi dovuti ai sensi dei Certificati.
- Banca Sella Holding S.p.A. svolge la duplice funzione di Emittente e di Responsabile del Collocamento delle singole Serie di Certificati che sono emessi nell'ambito della presente Nota Informativa. In tale veste, l'Emittente si trova in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori in quanto i Certificati collocati sono di propria emissione.
- Qualora l'Emittente si avvalga di Soggetti Collocatori appartenenti al medesimo Gruppo dell'Emittente, la comune appartenenza dell'Emittente e dei Soggetti Collocatori al medesimo Gruppo potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in ragione degli interessi di Gruppo.
- L'attività dei Soggetti Collocatori in generale, anche se non appartenenti al Gruppo dell'Emittente, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente e percepiscono commissioni in relazione al servizio di collocamento svolto, implica in generale l'esistenza di un potenziale conflitto di interesse.
- I Certificati saranno ammessi a negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e il ruolo di *Liquidity Provider* può essere svolto dall'Emittente, ferma restando la possibilità di nominare un soggetto differente, come indicato nelle Condizioni Definitive. Tale circostanza configura un conflitto di interessi in quanto l'Emittente, da una parte, decide il Prezzo di Emissione dei Certificati e, dall'altra parte, espone in via continuativa i prezzi di vendita e\o di acquisto dei medesimi Certificati per la loro negoziazione sul mercato secondario.
- Inoltre, qualora per qualsiasi motivo la negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione non fosse disponibile, l'Emittente potrebbe trovarsi ad operare in contropartita diretta sui propri Certificati. In tale ipotesi, l'Emittente si troverebbe in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori in quanto determinerebbe il prezzo di negoziazione.

Tutte le attività sopra indicate, a titolo esemplificativo, possono dare luogo a situazioni di conflitto d'interesse in quanto potenzialmente idonee ad incidere sul valore dei Certificati.

Resta fermo che eventuali ulteriori conflitti di interessi diversi da quelli descritti nella presente Nota Informativa, che dovessero sussistere in prossimità dell'inizio del Periodo di Offerta dei Certificati, sono indicati nelle Condizioni Definitive.

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA DI OFFERTA

Il programma di offerta di Certificati (di seguito, il "**Programma**") concerne l'offerta al pubblico di Certificati denominati Certificati *Cash Collect* con Barriera a capitale parzialmente protetto o condizionatamente protetto e Certificati *Twin Win* a capitale condizionatamente protetto (congiuntamente - se non diversamente indicato - i "**Certificati**" o il "**Certificato**") da emettersi da parte di Banca Sella Holding S.p.A. (l'"**Emittente**").

La seguente descrizione generale deve essere letta come un'introduzione alla Nota Informativa e costituisce una descrizione generale del Programma di offerta dei Certificati descritti nella presente Nota Informativa, in conformità all'articolo 25 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980. La presente descrizione deve essere letta congiuntamente a tutte le informazioni contenute nel Documento di Registrazione e nei documenti inclusi mediante riferimento, e, con specifico riferimento a ciascun Certificato, nelle relative condizioni definitive (le "**Condizioni Definitive**").

La Nota Informativa è valida per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di sua approvazione e unitamente al Documento di Registrazione costituisce il Prospetto di Base.

Il Prospetto di Base, unitamente ai documenti inclusi mediante riferimento, è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede dell'Emittente in Biella, Piazza Gaudenzio Sella 1 ed è inoltre consultabile sul sito *web* dell'Emittente https:\\sellagroup.eu\certificati. Ciascun potenziale investitore può consultare e\o ritirare gratuitamente presso la sede dell'Emittente una copia cartacea del Prospetto di Base.

Nell'ambito del Programma descritto nella presente Nota Informativa, l'Emittente può offrire, in una o più emissioni (ciascuna un'"**Offerta**"), Certificati aventi le caratteristiche indicate nella presente Nota Informativa. In occasione di ciascuna Offerta, l'Emittente predispone le Condizioni Definitive, che descrivono le caratteristiche definitive dei Certificati e delle condizioni dell'Offerta, e che sono pubblicate entro il giorno antecedente l'inizio dell'Offerta. Alle singole Condizioni Definitive è altresì allegata apposita nota di sintesi della specifica emissione secondo quanto previsto dallo stesso Regolamento Prospetto e dal Regolamento Delegato (UE) 2019/980 (la "**Nota di Sintesi**").

I termini di seguito utilizzati, ove non diversamente previsto, hanno lo stesso significato loro attribuito nel Glossario.

PARTE SECONDA

1. PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITA' COMPETENTI

1.1 Persone responsabili

La responsabilità per le informazioni contenute nella presente Nota Informativa è assunta da Banca Sella Holding S.p.A., con sede in Biella, Piazza Gaudenzio Sella, 1, in qualità di Emittente.

1.2 Dichiarazione di responsabilità

Banca Sella Holding S.p.A., avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, attesta che le informazioni contenute nella presente Nota Informativa sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

1.3 Dichiarazione o relazioni di esperti

La presente Nota Informativa non contiene alcuna dichiarazione o relazione rilasciata da esperti.

1.4 Informazioni provenienti da terzi

La presente Nota Informativa non contiene informazioni provenienti da terzi.

1.5 Dichiarazione dell'Emittente

L'Emittente dichiara che:

a) la Nota Informativa è stata approvata dalla CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) in qualità di autorità competente ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129;

b) la CONSOB approva tale Nota informativa sui titoli solo in quanto rispondente ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza imposti dal Regolamento (UE) 2017/1129;

c) tale approvazione non dovrebbe essere considerata un avallo della qualità dei titoli oggetto di tale Nota Informativa sui titoli;

d) gli investitori dovrebbero valutare in prima persona l'idoneità dell'investimento nei titoli.

2. FATTORI DI RISCHIO

Per una descrizione dei fattori di rischio relativi all'Emittente, si rinvia alla Parte Prima – Fattori di Rischio connessi ai Certificati della presente Nota Informativa.

3. INFORMAZIONI ESSENZIALI

3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione\offerta

I soggetti a vario titolo coinvolti in ciascuna Offerta possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore e, pertanto, possono sussistere situazioni di conflitto di interessi dei soggetti coinvolti nell'operazione. A titolo esemplificativo, potrebbero verificarsi le situazioni di conflitto di interessi che seguono:

- Banca Sella Holding S.p.A. svolge la duplice funzione di Emittente e Agente di Calcolo, cioè soggetto incaricato della determinazione degli importi dovuti ai sensi dei Certificati.
- Banca Sella Holding S.p.A. svolge la duplice funzione di Emittente e di Responsabile del Collocamento delle singole Serie di Certificati che sono emessi nell'ambito della presente Nota Informativa. In tale veste, l'Emittente si trova in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori in quanto i Certificati collocati sono di propria emissione.
- Qualora l'Emittente si avvalga di Soggetti Collocatori appartenenti al medesimo Gruppo dell'Emittente, la comune appartenenza dell'Emittente e dei Soggetti Collocatori al medesimo Gruppo potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in ragione degli interessi di Gruppo.
- L'attività dei Soggetti Collocatori in generale, anche se non appartenenti al Gruppo dell'Emittente, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente e percepiscono commissioni in relazione al servizio di collocamento svolto, implica in generale l'esistenza di un potenziale conflitto di interesse.
- I Certificati saranno ammessi a negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e il ruolo di *Liquidity Provider* può essere svolto dall'Emittente, ferma restando la possibilità di nominare un soggetto differente, come indicato nelle Condizioni Definitive. Tale circostanza configura un conflitto di interessi in quanto l'Emittente, da una parte, decide il Prezzo di Emissione dei Certificati e, dall'altra parte, espone in via continuativa i prezzi di vendita e\o di acquisto dei medesimi Certificati per la loro negoziazione sul mercato secondario.
- Inoltre, qualora per qualsiasi motivo la negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione non fosse disponibile, l'Emittente potrebbe trovarsi ad operare in contropartita diretta sui propri Certificati. In tale ipotesi, l'Emittente si trova in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori in quanto determinerebbe il prezzo di negoziazione.

Tutte le attività sopra indicate, a titolo esemplificativo, possono dare luogo a situazioni di conflitto d'interesse in quanto potenzialmente idonee ad incidere sul valore dei Certificati.

Resta fermo che eventuali ulteriori conflitti di interessi diversi da quelli descritti nella presente Nota Informativa, che dovessero sussistere in prossimità dell'inizio del Periodo di Offerta dei Certificati, sono indicati nelle Condizioni Definitive.

3.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

I proventi netti derivanti dalla vendita dei Certificati descritti nella presente Nota Informativa sono utilizzati dall'Emittente nella propria attività di intermediazione finanziaria e investimento mobiliare.

Inoltre, ove i Certificati rispettino i requisiti previsti dalla Normativa sui Requisiti MREL, potranno essere computati da parte dell'Emittente tra le passività volte a soddisfare il proprio requisito minimo dell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili delle entità soggette a risoluzione ("MREL").

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE

4.1 Descrizione della tipologia e della classe degli strumenti finanziari

A) Tipologia e classe dei Certificati

Nell'ambito del Programma a cui si riferisce il Prospetto di Base che include la presente Nota Informativa possono essere emesse le seguenti tipologie di Certificati:

- *Cash Collect* con Barriera a capitale parzialmente protetto o condizionatamente protetto;
- *Twin Win* a capitale condizionatamente protetto.

I Certificati *Cash Collect* con Barriera possono essere classificati come Certificati a capitale parzialmente protetto ovvero condizionatamente protetto.

I Certificati *Twin Win* a capitale condizionatamente protetto sono classificati come Certificati a capitale condizionatamente protetto.

I Certificati a capitale parzialmente protetto permettono agli investitori di beneficiare a scadenza di una protezione parziale del Capitale Investito, mentre i Certificati a capitale condizionatamente protetto possono comportare la perdita totale del Capitale Investito.

I Certificati *Cash Collect* con Barriera a capitale parzialmente protetto riconoscono alla scadenza un Importo di Rimborso pari o superiore (nella misura determinata dal Livello di Riferimento dell'Attività Sottostante) al prodotto tra il *Floor* ed il Valore Nominale.

I Certificati *Cash Collect* con Barriera a capitale condizionatamente protetto riconoscono alla scadenza un Importo di Rimborso (nella misura determinata dal Livello di Riferimento dell'Attività Sottostante), che potrebbe essere pari a 0 nell'ipotesi di Livello di Riferimento dell'Attività Sottostante alla Data di Osservazione Finale pari a 0.

I Certificati *Cash Collect* con Barriera a capitale parzialmente protetto o condizionatamente protetto prevedono sempre almeno uno o più dei seguenti importi aggiuntivi: a) Importo Addizionale Condizionato, la cui corresponsione dipende dalla *performance* dell'Attività Sottostante, e\o b) Importo Addizionale Incondizionato, secondo quanto specificato nelle relative Condizioni Definitive.

I Certificati *Twin Win* a capitale condizionatamente protetto consentono di partecipare nella misura del Fattore di Partecipazione *Up* ovvero del Fattore di Partecipazione *Down* offrendo la possibilità di ottenere rendimenti sia in caso di rialzo sia in caso di ribasso del valore dell'Attività Sottostante, purché il rialzo (in caso sia prevista una barriera doppia) ovvero il ribasso non oltrepassi il relativo livello di barriera. In altre parole, gli investitori possono beneficiare dai movimenti del valore dell'Attività Sottostante in entrambe le direzioni, illimitatamente o limitatamente qualora sia previsto un *Cap*.

I Certificati non offrono alcun rendimento garantito. I Certificati sono prodotti derivati di natura opzionale, con esercizio di stile europeo (cioè, automatico alla scadenza) e possono avere una singola Attività Sottostante selezionata dall'Emittente fra le seguenti: (i) Azioni, (ii) ETF e (iii) Indici ovvero possono avere

come Attività Sottostante un Basket o un Basket Worst Of costituito da Azioni ovvero da ETF, secondo quanto previsto nelle relative Condizioni Definitive.

In seguito all'esercizio a scadenza dei Certificati, il Portatore ha il diritto di ricevere l'Importo di Rimborso, che dipende dalla formula utilizzata per il calcolo dello stesso, diversa a seconda della tipologia di Certificati.

Inoltre, i Certificati conferiscono al Portatore il diritto a ricevere il pagamento di determinati importi, ove previsti nelle Condizioni Definitive, nel corso della loro durata. Tali importi sono costituiti dall'\dagli Importo\i Addizionale\i Condizionato\i e\o dall'\dagli Importo\i Addizionale\i Incondizionato\i.

I Certificati possono inoltre prevedere, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, la caratteristica *Autocallable*, in base alla quale, al verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato, i Certificati scadono anteriormente rispetto alla loro scadenza naturale.

Al verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato, i Certificati sono liquidati anticipatamente mediante pagamento dell'Importo di Rimborso Anticipato alla rispettiva Data di Rimborso Anticipato, entrambi indicati nelle Condizioni Definitive, ed i Certificati si considereranno automaticamente estinti.

In relazione alle Serie di Certificati che soddisfano quanto previsto dalla Normativa sui Requisiti MREL, ove le Condizioni Definitive prevedano la facoltà dell'Emittente di estinguere anticipatamente tali Certificati al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL, al verificarsi di tale evento l'Emittente a sua discrezione può estinguere anticipatamente tutti i Certificati di tale Serie, secondo le modalità specificate nelle relative Condizioni Definitive.

L'estinzione anticipata o il riacquisto di Certificati computati secondo quanto previsto dalla Normativa sui Requisiti MREL, sono subordinati al rispetto da parte dell'Emittente di tutte le leggi ed i regolamenti tempo per tempo applicabili, incluse tutte le restrizioni e le condizioni applicabili ai Certificati qualificabili come passività ammissibili al momento della loro estinzione anticipata (incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'aver ottenuto la previa autorizzazione dall'Autorità di Risoluzione, ove previsto).

Si rinvia al paragrafo 4.7 "*Descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari, comprese le loro eventuali limitazioni, e procedura per il loro esercizio"* per una informativa in merito all'utilizzo del "*bail-in"* e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come di volta in volta modificata, integrata e recepita nell'ordinamento italiano dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015.

B) <u>Codice internazionale di identificazione (ISIN)</u>

Il codice ISIN relativo a ciascuna Serie di Certificati viene indicato nelle relative Condizioni Definitive.

C) <u>Descrizione di come il valore dell'investimento è influenzato dal valore delle Attività Sottostanti</u>

Il valore dei Certificati ed il loro rendimento sono legati all'andamento dell'Attività Sottostante, come di volta in volta indicata nelle Condizioni Definitive.

Quando le Condizioni Definitive prevedono Importi Addizionali Condizionati, sia variazioni positive che variazioni negative del valore dell'Attività Sottostante possono avere un impatto sul valore dei Certificati. Infatti, quando i Certificati prevedono un Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato di tipo *Long*, il valore dei Certificati beneficia da un rialzo del valore dell'Attività Sottostante ed è influenzato negativamente da un ribasso del medesimo; al contrario, quando i Certificati prevedono un Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato di tipo *Short*, il valore dei Certificati beneficia da un ribasso del valore dell'Attività Sottostante ed è influenzato negativamente da un rialzo del medesimo.

Nel caso di Certificati *Cash Collect* con Barriera a capitale parzialmente protetto o condizionatamente protetto, oltre a quanto descritto sopra in relazione alla previsione di Importi Addizionali Condizionati, viene influenzato dall'andamento dell'Attività Sottostante anche l'Importo di Rimborso, che dipende dal Livello di Riferimento dell'Attività Sottostante alla Data di Osservazione Finale.

Nel caso di Certificati *Twin Win* a capitale condizionatamente protetto, oltre a quanto descritto sopra in relazione alla previsione di Importi Addizionali Condizionati, viene influenzato dall'andamento dell'Attività Sottostante anche l'Importo di Rimborso. Infatti, l'Importo di Rimborso consente di partecipare nella misura del Fattore di Partecipazione*Up* all'eventuale *performance* positiva dell'Attività Sottostante, illimitatamente o limitatamente qualora sia previsto un *Cap Upside* e di partecipare nella misura del Fattore di Partecipazione *Down* all'eventuale *performance* negativa dell'Attività Sottostante, illimitatamente o limitatamente qualora sia previsto un *Cap Downside*.

Inoltre, il valore dei Certificati è influenzato da altri fattori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la volatilità, i dividendi attesi, i tassi di interesse e la durata residua.

Si segnala che l'impatto dei suddetti fattori non è generalizzabile a causa (i) dell'impatto sul valore teorico dei Certificati da parte delle specifiche variabili considerate nelle singole emissioni, (ii) delle specifiche condizioni di mercato relative alla singola emissione, o (iii) della specifica Attività Sottostante considerata.

4.2 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati

I Certificati sono soggetti alla legislazione italiana. L'Emittente è una Società di diritto italiano costituita e disciplinata in base alle leggi della Repubblica Italiana.

Per eventuali contestazioni, i clienti dell'Emittente possono avanzare un reclamo online attraverso il sito *web* www.sella.it (nella sezione dedicata ai reclami) oppure inoltrandolo all'Ufficio Reclami di Banca Sella S.p.A. agli indirizzi reclami@sella.it, reclami@pec.sella.it, "Banca Sella S.p.A. - Ufficio Reclami - P.zza Gaudenzio Sella, 1 – 13900 Biella", che forniscono il servizio di gestione dei reclami per l'Emittente.

L'Emittente è tenuto a rispondere sollecitamente e comunque entro:

- 60 giorni dal ricevimento sia nel caso di reclami relativi a servizi bancari e finanziari, che relativi a servizi di investimento;

- 45 giorni se il reclamo è relativo all'esercizio dell'attività d'intermediazione assicurativa;

- 30 giorni se il reclamo è relativo a difetti in termini di accessibilità dei sistemi informatici, ivi compresi i siti *web* e le applicazioni mobili;

- 15 giorni lavorativi per reclami relativi ai servizi di pagamento.

L'Emittente ha comunque previsto un processo di risoluzione dei reclami entro 48 ore (2 giorni lavorativi) per i reclami pervenuti esclusivamente attraverso i canali sopra indicati e per i quali possano essere rapidamente effettuati gli accertamenti dei fatti accaduti (relativi ad esempio a errori, malfunzionamenti o ritardi) non richiedendo ricerche documentali. In tali casi, il cliente viene contattato entro 48 ore (2 giorni lavorativi) per fornire i chiarimenti necessari e risolvere la doglianza e, entro le successive 24 ore, riceve un riscontro formale.

In caso di insoddisfazione per la risposta ricevuta o di mancata risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al Giudice, il cliente può rivolgersi:

- all'Arbitro Bancario Finanziario ("**ABF**") per controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari (consultando il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure rivolgendosi alle Filiali della Banca d'Italia o direttamente dell'Emittente);

- all'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("**ACF**") istituito dalla CONSOB, se non sono pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, per controversie fra investitori e intermediari inerenti a servizi e attività di investimento e in particolare in merito all'osservanza da parte dell'Emittente degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza (consultando il sito www.acf.consob.it, raggiungibile anche dal sito dell'Emittente https://sellagroup.eu/). Il cliente non può rinunciare al diritto di ricorrere all'ACF; tale diritto è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie previste nei contratti tra l'Emittente e il cliente.

Per quanto riguarda l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria (D.Lgs. 28/2010 - art. 5), i contratti tra l'Emittente ed il cliente prevedono di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al contratto stipulato all'organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (www.conciliatorebancario.it). Tale organismo può essere attivato sia dal cliente che dall'Emittente e non richiede la preventiva presentazione di un reclamo.

L'Emittente e il cliente restano comunque liberi, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo Registro.

Il ricorso all'ABF o all'ACF esonera il cliente dall'esperire il procedimento di mediazione.

4.3 Forma degli strumenti finanziari e soggetto incaricato della tenuta dei registri

I Certificati sono strumenti finanziari al portatore e sono immessi nel sistema di gestione e amministrazione accentrata presso Euronext Securities Milan (Piazza degli Affari, 6 – 20123 Milano) ed assoggettati alla disciplina di dematerializzazione ai sensi del Testo Unico e della relativa normativa regolamentare di attuazione.

I portatori dei Certificati non possono chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi dei medesimi. È fatto salvo il diritto del titolare di ottenere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83-*quinquies* e 83-*novies*, comma 1, lett. b) del Testo Unico.

Il trasferimento dei Certificati avviene mediante registrazione sui conti accesi, presso Euronext Securities Milan, dagli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata. Ne consegue che il soggetto che di volta in volta risulta essere titolare del conto, detenuto presso un intermediario direttamente o indirettamente aderente a Euronext Securities Milan, sul quale i Certificati risultano essere accreditati, è considerato il legittimo titolare degli stessi ed è autorizzato ad esercitare i diritti agli stessi collegati.

I Certificati sono liberamente trasferibili nel rispetto di ogni eventuale limitazione dettata dalla normativa in vigore nei paesi in cui i Certificati dovessero, una volta assolti i relativi obblighi di legge, essere collocati e/o negoziati.

4.4 Ammontare totale dell'Offerta

L'Ammontare Totale relativo alle singole Serie di Certificati è indicato nelle relative Condizioni Definitive. L'Emittente può, durante il Periodo di Offerta, aumentare l'Ammontare Totale mediante apposito avviso, da pubblicarsi sul sito *web* dell'Emittente all'indirizzo https:\\sellagroup.eu\certificati e contestualmente trasmesso alla CONSOB.

4.5 Valuta di emissione degli strumenti finanziari

I Certificati sono denominati in Euro.

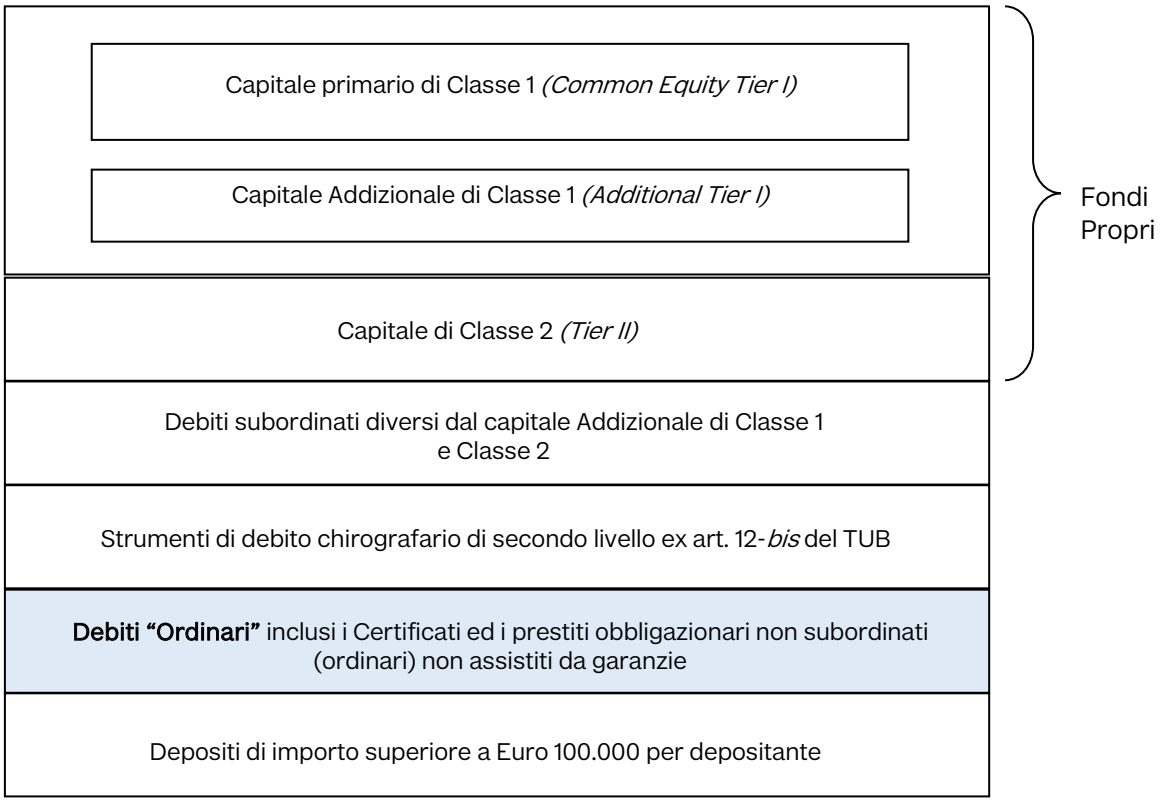
4.6 *Ranking* degli strumenti finanziari

I diritti derivanti dai Certificati costituiscono obbligazioni contrattuali dirette, chirografarie, non subordinate e non garantite dell'Emittente.

Tuttavia, nell'ipotesi di applicazione dello strumento del "*bail–in*", il credito dei Portatori verso l'Emittente sarà oggetto di riduzione nonché di conversione secondo l'ordine sinteticamente rappresentato nella

tabella che segue (cfr. sul punto anche il successivo paragrafo 4.7 "*Descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari, comprese le loro eventuali limitazioni, e procedura per il loro esercizio"* in merito all'utilizzo del "*bail-in*" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, come di volta in volta modificati e integrati).

A scopo meramente esemplificativo e non esaustivo si riporta qui di seguito uno schema che rappresenta la suddivisione delle passività presenti e future dell'Emittente, dal grado di subordinazione più alto a quello più basso, che saranno incise in caso di utilizzo del "*bail-in*" a partire dal Capitale primario di Classe 1 (*Common Equity Tier I*) e seguendo l'ordine rappresentato nella tabella.



Si evidenzia inoltre che, in caso di liquidazione coatta amministrativa, l'articolo 91 del TUB prevede che nella liquidazione dell'attivo dell'ente creditizio siano soddisfatti, in via prioritaria, i creditori privilegiati, secondariamente i detentori di depositi e successivamente gli obbligazionisti senior ed i portatori dei Certificati.

4.7 Descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari, comprese le loro eventuali limitazioni, e procedura per il loro esercizio

I Certificati incorporano i diritti ed i benefici previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa categoria nonché derivanti dai termini e le condizioni dei Certificati, fatto salvo quanto più avanti indicato in merito all'utilizzo del "*bail-in*" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD, recepita nell'ordinamento italiano dai Decreti BRRD, come di volta in volta modificati ed integrati.

I Certificati non sono coperti dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

I portatori dei Certificati possono esercitare i diritti relativi ai Certificati da essi sottoscritti per il tramite dell'intermediario presso cui i Certificati sono depositati in regime di dematerializzazione.

I Decreti BRRD, come successivamente modificati ed integrati recepiscono la Direttiva BRRD, come successivamente modificata ed integrata, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (di seguito le "**Autorità**") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità di Risoluzione al verificarsi di talune condizioni è previsto lo strumento del "*bail-in*" ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale dei Certificati. Pertanto, con l'applicazione del "*bail-in*", i portatori di Certificati si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare i Certificati e modificare la loro scadenza, gli importi pagabili o la data a partire dalla quale tali importi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "*bail-in*", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

1) innanzitutto, si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common Equity Tier 1*);
- degli strumenti di capitale Addizionale di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;

- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale Addizionale di classe 1 e degli strumenti di classe 2;

- dei debiti chirografari di secondo livello (obbligazioni *senior non-preferred*);

- delle restanti passività, ivi inclusi i Certificati, le obbligazioni non subordinate (*senior*) non assistite da garanzie.

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti di capitale Addizionale di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);

- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;

- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale Addizionale di classe 1 e degli strumenti di classe 2;

- dei debiti chirografari di secondo livello (obbligazioni *senior non-preferred*);

- delle restanti passività ammissibili, ivi inclusi i Certificati, le obbligazioni non subordinate (*senior*) non assistite da garanzie.

Nell'ambito delle "restanti passività ammissibili", il "*bail-in*" riguarderà prima i Certificati e le obbligazioni *senior* e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000).

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività ammissibili" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "*bail-in*" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a Euro 100.000 per depositante (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui Titolo I-*bis* della L. n. 130/99, come modificata dal D. Lgs. 5 novembre 2021, n. 190.

Lo strumento sopra descritto del "*bail-in*" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD quali: (i) vendita dell'attività di impresa senza il preventivo consenso degli azionisti; (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte; (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente e portatori dei Certificati (con sostituzione dell'originario debitore, ossia l'Emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per i portatori dei Certificati.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del "*bail-in*", l'Autorità potrà escludere, integralmente o parzialmente, talune passività dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione, in particolare allorché:

a) non è possibile sottoporre a "*bail-in*" tale passività entro un tempo ragionevole;

b) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle linee di business principali;

c) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per evitare di provocare un ampio contagio, pregiudicando il funzionamento dei mercati finanziari, ivi incluse le infrastrutture di tali mercati;

d) l'applicazione dello strumento del "*bail-in*" a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal "*bail-in*".

Pertanto, nel caso in cui sia disposta l'esclusione dal "*bail-in*" di alcune passività, è possibile che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a "*bail-in*" mediante la loro riduzione o conversione in capitale.

Al fine di poter garantire l'ordinato svolgimento della procedura di gestione della crisi prescelta, l'Autorità preposta alla risoluzione delle crisi bancarie è tenuta a determinare per ogni intermediario un requisito minimo di passività che possano, sotto certe condizioni, essere svalutate o convertite per coprire le perdite emerse a seguito del dissesto dell'intermediario o per una sua eventuale ricapitalizzazione, dopo le passività computabili nei fondi propri dell'intermediario.

L'obiettivo del requisito minimo dell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili delle entità soggette a risoluzione ("**MREL**") è, quindi, costituire un "cuscinetto" di passività ad elevata capacità di assorbimento delle perdite, in modo da evitare la necessità di ricorrere a fondi pubblici e da evitare il rischio di trasmissione della crisi ad altri intermediari, con ripercussioni negative per la stabilità finanziaria.

In relazione ai Certificati emessi, computati ai fini della Normativa sui Requisiti MREL, la loro estinzione anticipata è subordinata al rispetto della normativa tempo per tempo applicabile, ed in particolare a quanto previsto ai sensi della Normativa sui Requisiti MREL (incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'aver ottenuto la previa autorizzazione dall'Autorità di Risoluzione, ove previsto).

4.8 Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e di consegna e il metodo di calcolo

I Certificati che possono essere emessi sulla base del Programma sono delle seguenti tipologie:

- *Cash Collect* con Barriera a capitale parzialmente protetto o condizionatamente protetto;
- *Twin Win* a capitale condizionatamente protetto.

I Certificati conferiscono al Portatore il diritto al pagamento dell'Importo di Rimborso a scadenza.

I Certificati possono inoltre prevedere, se indicato nelle Condizioni Definitive, la caratteristica *Autocallable*, in base alla quale al verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato i Certificati scadono anteriormente rispetto alla loro scadenza naturale.

Al verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato, i Certificati sono liquidati anticipatamente mediante pagamento dell'Importo di Rimborso Anticipato alla rispettiva Data di Rimborso Anticipato, entrambi indicati nelle Condizioni Definitive, ed i Certificati si considereranno automaticamente estinti.

I Certificati *Cash Collect* con Barriera possono essere classificati come Certificati a capitale parzialmente protetto ovvero condizionatamente protetto.

I Certificati *Twin Win* a capitale condizionatamente protetto sono classificati come Certificati a capitale condizionatamente protetto.

I Certificati a capitale parzialmente protetto permettono agli investitori di beneficiare a scadenza di una protezione parziale del Capitale Investito, mentre i Certificati a capitale condizionatamente protetto possono comportare la perdita totale del Capitale Investito.

Inoltre, i Certificati conferiscono al Portatore il diritto a ricevere il pagamento di determinati importi, ove previsti nelle Condizioni Definitive, nel corso della loro durata. Tali importi sono costituiti dall'\dagli Importo\i Addizionale\i Condizionato\i e\o dall'\dagli Importo\i Addizionale\i Incondizionato\i.

I Certificati non offrono alcun rendimento garantito. I Certificati sono prodotti derivati di natura opzionale, con esercizio di stile europeo (cioè, automatico alla scadenza) e possono avere una singola Attività Sottostante selezionata dall'Emittente fra le seguenti: (i) Azioni, (ii) ETF e (iii) Indici ovvero possono avere come Attività Sottostante un Basket o un Basket Worst Of costituito da Azioni ovvero da ETF, secondo quanto previsto nelle relative Condizioni Definitive.

In relazione alle Serie di Certificati che soddisfano quanto previsto dalla Normativa sui Requisiti MREL, ove le Condizioni Definitive prevedano la facoltà dell'Emittente di estinguere anticipatamente tali Certificati al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL, al verificarsi di tale evento, l'Emittente a sua discrezione può estinguere anticipatamente tutti i Certificati di tale Serie, secondo le modalità specificate nelle relative Condizioni Definitive.

Gli importi tempo per tempo dovuti al Portatore dei Certificati sono determinati dall'Agente di Calcolo, che, in relazione ai Certificati oggetto della presente Nota Informativa, coincide con l'Emittente.

Le date di pagamento dei diversi importi dovuti al Portatore dei Certificati sono indicate nelle Condizioni Definitive.

I pagamenti sono effettuati dall'Emittente, accreditando o trasferendo i relativi importi, al netto delle spese, sul conto dell'intermediario abilitato presso Euronext Securities Milan.

Di seguito vengono illustrate in dettaglio le diverse tipologie di Certificati che possono essere emesse nell'ambito della presente Nota Informativa.

4.8.1 Certificati *Cash Collect* con Barriera a capitale parzialmente protetto o condizionatamente protetto

I Certificati *Cash Collect* con Barriera a capitale parzialmente protetto prevedono alla Data di Pagamento Finale, a fronte dell'esercizio che avviene automaticamente alla Data di Scadenza, il pagamento al Portatore dei medesimi di un Importo di Rimborso (calcolato secondo le formule che seguono) pari o superiore, per ciascuno dei Certificati detenuti, all'importo ottenuto moltiplicando il Valore Nominale per una percentuale pari al livello *Floor,* indicato nelle Condizioni Definitive, che rappresenta il livello di protezione riconosciuta al Portatore.

I Certificati *Cash Collect* con Barriera a capitale condizionatamente protetto prevedono alla Data di Pagamento Finale, a fronte dell'esercizio che avviene automaticamente alla Data di Scadenza, il pagamento al Portatore dei medesimi di un Importo di Rimborso (calcolato secondo le formule che seguono), che nell'ipotesi di Livello di Riferimento dell'Attività Sottostante alla Data di Osservazione Finale pari a 0 è pari a 0, in quanto tali Certificati non prevedono un *Floor*.

In particolare, l'Importo di Rimborso può assumere i seguenti valori:

Caso 1: alla Data di Osservazione Finale il Livello di Riferimento dell'Attività Sottostante è pari o superiore al Livello Barriera, indicato come percentuale nelle Condizioni Definitive. In tale caso l'Importo di Rimborso è pari al Valore Nominale.

Caso 2: alla Data di Osservazione Finale il Livello di Riferimento dell'Attività Sottostante è inferiore al Livello Barriera, indicato come percentuale nelle Condizioni Definitive. In tale caso l'Importo di Rimborso è pari al Valore Nominale moltiplicato per il Livello di Riferimento, come sintetizzato nella seguente formula:

*Valore Nominale * R*

dove *R* rappresenta il Livello di Riferimento dell'Attività Sottostante alla Data di Osservazione Finale.

L'Importo di Rimborso per ciascun Certificato *Cash Collect* con Barriera a capitale parzialmente protetto non è in ogni caso minore del prodotto tra il *Floor*, specificato come percentuale nelle Condizioni Definitive, ed il Valore Nominale di ciascun Certificato.

L'Importo di Rimborso per ciascun Certificato *Cash Collect* con Barriera a capitale condizionatamente protetto è pari a 0 nell'ipotesi il Livello di Riferimento dell'Attività Sottostante alla Data di Osservazione Finale sia pari a 0. In questa ipotesi, non essendo previsto alcun *Floor*, il Portatore dei Certificati incorrerebbe in una perdita totale del Capitale Investito.

L'Importo di Rimborso viene corrisposto al Portatore dei Certificati alla Data di Pagamento Finale indicata nelle Condizioni Definitive.

Tali Certificati prevedono sempre almeno uno o più dei seguenti importi aggiuntivi: a) Importo Addizionale Condizionato, la cui corresponsione dipende dalla *performance* dell'Attività Sottostante, e\o b) Importo Addizionale Incondizionato, secondo quanto specificato nelle relative Condizioni Definitive.

Qualora i Certificati *Cash Collect* con Barriera a capitale parzialmente protetto o condizionatamente protetto prevedano il pagamento degli Importi Addizionali Condizionati, tali Importi Addizionali Condizionati sono corrisposti qualora alla Data di Osservazione dell'Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato si verifichi l'Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato.

L'Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato può essere di due tipi (*long* o *short*):

- Evento di Pagamento *Long*: si verifica se, alla singola Data di Osservazione dell'Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato indicata nelle Condizioni Definitive, il Livello di Riferimento dell'Attività Sottostante è uguale o superiore al Livello di Pagamento *Long* dell'Importo Addizionale Condizionato, indicato nelle Condizioni Definitive.
- Evento di Pagamento *Short*: si verifica se, alla singola Data di Osservazione dell'Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato indicata nelle Condizioni Definitive, il Livello di Riferimento dell'Attività Sottostante è uguale o inferiore al Livello di Pagamento *Short* dell'Importo Addizionale Condizionato, indicato nelle Condizioni Definitive.

L'Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato applicabile per le singole Serie di Certificati è indicato nelle relative Condizioni Definitive.

L'Importo Addizionale Condizionato può essere di due tipi (con o senza Effetto Memoria):

- Importo Addizionale Condizionato senza Effetto Memoria: qualora ad una Data di Osservazione dell'Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato si verificasse un Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, il Portatore riceve per ciascun Certificato il rispettivo Importo Addizionale Condizionato.
- Importo Addizionale Condizionato con Effetto Memoria: qualora ad una Data di Osservazione dell'Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato si verificasse un Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, il Portatore riceve per ciascun Certificato il rispettivo Importo Addizionale Condizionato più tutti gli Importi Addizionali Condizionati non pagati alle precedenti Date di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato.

In entrambi i casi, qualora ad una Data di Osservazione dell'Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato non si verificasse un Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, l'Importo Addizionale Condizionato non viene pagato alla rispettiva Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato.

Qualora i Certificati *Cash Collect* con Barriera a capitale parzialmente protetto o condizionatamente protetto prevedano il pagamento degli Importi Addizionali Incondizionati, tali Importi Addizionali

Incondizionati sono corrisposti alle Date di Pagamento dell'Importo Addizionale Incondizionato indicate nelle Condizioni Definitive.

I Certificati *Cash Collect* con Barriera a capitale parzialmente protetto o condizionatamente protetto possono prevedere, se indicato nelle Condizioni Definitive, la caratteristica *Autocallable*, in base alla quale, al verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato, i Certificati scadono anteriormente rispetto alla loro scadenza naturale.

L'Evento di Rimborso Anticipato si verifica se il Livello di Riferimento dell'Attività Sottostante alla Data di Osservazione dell'Evento di Rimborso Anticipato, indicata nelle Condizioni Definitive, è pari o superiore al Livello di Rimborso Anticipato, indicato nelle Condizioni Definitive, alla medesima Data di Osservazione.

Al verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato, i Certificati sono liquidati anticipatamente mediante pagamento, per ciascuno dei Certificati detenuti, dell'Importo di Rimborso Anticipato alla rispettiva Data di Rimborso Anticipato, entrambi indicati nelle Condizioni Definitive, ed i Certificati si considereranno automaticamente estinti.

Nel caso in cui si verifichi l'Evento di Rimborso Anticipato, i Portatori ne sono informati mediante avviso riportato sul sito *web* dell'Emittente all'indirizzo https:\\sellagroup.eu\certificati.

4.8.2 Certificati *Twin Win* a capitale condizionatamente protetto

I Certificati *Twin Win* a capitale condizionatamente protetto consentono di partecipare nella misura del Fattore di Partecipazione *Up* all'eventuale *performance* positiva dell'Attività Sottostante, illimitatamente o limitatamente qualora sia previsto un *Cap Upside* e di partecipare nella misura del Fattore di Partecipazione *Down* all'eventuale *performance* negativa dell'Attività Sottostante, illimitatamente o limitatamente qualora sia previsto un *Cap Downside*.

I Certificati *Twin Win* a capitale condizionatamente protetto non prevedono *Floor*, pertanto, al verificarsi di un Evento Barriera Singola ovvero di un Evento Barriera Doppia in una delle date facenti parte del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera non viene corrisposto alcun Importo di Rimborso al Portatore dei Certificati.

I Certificati *Twin Win* a capitale condizionatamente protetto possono prevedere due tipi di *Cap*:

- *Cap Upside*: in caso di *performance* positiva dell'Attività Sottostante (corrispondente ad un Livello di Riferimento dell'Attività Sottostante alla Data di Osservazione Finale superiore al 100%) l'importo di Rimborso non può essere in nessun caso maggiore dell'Ammontare Massimo *Up*, calcolato come prodotto tra il *Cap Upside* indicato nelle Condizioni Definitive ed il Valore Nominale;
- *Cap Downside*: in caso di *performance* negativa dell'Attività Sottostante (corrispondente ad un Livello di Riferimento dell'Attività Sottostante alla Data di Osservazione Finale inferiore al 100%)

l'Importo di Rimborso non può essere in nessun caso maggiore dell'Ammontare Massimo *Down*, calcolato come prodotto tra il *Cap Downside* indicato nelle Condizioni Definitive ed il Valore Nominale.

Infine, i Certificati *Twin Win* a capitale condizionatamente protetto possono prevedere alternativamente due tipi di barriera:

- Evento Barriera Singola, si verifica quando il Livello di Riferimento dell'Attività Sottostante è inferiore al Livello Barriera *Down* indicato nelle Condizioni Definitive in almeno una delle date facenti parte del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera, indicate nelle Condizioni Definitive.
- Evento Barriera Doppia, si verifica quando il Livello di Riferimento dell'Attività Sottostante è minore del Livello Barriera *Down* ovvero maggiore del Livello Barriera *Up* in almeno una delle date facenti parte del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera, tutti indicati nelle Condizioni Definitive.

In particolare, l'Importo di Rimborso dei Certificati *Twin Win* a capitale condizionatamente protetto è determinato, per ciascun Certificato, come segue:

Caso 1: alla Data di Osservazione Finale, il Livello di Riferimento dell'Attività Sottostante è superiore al 100% e non si verifica un Evento Barriera Singola o un Evento Barriera Doppia. In tale caso l'Importo di Rimborso è calcolato secondo la seguente formula:

*Valore Nominale + Valore Nominale * Fattore di Partecipazione Up* * (*R* - 100%)

dove:

- *Valore Nominale* è un importo in Euro specificato nelle Condizioni Definitive;
- *R* rappresenta il Livello di Riferimento dell'Attività Sottostante alla Data di Osservazione Finale;
- *Fattore di Partecipazione Up* è una percentuale specificata nelle Condizioni Definitive.

Nel caso in cui si verifichi l'Evento Barriera Singola ovvero l'Evento Barriera Doppia, i Portatori ne sono informati mediante avviso riportato sul sito *web* dell'Emittente all'indirizzo https:\\sellagroup.eu\certificati.

Se le Condizioni Definitive prevedono l'applicazione di un *Cap Upside*, il risultato della formula prima riportata viene confrontato con l'Ammontare Massimo *Up*, calcolato come prodotto tra il *Cap Upside*, specificato come percentuale nelle Condizioni Definitive, ed il Valore Nominale del Certificato. Qualora il risultato ottenuto dall'applicazione della predetta formula risulti maggiore dell'Ammontare Massimo *Up*, l'Importo di Rimborso è pari all'Ammontare Massimo *Up*.

Caso 2: alla Data di Osservazione Finale, il Livello di Riferimento dell'Attività Sottostante è inferiore o uguale al 100% e non si verifica un Evento Barriera Singola o un Evento Barriera Doppia. In tale caso l'Importo di Rimborso è pari al risultato della seguente formula:

*Valore Nominale + Valore Nominale * Fattore di Partecipazione Down * (100% - R)*

dove:

- *Valore Nominale* è un importo in Euro specificato nelle Condizioni Definitive;
- *R* rappresenta il Livello di Riferimento dell'Attività Sottostante alla Data di Osservazione Finale;
- *Fattore di Partecipazione Down* è una percentuale specificata nelle Condizioni Definitive.

Nel caso in cui si verifichi l'Evento Barriera Singola ovvero l'Evento Barriera Doppia, i Portatori ne sono informati mediante avviso riportato sul sito *web* dell'Emittente all'indirizzo https:\\sellagroup.eu\certificati.

Se le Condizioni Definitive prevedono l'applicazione di un *Cap Downside*, il risultato della formula prima riportata viene confrontato con l'Ammontare Massimo *Down*, calcolato come prodotto tra il *Cap Downside*, specificato come percentuale nelle Condizioni Definitive, ed il Valore Nominale del Certificato. Qualora il risultato ottenuto dall'applicazione della predetta formula risulti maggiore dell'Ammontare Massimo *Down*, l'Importo di Rimborso è pari all'Ammontare Massimo *Down*.

Caso 3: si verifica un Evento Barriera Singola ovvero un Evento Barriera Doppia in una delle date facenti parte del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera. In tale caso non viene corrisposto ai Portatori dei Certificati alcun Importo di Rimborso.

Nel caso in cui si verifichi l'Evento Barriera Singola ovvero l'Evento Barriera Doppia, i Portatori ne sono informati mediante avviso riportato sul sito *web* dell'Emittente all'indirizzo https:\\sellagroup.eu\certificati.

I Certificati *Twin Win* a capitale condizionatamente protetto possono prevedere, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive per ciascuno dei Certificati detenuti, la corresponsione, alle Date di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato indicate nelle Condizioni Definitive, la corresponsione di un Importo Addizionale Condizionato al verificarsi dell'Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato.

L'Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato può essere di due tipi (*long* o *short*):

- Evento di Pagamento *Long*: si verifica se, alla singola Data di Osservazione dell'Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato indicata nelle Condizioni Definitive, il Livello di Riferimento dell'Attività Sottostante è uguale o superiore al Livello di Pagamento *Long* dell'Importo Addizionale Condizionato, indicato nelle Condizioni Definitive.
- Evento di Pagamento *Short*: si verifica se, alla singola Data di Osservazione dell'Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato indicata nelle Condizioni Definitive, il Livello di Riferimento dell'Attività Sottostante è uguale o inferiore al Livello di Pagamento *Short* dell'Importo Addizionale Condizionato, indicato nelle Condizioni Definitive.

L'Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato applicabile per le singole Serie di Certificati è indicato nelle relative Condizioni Definitive. Entrambi gli Eventi di Pagamento possono essere presenti nelle Condizioni Definitive relative ai Certificati *Twin Win* a capitale condizionatamente protetto.

L'Importo Addizionale Condizionato può essere di due tipi (con o senza Effetto Memoria):

- Importo Addizionale Condizionato senza Effetto Memoria: qualora ad una Data di Osservazione dell'Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato si verificasse un Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, il Portatore riceve per ciascun Certificato il rispettivo Importo Addizionale Condizionato.
- Importo Addizionale Condizionato con Effetto Memoria: qualora ad una Data di Osservazione dell'Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato si verificasse un Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, il Portatore riceve per ciascun Certificato il rispettivo Importo Addizionale Condizionato più tutti gli Importi Addizionali Condizionati non pagati alle precedenti Date di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato.

In entrambi i casi, qualora ad una Data di Osservazione si verificasse un Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, alla rispettiva Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, il Portatore del Titolo riceve il rispettivo Importo Condizionato Addizionale.

Qualora, ad una Data di Osservazione, non si verificasse un Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, il rispettivo Importo Addizionale Condizionato non viene pagato alla rispettiva Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato.

I Certificati *Twin Win* a capitale condizionatamente protetto possono prevedere, se indicato nelle Condizioni Definitive e per ciascuno dei Certificati detenuti, la corresponsione di uno o più Importi Addizionali Incondizionati, che vengono pagati in ognuna delle Date di Pagamento dell'Importo Addizionale Incondizionato, entrambi indicati nelle Condizioni Definitive.

I Certificati *Twin Win* a capitale condizionatamente protetto possono prevedere, se indicato nelle Condizioni Definitive, la caratteristica *Autocallable*, in base alla quale al verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato i Certificati scadono anteriormente rispetto alla loro scadenza naturale.

L'Evento di Rimborso Anticipato si verifica se il Livello di Riferimento dell'Attività Sottostante alla Data di Osservazione dell'Evento di Rimborso Anticipato, indicata nelle Condizioni Definitive, è pari o superiore al Livello di Rimborso Anticipato, indicato nelle Condizioni Definitive, alla medesima Data di Osservazione.

Al verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato, i Certificati sono liquidati anticipatamente mediante pagamento, per ciascuno dei Certificati detenuti, dell'Importo di Rimborso Anticipato alla rispettiva Data di Rimborso Anticipato, entrambi indicati nelle Condizioni Definitive, ed i Certificati si considereranno automaticamente estinti.

Nel caso in cui si verifichi l'Evento di Rimborso Anticipato, i Portatori ne sono informati mediante avviso riportato sul sito *web* dell'Emittente all'indirizzo https:\\sellagroup.eu\certificati.

4.9. Tipologia di Attività Sottostanti e reperibilità delle informazioni relative alle Attività Sottostanti

Ciascuna Serie di Certificati può avere una singola Attività Sottostante selezionata dall'Emittente fra le seguenti: (i) Azioni, (ii) ETF e (iii) Indici ovvero può avere come Attività Sottostante un Basket o un Basket Worst Of costituito da Azioni ovvero da ETF.

L'Attività Sottostante è sempre denominata in Euro.

Nel caso di categoria Azioni, l'Attività Sottostante può essere costituita da azione quotata in Italia, sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ovvero quotata sui mercati azionari di altri paesi europei o extraeuropei, avente requisiti di elevata liquidità.

Le Condizioni Definitive indicano inoltre la denominazione dell'emittente dell'azione e il codice ISIN.

Nel caso di categoria ETF, l'Attività Sottostante può essere costituita da un *Exchange Traded Fund*, costituito ai sensi della Direttiva 2009/65/CE, indicato e descritto nelle Condizioni Definitive.

Nel caso di categoria Indici, l'Attività Sottostante può essere costituita da un indice azionario italiano o straniero, avente requisiti di elevata liquidità, e a condizione che tale indice sia notorio e caratterizzato da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione.

Nel caso di Attività Sottostante costituita da Basket o Basket Worst Of le Condizioni Definitive indicano la denominazione ed il codice ISIN (se disponibile) delle singole componenti ed i relativi Pesi Relativi.

Le Condizioni Definitive contengono le informazioni relative:

(i) all'Attività Sottostante i Certificati emessi;

(ii) alle fonti informative nonché le pagine delle relative agenzie informative come *Refinitiv* e *Bloomberg*, ove disponibili;

(iii) l'indicazione di dove è possibile ottenere le informazioni sulla *performance* passata e futura dell'Attività Sottostante e la sua volatilità.

Le informazioni relative alle Attività Sottostanti sono inoltre disponibili sui maggiori quotidiani economici nazionali (quali "Il Sole 24 Ore" e "MF") e internazionali (e.g. "*Financial Times*") o altre fonti informative quali il sito *internet* dell'emittente delle Azioni o dello *sponsor* degli Indici o del mercato in cui sono scambiate le azioni, gli indici nonché le pagine delle relative agenzie informative come *Refinitiv* e *Bloomberg*, ove disponibili.

Ove venga richiesta l'ammissione alle negoziazioni dei Certificati su un sistema multilaterale di negoziazione la relativa Attività Sottostante deve presentare le caratteristiche indicate dal regolamento del sistema multilaterale di negoziazione.

L'Emittente assume responsabilità solo per quanto attiene all'accuratezza nel riportare nelle Condizioni Definitive le informazioni provenienti da terzi (quali, ad esempio, *sponsor* di un Indice).

Quando l'Attività Sottostante è costituita da un indice di riferimento come definito dal Regolamento (UE) 2016/1011 e successive modifiche (il "***Benchmark Regulation***"), le Condizioni Definitive forniscono le informazioni di cui all'Articolo 29.2 del *Benchmark Regulation*. In particolare, le Condizioni Definitive indicano (i) se l'amministratore dell'Attività Sottostante è incluso nel registro di cui all'Articolo 36 del *Benchmark Regulation* o (ii) se si applicheranno le disposizioni transitorie di cui all'Articolo 51 del *Benchmark Regulation*.

4.10. Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti

Le seguenti previsioni sugli Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti si applicano ai Certificati.

4.10.1. Eventi di Turbativa di Mercato

Se, in relazione ad un'Attività Sottostante, si verifica (a giudizio dell'Agente di Calcolo) un Evento di Turbativa di Mercato, come di seguito definito, in una Data di Osservazione Finale e\o in una Data di Osservazione dell'Evento di Rimborso Anticipato e\o in una Data di Osservazione dell'Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato tale Data di Osservazione Finale e\o Data di Osservazione dell'Evento di Rimborso Anticipato e\o Data di Osservazione dell'Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato sarà posticipata al successivo primo Giorno Lavorativo nel quale non si verifica più l'Evento di Turbativa di Mercato. Qualsiasi data di pagamento relativa alla Data di Osservazione Finale e\o Data di Osservazione dell'Evento di Rimborso Anticipato e\o Data di Osservazione dell'Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato sarà conseguentemente posticipata.

Se si verifica un Evento di Turbativa di Mercato in un giorno incluso nel Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera, tale giorno sarà escluso dal Periodo di Osservazione ai fini dell'Evento Barriera Singola ovvero dell'Evento Barriera Doppia, solo se tale Evento Barriera Singola ovvero Evento Barriera Doppia è stato determinato in conseguenza della turbativa di mercato.

Nel caso in cui l'Evento di Turbativa di Mercato con riferimento alla Data di Osservazione Finale e\o Data di Osservazione dell'Evento di Rimborso Anticipato e\o Data di Osservazione dell'Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato continui per più di 5 (cinque) Giorni Lavorativi consecutivi, il sesto Giorno Lavorativo sarà considerato la Data di Osservazione Finale e\o Data di Osservazione dell'Evento di Rimborso Anticipato e\o Data di Osservazione dell'Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, anche ove in tale data si verifichi un Evento di Turbativa di Mercato, e l'Emittente in buona fede e a sua discrezione, determinerà il Prezzo di Riferimento dell'Attività Sottostante affetta da un Evento di Turbativa in base alle condizioni di mercato prevalenti intorno alle 10.00 a.m. (ora di Milano) di tale sesto giorno.

Nel caso in cui l'Evento di Turbativa di Mercato continui per più di 5 (cinque) Giorni Lavorativi consecutivi, l'Emittente in buona fede ed a sua esclusiva discrezione, potrà determinare se ricorrono le condizioni per la liquidazione anticipata. In tal caso, l'Emittente a sua discrezione potrà determinare il Prezzo di Riferimento dell'Attività Sottostante affetta dall'Evento di Turbativa di Mercato utilizzato per la

determinazione del valore del Certificato in conformità alle prevalenti condizioni di mercato alle 10:00 a.m. (ora di Milano) del sesto giorno sulla base dell'ultimo prezzo di negoziazione immediatamente precedente al verificarsi dell'Evento di Turbativa di Mercato disponibile per l'Emittente, tenendo conto della necessità di preservare l'interesse economico dei Portatori.

In ogni caso, se entro tali 5 Giorni Lavorativi scadono derivati aventi caratteristiche comparabili e sono pagati sulla Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati, il prezzo di liquidazione stabilito dalla Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati per i Contratti Derivati aventi caratteristiche comparabili sarà preso in considerazione nella determinazione del Prezzo di Riferimento dell'Attività Sottostante e la data di scadenza dei Derivati aventi caratteristiche comparabili sarà considerata come Data di Osservazione Finale (ove rilevante) o come Data di Osservazione dell'Importo di Rimborso Anticipato (ove rilevante) o come Data di Data di Osservazione dell'Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato (ove rilevante).

Evento di Turbativa di Mercato significa:

A) <u>in caso di Azione, di Basket di Azioni o Basket Worst Of di Azioni come Attività Sottostante</u>:

- la sospensione o una rilevante restrizione della negoziazione (come determinato dall'Agente di Calcolo) dell'Azione o di una o più Azioni componenti il Basket ovvero il Basket Worst Of nella Borsa Rilevante;
- la sospensione o una rilevante restrizione della negoziazione (come determinato dall'Agente di Calcolo) di un Contratto Derivato connesso all'Azione, o a una o più Azioni componenti il Basket ovvero il Basket Worst Of, sulla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati;
- qualsiasi altro evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare in generale (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità dei partecipanti al mercato, in relazione all'Azione o a una o più Azioni componenti il Basket ovvero il Basket Worst Of di (a) effettuare operazioni su una Borsa Rilevante, ovvero (b) ottenere il valore sull'Azione nella Borsa Rilevante, ovvero (c) ottenere il rispettivo valore di operazioni su Contratti Derivati su o, in relazione a, tale Azione, in ogni altra Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati.
- l'apertura anticipata rispetto al normale orario di apertura della Borsa Rilevante o di qualsiasi Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati. Non si considera Evento di Turbativa di Mercato se l'apertura anticipata è stata annunciata dalla Borsa Rilevante o dalla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati, almeno un'ora prima (a) dell'orario normale di apertura in tale giorno, ovvero (b) se precedente, del termine ultimo, ove applicabile, per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa Rilevante o sulla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati in tale giorno;
- la chiusura anticipata rispetto al normale orario di chiusura della Borsa Rilevante o di qualsiasi Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati. Non si considera Evento di Turbativa di Mercato se la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa Rilevante o dalla rispettiva Borsa di

Negoziazione dei Contratti Derivati, almeno un'ora prima (a) dell'orario normale di chiusura in tale giorno, ovvero (b) se precedente, del termine ultimo, ove applicabile, per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa Rilevante o sulla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati in tale giorno.

B) in caso di Indice come Attività Sottostante:

- la sospensione o una rilevante restrizione (come determinato dall'Agente di Calcolo) delle negoziazioni dei titoli che compongono l'Indice sulla Borsa Rilevante dove tali titoli sono quotati o negoziati;
- la sospensione o una rilevante restrizione (come determinato dall'Agente di Calcolo) delle negoziazioni dei Derivati su ciascuno dei titoli che compongono l'Indice sulla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati;
- qualsiasi altro evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare in generale (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità dei partecipanti al mercato di (a) effettuare operazioni su una Borsa Rilevante, ovvero (b) ottenere il valore dell'Indice nella Borsa Rilevante, ovvero (c) ottenere il rispettivo valore di operazioni su Contratti Derivati su o, in relazione a, tale Indice, in ogni altra Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati.
- l'apertura anticipata rispetto al normale orario di apertura della Borsa Rilevante o di qualsiasi Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati. Non si considera Evento di Turbativa di Mercato se la apertura anticipata è stata annunciata dalla Borsa Rilevante o dalla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati, almeno un'ora prima (a) dell'orario normale di apertura in tale giorno, ovvero (b) se precedente, del termine ultimo, ove applicabile, per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa Rilevante o sulla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati in tale giorno;
- la chiusura anticipata rispetto al normale orario di chiusura della Borsa Rilevante o di qualsiasi Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati. Non si considera Evento di Turbativa di Mercato se la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa Rilevante o dalla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati, almeno un'ora prima (a) dell'orario normale di chiusura in tale giorno, ovvero (b) se precedente, del termine ultimo, ove applicabile, per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa Rilevante o sulla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati in tale giorno.

C) in caso di ETF, di Basket di ETF o Basket Worst Of di ETF come Attività Sottostante:

- la mancata pubblicazione e\o il mancato calcolo del NAV dell'ETF da parte della società di gestione del singolo ETF o di uno o più ETF componenti il Basket ovvero il Basket Worst Of;

- la chiusura, la fusione o l'insolvenza dell'ETF o di uno o più ETF componenti il Basket ovvero il Basket Worst Of;
- la sospensione o una rilevante restrizione (come determinato dall'Agente di Calcolo) delle negoziazioni di titoli e altri strumenti finanziari che costituiscono un fattore rilevante per il calcolo del NAV dell'ETF o di uno o più ETF componenti il Basket ovvero il Basket Worst Of sulla rispettiva Borsa Rilevante dove tali titoli o strumenti finanziari sono quotati o negoziati;
- qualsiasi altro evento per cui non sia disponibile in maniera attendibile il NAV dell'ETF o di uno o più ETF componenti il Basket ovvero il Basket Worst Of;
- la sospensione o una rilevante restrizione (come determinato dall'Agente di Calcolo) della negoziazione dell'ETF o di uno o più ETF componenti il Basket ovvero il Basket Worst Of nella Borsa Rilevante;
- la sospensione o una rilevante restrizione (come determinato dall'Agente di Calcolo) della negoziazione di un contratto di opzione sull'ETF o su uno o più ETF componenti il Basket ovvero il Basket Worst Of nella relativa Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati;
- qualsiasi altro evento tale da precludere il calcolo o da causare la sospensione o l'interruzione della pubblicazione del prezzo dell'asta di chiusura relativo all'ETF o di uno o più ETF componenti il Basket ovvero il Basket Worst Of sulla Borsa Rilevante;
- l'apertura anticipata rispetto al normale orario di apertura della Borsa Rilevante o di qualsiasi Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati. Non si considera Evento di Turbativa di Mercato se la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa Rilevante o dalla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati, almeno un'ora prima (a) dell'orario normale di chiusura in tale giorno, ovvero (b) se precedente, del termine ultimo, ove applicabile, per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa Rilevante o sulla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati in tale giorno;
- la chiusura anticipata rispetto al normale orario di chiusura della Borsa Rilevante o di qualsiasi Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati. Non si considera Evento di Turbativa di Mercato se la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa Rilevante o dalla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati, almeno un'ora prima (a) dell'orario normale di chiusura in tale giorno, ovvero (b) se precedente, del termine ultimo, ove applicabile, per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa Rilevante o sulla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati in tale giorno.

Gli Eventi di Turbativa di Mercato precedentemente riportati si intendono a titolo esemplificativo e non esaustivo.

<u>Eventi di Turbativa di Mercato relativi alle Attività Sottostanti verificatisi in una Data di Osservazione Iniziale</u>

Ai fini del presente paragrafo, per Eventi di Turbativa di Mercato verificatisi in una Data di Osservazione Iniziale, devono intendersi il verificarsi, in relazione ad una Attività Sottostante, di un Evento di Turbativa di

Mercato previsto al presente paragrafo 4.10.1 "*Eventi di Turbativa di Mercato*" in una Data di Osservazione Iniziale.

In tal caso:

(i) qualora la Data di Osservazione Iniziale sia antecedente alla Data di Emissione, per Data di Osservazione Iniziale si deve intendere il primo Giorno Lavorativo in cui non sussista un Evento di Turbativa di Mercato successivo alla Data di Osservazione Iniziale originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui in tutti i Giorni Lavorativi successivi alla Data di Osservazione Iniziale originariamente prevista, e fino alla Data di Emissione esclusa, sussista un Evento di Turbativa di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive;

(ii) qualora la Data di Osservazione Iniziale cada nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente o coincida o sia successiva alla Data di Emissione, per Data di Osservazione Iniziale si deve intendere il primo Giorno Lavorativo in cui non sussista un Evento di Turbativa di Mercato successivo alla Data di Osservazione Iniziale originariamente prevista.

Qualora anche in tale Data di Osservazione Iniziale l'Evento di Turbativa di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agisce in buona fede, determina il valore ai fini del calcolo del Prezzo di Riferimento dell'Attività Sottostante alla Data di Osservazione Iniziale, (a) sulla base dei prezzi registrati dall'Attività Sottostante nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dell'Evento di Turbativa di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Turbativa di Mercato ha avuto sul valore della medesima Attività Sottostante, ovvero (b) secondo la ragionevole prassi del mercato.

4.10.2. Eventi Rilevanti

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia oggetto di un Evento Rilevante, l'Agente di Calcolo procede ad effettuare, se necessari, interventi volti a far sì che il valore economico dei Certificati a seguito dell'Evento Rilevante rimanga, per quanto possibile, uguale a quello che i Certificati avevano prima del verificarsi dell'Evento Rilevante.

L'Emittente provvede ad informare i Portatori dei Certificati della necessità di apportare le suddette rettifiche pubblicando apposito avviso sul proprio sito *web* all'indirizzo https:\\sellagroup.eu\certificati.

Qualora si sia verificato un Evento Rilevante i cui effetti distorsivi non possano essere neutralizzati mediante appropriate rettifiche, l'Emittente procede ad estinguere anticipatamente i Certificati, provvedendo al pagamento del ragionevole valore di mercato di un Certificato, come determinato dall'Agente di Calcolo che agisce in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, tenendo conto principalmente dei prezzi fatti registrare dall'Attività Sottostante, negli otto giorni precedenti la data di efficacia dell'evento, liberandosi in tal modo dagli obblighi contrattuali derivanti dagli stessi Certificati.

In caso di Indice come Attività Sottostante

(i) La base per il calcolo dell'Importo di Rimborso e\o dell'Importo di Rimborso Anticipato dipende dal valore dell'Indice, così come determinato dallo *sponsor* dell'Indice, sulla base del rispettivo metodo di calcolo. Tale valore è determinato e pubblicato dal rispettivo *sponsor* dell'Indice o, ove applicabile, dall'agente per il calcolo dell'Indice, così come definiti nelle Condizioni Definitive.

(ii) Cambiamenti nelle modalità di calcolo dell'Indice, nella sua composizione e\o nel valore dei prezzi dei titoli sulla base dei quali tale Indice è calcolato, non sono qualificabili come eventi rilevanti per la determinazione dell'Importo di Rimborso e\o dell'Importo di Rimborso Anticipato, salvo che le modifiche effettuate o la nuova modalità di calcolo dell'Indice risultanti dal cambiamento (inclusa ogni rettifica), non siano più confrontabili con la precedente modalità di calcolo, secondo la ragionevole valutazione dell'Agente di Calcolo. Nel valutare la necessità di una rettifica, l'Agente di Calcolo tiene in considerazione le rettifiche nei Contratti Derivati ove presenti legati all'Indice al momento applicate dalla Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati. L'Agente di Calcolo si impegna ad assicurare che la posizione economica del Portatore rimanga il più possibile immutata. Qualsiasi rettifica viene fatta dall'Agente di Calcolo considerando la scadenza dei Certificati e il più recente prezzo disponibile per l'Attività Sottostante. Se l'Agente di Calcolo determina che, ai sensi delle regole della Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati, i Contratti Derivati oggetto dell'Indice non saranno soggetti ad alcuna modifica, le condizioni dei Certificati rimangono immutate. Si può adottare una rettifica nella determinazione dell'Importo di Rimborso e\o dell'Importo di Rimborso Anticipato se il calcolo o la pubblicazione dell'Indice viene cancellata o sostituita da un altro Indice. Il metodo di rettifica per il calcolo dell'Importo di Rimborso e\o dell'Importo di Rimborso Anticipato e il momento dell'applicazione iniziale viene pubblicato, almeno due giorni di mercato aperto prima della data di efficacia, sul sito *web* dell'Emittente all'indirizzo https:\\sellagroup.eu\certificati.

(iii) Se il calcolo o la pubblicazione dell'Indice, viene in qualsiasi momento cancellata e\o sostituita da un altro Indice, l'Agente di Calcolo può, secondo la sua ragionevole discrezione e in buona fede, stabilire quale Indice (l'"Indice Sostitutivo") utilizzare in futuro come base per il calcolo dell'Importo di Rimborso e\o dell'Importo di Rimborso Anticipato, rettificando di conseguenza, ove applicabile, il metodo o la formula di calcolo dell'Importo di Rimborso e\o dell'Importo di Rimborso Anticipato. L'Indice Sostitutivo e il momento a partire dal quale tale sostituzione è efficace vengono pubblicati (almeno due giorni di mercato aperto prima della data di efficacia) sul sito *web* dell'Emittente all'indirizzo https:\\sellagroup.eu\certificati. Dal primo utilizzo dell'Indice Sostitutivo, qualsiasi riferimento all'Indice nella relativa documentazione dei Certificati, viene letto come facente riferimento all'Indice Sostitutivo mantenendo invariata la posizione dei portatori.

(iv) Se l'Indice non viene più calcolato o pubblicato dal relativo *sponsor* dell'Indice ma da un altro soggetto, società o istituzione (il "Nuovo Sponsor dell'Indice"), allora l'Agente di Calcolo calcola l'Importo di Rimborso e\o l'Importo di Rimborso Anticipato sulla base dell'Indice così come calcolato e pubblicato dal Nuovo Sponsor dell'Indice. Se l'Indice non viene più calcolato o pubblicato dal relativo Agente per il Calcolo

dell'Indice ma da un altro soggetto, società o istituzione (il "Nuovo Agente per il Calcolo dell'Indice"), allora l'Agente di Calcolo calcola l'Importo di Rimborso e\o l'Importo di Rimborso Anticipato sulla base dell'Indice così come calcolato dal Nuovo Agente per il Calcolo dell'Indice.

(v) Nel caso in cui l'Agente di Calcolo pervenga alla conclusione che nessuna ragionevole rettifica può essere effettuata per tener conto delle modifiche nel metodo di determinazione dell'Indice, o nel caso in cui non dovesse essere più disponibile l'Indice Sostitutivo sulla base delle valutazioni dell'Agente di Calcolo, l'Emittente ha il diritto di liquidare anticipatamente i Certificati dandone avviso sul sito *web* dell'Emittente all'indirizzo https:\\sellagroup.eu\certificati. La cessazione ha effetto al momento dell'annuncio.

L'avviso contiene il ragionevole valore di mercato di un Certificato (l'Ammontare di Cessazione) determinato dall'Agente di Calcolo secondo la propria buona fede e sua discrezione, nel giorno scelto dall'Emittente in buona fede e a sua discrezione e tenendo in considerazione l'evento rilevante, nonché la data in cui tale importo viene liquidato.

In caso di Azione, di Basket di Azioni o Basket Worst Of di Azioni come Attività Sottostante

(i) L'Agente di Calcolo è autorizzato, a sua ragionevole discrezione, ad apportare rettifiche per la determinazione dell'Importo Rimborso e\o dell'Importo di Rimborso Anticipato al verificarsi dei seguenti eventi:

- la società che ha emesso l'Attività Sottostante o un terzo attui una misura, basata sul cambiamento della situazione legale - economica, in particolare un cambiamento negli assets o nel capitale della società, che potrebbe avere effetto sull'Attività Sottostante, a discrezione dell'Agente di Calcolo (ad esempio aumento di capitale a fronte di conferimenti in denaro, emissione di titoli con opzioni o diritti di conversione in azioni, aumento di capitale con fondi sociali, distribuzione di dividendi speciali, frazionamento azionario, fusioni, liquidazioni, nazionalizzazioni, offerte pubbliche); oppure
- la Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati effettua una cessazione anticipata dei rispettivi Contratti Derivati in circolazione legati all'Attività Sottostante, oppure
- la Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati effettua una modifica dei rispettivi Contratti Derivati legati all'Attività Sottostante.

Quando si determina la necessità di una rettifica, l'Agente di Calcolo tiene in considerazione la modifica dei rispettivi Contratti Derivati, ove presenti, legati all'Attività Sottostante al momento effettuata sulla Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati, compatibilmente con la prassi internazionale. Per le Azioni per le quali non esistono Contratti Derivati negoziati su mercati regolamentati, le rettifiche vengono apportate secondo la migliore prassi del mercato internazionale.

L'Agente di Calcolo si impegna ad assicurare che la posizione economica del Portatore rimanga immutata il più possibile. Qualsiasi modifica viene fatta dall'Agente di Calcolo considerando la scadenza dei Certificati e il più recente prezzo disponibile per l'Attività Sottostante. Se l'Agente di Calcolo determina che,

ai sensi delle regole della Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati, i Contratti Derivati oggetto dell'Attività Sottostante non sono soggetti ad alcuna modifica, le condizioni dei Certificati rimangono immutate. Il metodo di rettifica per calcolare l'Importo di Rimborso e\o dell'Importo di Rimborso Anticipato e il momento a partire dal quale si applica vengono pubblicati (almeno due giorni di mercato aperto prima della data di efficacia) sul sito *web* dell'Emittente all'indirizzo https:\\sellagroup.eu\certificati.

(ii) Nel caso in cui:

- la quotazione dell'Attività Sottostante sulla Borsa Rilevante sia discontinua e non possa essere determinata nessuna Borsa Rilevante Sostitutiva o Borsa di Negoziazione Sostitutiva dei Contratti Derivati; oppure
- l'Agente di Calcolo pervenga alla conclusione che nessuna ragionevole rettifica possa essere presa per tener conto della misura presa dalla società che ha emesso l'Attività Sottostante o dalla rilevante terza parte,

l'Emittente ha il diritto di liquidare anticipatamente i Certificati dandone avviso sul sito *web* dell'Emittente all'indirizzo https:\\sellagroup.eu\certificati. La cessazione ha effetto al momento dell'annuncio.

Se l'Azione è uno dei componenti il Basket ovvero il Basket Worst Of, l'Agente per il Calcolo può sostituire l'Azione con un titolo azionario sostitutivo oppure, a propria ragionevole discrezione, può eliminare l'Azione e, ove rilevante, ridistribuire i pesi attribuiti a ciascuna Azione del Basket ovvero del Basket Worst Of di Azioni. Tuttavia, nel caso in cui le ipotesi descritte sopra si verifichino in relazione alla maggioranza delle Azioni componenti il Basket ovvero il Basket Worst Of di Azioni, l'Emittente ha il diritto di liquidare anticipatamente i Certificati dandone avviso sul sito *web* dell'Emittente all'indirizzo https:\\sellagroup.eu\certificati. La cessazione ha effetto al momento dell'annuncio.

L'avviso contiene il ragionevole valore di mercato di un Certificato (l'Ammontare di Cessazione) determinato dall'Agente di Calcolo secondo la propria buona fede e sua discrezione, nel giorno scelto dall'Emittente in buona fede ed a sua discrezione e tenendo in considerazione l'evento rilevante, nonché la data in cui tale importo viene liquidato.

Qualora in futuro il mercato su cui è quotata l'Azione venisse gestito da un soggetto diverso da quello che lo gestiva al momento dell'emissione dei Certificati, i valori dell'Azione resi noti dal nuovo soggetto saranno vincolanti per la determinazione dell'importo da corrispondere al Portatore. Tuttavia, ove l'Azione dovesse essere quotata su mercati diversi da quello gestito dal nuovo soggetto, l'Agente di Calcolo potrà scegliere come Borsa Rilevante quella in cui è garantita la maggiore liquidità dell'Azione. Tutte le comunicazioni in merito vengono effettuate dall'Agente di Calcolo sul sito *web* dell'Emittente all'indirizzo https:\\sellagroup.eu\certificati.

In caso di ETF, di Basket di ETF o Basket Worst Of di ETF come Attività Sottostante

(i) una modifica rilevante di qualunque disposizione contenuta in qualunque documento dell'ETF, o altro documento che specifichi i termini e le condizioni e gli obiettivi dell'ETF e che potrebbe influire negativamente, secondo la ragionevole opinione dell'Agente di Calcolo in buona fede e secondo la prassi di mercato, sulla capacità dell'Emittente, di adempiere ai propri obblighi ai sensi delle obbligazioni relative ai Certificati e\o sulla capacità dell'Emittente o della Controparte di Copertura di adempiere ai propri obblighi relativi alle posizioni di copertura. Tali modifiche riguardano situazioni oggettivamente rilevanti quali, a titolo esemplificativo, (a) un cambiamento nel profilo di rischio dell'ETF; (b) una modifica degli obiettivi di investimento, dei limiti agli investimenti o della strategia di investimento dell'ETF; (c) un cambiamento nella valuta della quota dell'ETF; (d) una modifica del metodo utilizzato per il calcolo del NAV dell'ETF; (e) un cambiamento nel calendario delle negoziazioni per la sottoscrizione, il rimborso o il trasferimento delle rispettive quote di ETF; (f) altre modifiche o situazioni analoghe o che possano avere un impatto simile;

(ii) le richieste di rimborso, sottoscrizione o trasferimento dell'ETF non vengono eseguite o vengono eseguite solo parzialmente;

(iii) un ETF o qualunque soggetto terzo imponga una limitazione, un onere, una commissione, imposte o provvigioni in relazione alla vendita o acquisto, sottoscrizione o rimborso delle rispettive quote (nuove o diverse dalle restrizioni, commissioni, provvigioni ed oneri esistenti al momento in cui l'ETF viene definito come Attività Sottostante);

(iv) la società di gestione o l'agente amministrativo o l'agente per il calcolo o lo *sponsor* dell'ETF non pubblicano il NAV dell'ETF come previsto e\o in conformità alle rispettive prassi ed alle disposizioni più dettagliatamente descritte nei documenti dell'ETF;

(v) un cambiamento nei documenti costitutivi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'atto costitutivo o lo statuto) o nella struttura societaria dell'ETF;

(vi) qualunque cambiamento nel trattamento legale, contabile, fiscale, normativo o di vigilanza in relazione all'ETF o alla rispettiva società di gestione; oppure la sospensione, cancellazione, mancato ottenimento o revoca della registrazione dell'ETF o della società di gestione; oppure la revoca di una autorizzazione o licenza rilevanti da parte di una autorità competente in relazione all'ETF o alla società di gestione; oppure l'ETF o la società di gestione o un altro service provider dell'ETF sia oggetto di indagini, procedimenti legali o contenziosi da parte di una autorità giudiziaria o regolamentare, sia soggetto ad una condanna legalmente vincolante da parte di un tribunale o ad una sentenza vincolante dell'ente normativo responsabile in relazione alle attività connesse all'ETF o del suo personale chiave, a causa di illecito, violazione di qualunque norma o regolamento o per altre cause;

(vii) il verificarsi di un evento di fusione di un ETF che comporti, in relazione all'ETF o al suo gestore degli investimenti (a) un impegno irrevocabile a trasferire tutte le relative quote dell'ETF o quote in circolazione; e\o (b) un consolidamento, unione o fusione di tale ETF o di tale gestore degli investimenti con o in un altro

fondo o gestore degli investimenti, salvo per un consolidamento, unione o fusione in cui tale ETF o il suo gestore degli investimenti continuino ad essere l'ETF o il gestore degli investimenti, a seconda del caso; e\o (c) una offerta di acquisto per tale ETF o gestore degli investimenti che comporti un trasferimento di, o un impegno irrevocabile a trasferire, tutte le relative quote dell'ETF o tutte le quote di tale gestore degli investimenti (salvo il caso di quote dell'ETF e\o quote già possedute o controllate dall'offerente);

(viii) una violazione degli obiettivi di investimento o dei limiti agli investimenti dell'ETF (come definito nei documenti dell'ETF), laddove tale violazione, secondo il ragionevole parere dell'Agente di Calcolo, sia di natura rilevante; oppure una violazione delle leggi o delle normative applicabili da parte dell'ETF o gestore degli investimenti;

(ix) un cambiamento nelle leggi e nella normativa o nella relativa applicazione o interpretazione, formale o informale, in base al quale diverrebbe illegale o non attuabile per l'Emittente o per la Controparte di Copertura mantenere le posizioni di copertura;

(x) l'Emittente o la Controparte di Copertura sarebbero tenuti, ai sensi di qualunque normativa contabile o di altra natura applicabile, a consolidare in bilancio l'ETF, in conseguenza della detenzione o dell'acquisizione delle posizioni di copertura;

(xi) l'Emittente o la Controparte di Copertura non sono in grado di, ovvero non è attuabile per essi, dopo aver fatto quanto commercialmente possibile, (a) acquisire, costituire, ricostituire, sostituire, mantenere, sciogliere o alienare qualunque operazione o attività che ritenga necessaria od opportuna per coprire il rischio di prezzo relativo ad un ETF, o stipulare ed adempiere ai propri obblighi in relazione alle proprie posizioni di copertura, oppure (b) realizzare, recuperare o versare i proventi di qualunque di tali operazioni o attività, ivi compreso, a titolo di esempio, nel caso in cui tale incapacità o inattuabilità derivino da (1) qualunque restrizione o aumento degli oneri o delle commissioni imposti dal relativo ETF e che influiscano sulla capacità di un investitore di rimborsare tali quote di fondi, in tutto o in parte, ovvero su qualunque capacità, nuova o esistente, di un investitore di effettuare investimenti nuovi o aggiuntivi in tali quote, oppure (2) qualunque rimborso obbligatorio, in tutto o in parte, di tali quote imposto dal relativo ETF (ad eccezione, in ciascun caso, di qualunque restrizione in essere al momento in cui l'ETF viene definito come Attività Sottostante);

(xii) qualunque evento o circostanza che comporti o possa comportare: (a) la sospensione dell'emissione di ulteriori quote o la sospensione del rimborso delle quote esistenti; oppure (b) la riduzione del numero di quote detenute, o che possano essere detenute, da parte di un investitore nell'ETF per cause che esulano dal controllo di tale investitore; oppure (c) i proventi dai rimborsi delle rispettive quote sono pagati in natura anziché in contanti; oppure (d) la creazione di qualunque quota "*side-pocket*" per attività segregate;

(xiii) l'agente amministrativo, la società di revisione, la società di gestione, il gestore degli investimenti, l'agente per il calcolo, lo *sponsor* e\o qualunque altro *service provider* in relazione all'ETF cessano di agire in tale capacità oppure qualunque approvazione, registrazione, autorizzazione o licenza in relazione all'ETF viene ritirato da una autorità regolamentare, a seconda del caso, e, secondo la ragionevole opinione

dell'Agente di Calcolo, non è stato immediatamente nominato un sostituto avente medesime caratteristiche di affidabilità e professionalità;

(xiv) l'introduzione di un concordato, procedimento fallimentare o insolvenza, scissione, riclassificazione di un ETF o il consolidamento con un altro ETF (es. il cambiamento della classe di quote dell'ETF o la fusione dell'ETF);

(xv) sono state date disposizioni o è stata approvata una delibera per liquidare o sciogliere, o chiudere, o altro evento che abbia un effetto analogo, il rispettivo ETF o la sua classe di quote;

(xvi) vi è una modifica nella interpretazione ufficiale o nell'applicazione di qualunque legge o normativa fiscale che ha un effetto negativo, secondo la ragionevole opinione dell'Agente di Calcolo, sull'Emittente ovvero su un detentore delle rispettive quote;

(xvii) il rispettivo ETF effettua una distribuzione dei proventi che non è conforme alla sua prassi normale;

(xviii) una modifica o un cambiamento nella politica di investimento o di distribuzione dell'ETF che potrebbe avere un effetto negativo rilevante sulla capacità dell'Emittente di coprire i propri obblighi ai sensi delle obbligazioni relative ai Certificati e\o sulla capacità dell'Emittente o della Controparte di Copertura di adempiere ai propri obblighi relativi alle posizioni di copertura;

(xix) una società di gestione, gestore degli investimenti o ETF risulta in violazione rilevante di qualunque dei propri accordi esistenti con l'Emittente o con la Controparte di Copertura oppure il collocamento delle quote dell'ETF viene terminato, oppure la retrocessione pagabile sulle quote dell'ETF viene ridotta;

(xx) non vengono tempestivamente fornite all'Agente di Calcolo le informazioni da quest'ultimo ritenute ragionevolmente necessarie a determinare la conformità con la politica di investimento dell'ETF;

(xxi) un gestore degli investimenti o ETF non forniscano all'Agente di Calcolo le relazioni annuali certificate e le eventuali relazioni semestrali non appena ragionevolmente possibile a seguito di una richiesta da parte dello stesso;

(xxii) si verifica un qualunque evento che, laddove l'Emittente e\o qualunque società dallo stesso controllata o allo stesso collegata detenessero, acquistassero o vendessero quote dell'ETF, avrebbe l'effetto di (a) imporre all'Emittente e\o a qualunque società dallo stesso controllata o allo stesso collegata, una riserva, un deposito speciale o altro requisito analogo che non esisteva al momento in cui l'ETF veniva definito come Attività Sottostante oppure (b) influire su o modificare l'importo di capitale regolamentare esistente al momento in cui l'ETF veniva definito come Attività Sottostante che dovrebbe essere mantenuto dall'Emittente e\o da qualunque società dallo stesso controllata o allo stesso collegata in relazione a qualunque accordo di copertura effettuato dall'Emittente e\o da qualunque società dallo stesso controllata o allo stesso collegata;

(xxiii) il verificarsi di un Evento di Volatilità, cioè la volatilità realizzata $\sigma(t)$ di un ETF eccede il rispettivo Livello Massimo di Volatilità specificato nelle Condizioni Definitive; in ogni data di valutazione la volatilità

realizzata viene calcolata sulla base dei rendimenti logaritmici giornalieri del valore dell'ETF nelle n date di valutazione immediatamente precedenti la data di valutazione t secondo la seguente formula:

$$\sigma(t) = \sqrt{\frac{\sum_{p=1}^{n}\left(Ln\left[\frac{NAV(t-p)}{NAV(t-p-1)}\right]\right)^2 - \frac{1}{n}\left(\sum_{p=1}^{n} Ln\left[\frac{NAV(t-p)}{NAV(t-p-1)}\right]\right)^2}{n-1}} \times \sqrt{252}$$

dove:

• "t" è la data di valutazione in cui viene calcolata la volatilità realizzata;

• "NAV(t – p)" è il valore del Fondo o ETF nella p-esima data antecedente la data di valutazione t;

• "Ln[x]" denota il logaritmo naturale di x;

• "n" è il Numero di Giorni di Osservazione della Volatilità specificato nelle Condizioni Definitive;

(xxiv) il verificarsi di una revoca della quotazione in borsa che comporti per l'ETF la cessazione attuale o futura dell'ammissione, negoziazione o quotazione su una borsa valori, ad un sistema di quotazione o ad un sistema di negoziazione, dell'ETF per qualsivoglia motivo (diverso da un evento di fusione dell'ETF) e tale ETF non venga immediatamente ammesso, negoziato o quotato nuovamente su una borsa valori, su un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione accettabile dall'Agente di Calcolo;

(xxv) qualunque altro evento che potrebbe avere un effetto negativo rilevante e non solamente temporaneo sul rispettivo valore dell'ETF oppure sulla capacità dell'Emittente di coprire i propri obblighi ai sensi delle obbligazioni relative ai Certificati e\o sulla capacità dell'Emittente o della Controparte di Copertura di adempiere ai propri obblighi relativi alle posizioni di copertura;

l'Agente di Calcolo può secondo la sua ragionevole discrezione e in buona fede:

(1) valutare la necessità di una rettifica. L'Agente di Calcolo si impegna ad assicurare che la posizione economica del Portatore rimanga il più possibile immutata. Qualsiasi rettifica viene fatta dall'Agente di Calcolo considerando la scadenza dei Certificati e il più recente valore disponibile per l'ETF;

(2) scegliere un altro ETF (l'ETF Sostitutivo) da utilizzare in futuro come base per il calcolo dell'Importo di Rimborso e\o dell'Importo di Rimborso Anticipato, rettificando di conseguenza, ove applicabile, il metodo o la formula di calcolo dell'Importo di Rimborso e\o dell'Importo di Rimborso Anticipato. L'ETF Sostitutivo e il momento a partire dal quale tale sostituzione è efficace sono pubblicati sul sito *web* dell'Emittente all'indirizzo https:\\sellagroup.eu\certificati. Dal primo utilizzo dell'ETF Sostitutivo, qualsiasi riferimento all'ETF nella relativa documentazione dei Certificati, sarà letto come facente riferimento all'ETF Sostitutivo, mantenendo invariata la posizione dei portatori;

(3) pervenire alla conclusione che nessuna ragionevole rettifica può essere effettuata per tener conto degli eventi descritti sopra, o nel caso in cui non dovesse essere più disponibile l'ETF Sostitutivo sulla base delle valutazioni dell'Agente di Calcolo, l'Emittente ha il diritto di liquidare anticipatamente i Certificati dandone

avviso sul sito *web* dell'Emittente all'indirizzo https:\\sellagroup.eu\certificati. La cessazione ha effetto al momento dell'annuncio.

Se l'ETF è uno dei componenti il Basket ovvero il Basket Worst Of di ETF, l'Agente per il Calcolo può sostituire l'ETF con un titolo azionario sostitutivo oppure, a propria ragionevole discrezione, può eliminare l'ETF e, ove rilevante, ridistribuire i pesi attribuiti a ciascun ETF del Basket ovvero del Basket Worst Of di ETF. Tuttavia, nel caso in cui le ipotesi descritte sopra si verifichino in relazione alla maggioranza degli ETF componenti il Basket ovvero il Basket Worst Of di ETF, l'Emittente ha il diritto di liquidare anticipatamente i Certificati dandone avviso sul sito *web* dell'Emittente all'indirizzo https:\\sellagroup.eu\certificati. La cessazione ha effetto al momento dell'annuncio.

L'avviso contiene il ragionevole valore di mercato di un Certificato (l'Ammontare di Cessazione) determinato dall'Agente di Calcolo secondo la propria buona fede e sua discrezione, nel giorno scelto dall'Emittente in buona fede ed a sua discrezione e tenendo in considerazione l'evento rilevante, nonché la data in cui tale importo viene liquidato.

Le Condizioni Definitive possono indicare ulteriori dettagli relativi agli Eventi Rilevanti e modalità di rettifica.

In relazione ai Certificati computati ai sensi della Normativa sui Requisiti MREL, la loro estinzione anticipata è subordinata al rispetto della normativa tempo per tempo applicabile, ed in particolare a quanto previsto ai sensi della Normativa sui Requisiti MREL (incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'aver ottenuto la previa autorizzazione dall'Autorità di Risoluzione, ove previsto).

4.11 Data di scadenza e modalità di rimborso degli strumenti finanziari

La Data di Scadenza di ciascuna Serie di Certificati è indicata nelle Condizioni Definitive.

L'esercizio dei Certificati alla Data di Scadenza è automatico.

I Certificati possono inoltre prevedere, se indicato nelle Condizioni Definitive, la caratteristica *Autocallable*, in base alla quale, al verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato, i Certificati scadono anteriormente rispetto alla loro scadenza naturale ed al Portatore viene riconosciuto un Importo di Rimborso Anticipato alla Data di Rimborso Anticipato.

I Certificati sono di stile europeo e, salvo quanto illustrato in termini di *Autocallable*, non possono essere esercitati se non alla scadenza.

In relazione ai Certificati computabili secondo quanto previsto dalla Normativa sui Requisiti MREL, le Condizioni Definitive possono prevedere la facoltà dell'Emittente di estinguere anticipatamente tali Certificati al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL (come di seguito definito).

Si precisa che un "Evento che Esclude la Qualificazione MREL" indica che in ogni momento, tutto o parte del Valore Nominale complessivo in circolazione di una Serie di Certificati sia escluso o sarà escluso,

totalmente o parzialmente dalle passività ammissibili disponibili per soddisfare la Normativa sui Requisiti MREL.

Fermo restando quanto sopra si specifica che, al contrario, non può ritenersi verificato un Evento che Esclude la Qualificazione MREL se l'esclusione di tutti o alcuni Certificati di una Serie dall'applicazione della Normativa sui Requisiti MREL è dovuta: (a) al fatto che la durata residua dei Certificati risulti comunque inferiore alla durata prevista dalla Normativa sui Requisiti MREL; (b) al fatto che i Certificati superino i limiti stabiliti da talune eccezioni previste dalla normativa applicabile in deroga ai requisiti generali per la qualificazione dei Certificati come passività ammissibili; o (c) al riacquisto dei medesimi da parte o per conto dell'Emittente o dovuta al riacquisto degli stessi che sia direttamente o indirettamente finanziato dall'Emittente.

L'Emittente provvede ad indicare nelle relative Condizioni Definitive la presenza o meno di una facoltà di rimborso anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL in capo all'Emittente.

Nel caso in cui l'Emittente eserciti la predetta facoltà, il medesimo provvede alla pubblicazione, sul proprio sito *web* all'indirizzo https:\\sellagroup.eu\certificati, di un Avviso con cui informa gli investitori circa l'esercizio della facoltà di esercizio anticipato entro il termine del Preavviso, indicato nelle Condizioni Definitive. I Certificati vengono rimborsati mediante corresponsione di un importo determinato dall'Agente di Calcolo attenendosi al principio di buona fede ed alla migliore prassi di mercato. Nelle Condizioni Definitive vengono indicate le modalità di determinazione del valore di mercato in relazione alla predetta ipotesi di estinzione anticipata dei Certificati.

Inoltre, ai sensi della Nuova Normativa Europea in Materia Bancaria, il rimborso anticipato o il riacquisto dei Certificati idonei ad essere qualificati come passività ammissibili per soddisfare la Normativa sui Requisiti MREL è soggetto alla preventiva approvazione da parte della Autorità Competente ove ciò sia richiesto dalla normativa di volta in volta vigente.

In nessun caso l'esercizio dei Certificati comporta la consegna fisica dell'Attività Sottostante. Il pagamento dell'Importo di Rimborso ovvero dell'Importo di Rimborso Anticipato, se positivi, è effettuato dall'Emittente accreditando o trasferendo l'importo sul conto del Portatore.

4.12 Rappresentanza dei Portatori

Non è prevista alcuna forma di rappresentanza organizzata dei possessori dei Certificati, in relazione alla natura degli strumenti finanziari offerti, ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 e successive modifiche e\o integrazioni.

4.13 Delibere, autorizzazioni e approvazioni

Il Programma a cui si riferisce la presente Nota Informativa è stato oggetto di delibera in data 8 agosto 2025 da parte del Consiglio di amministrazione dell'Emittente.

4.14 Data di Emissione degli strumenti finanziari

La Data di Emissione delle singole Serie di Certificati è indicata nelle relative Condizioni Definitive.

4.15 Eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari

Non sono previste restrizioni alla libera trasferibilità dei Certificati in Italia, salvo le disposizioni della vigente normativa applicabile.

I Certificati non sono stati né saranno registrati ai sensi del *Securities Act*, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone (gli "**Stati**") o in qualunque altro paese nel quale l'offerta dei Certificati non sia consentita in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle autorità competenti (gli "**Altri Stati**") e nei confronti di alcun soggetto residente nei medesimi Stati o Altri Stati e non possono conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati o negli Altri Stati o a soggetti residenti nei medesimi.

I Certificati non possono essere venduti o proposti in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "*Public Offers of Securities Regulations 1995*" ed alle disposizioni applicabili del "FSMA 2000". Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal "FSMA 2000".

Ogni adesione all'Offerta posta in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra è considerata non valida.

I Certificati non possono essere acquistati, venduti, intermediati ovvero negoziati in violazione dei divieti imposti dal Regolamento (UE) 833\2014 (come successivamente modificato e integrato) concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. In aggiunta, ai sensi dell'art. 1 *sexvicies* del Regolamento (CE) n. 765/2006, come integrato dal Regolamento (UE) 2022/577, medesime restrizioni devono vedersi applicate a qualsiasi cittadino bielorusso o persona fisica residente in Bielorussia o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Bielorussia.

L'Emittente non assume alcun impegno al riacquisto dei Certificati in contropartita diretta dall'investitore qualora sul sistema multilaterale di negoziazione su cui i Certificati sono ammessi a negoziazione l'investitore non possa concludere operazioni di disinvestimento (per esempio, nel caso di ordini per quantitativi inferiori al lotto minimo).

4.16 Regime fiscale

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, previsti da norme italiane o straniere, che si applichino ai pagamenti effettuati ai sensi dei Certificati, sono ad esclusivo carico dell'investitore. Di conseguenza, qualora disposizioni di legge prevedano l'applicazione di ritenute fiscali o altri prelievi alla fonte su tali pagamenti,

gli investitori riceveranno un importo inferiore a quello a cui avrebbero avuto diritto quale pagamento relativo ai Certificati.

Le informazioni di seguito riportate riassumono la legislazione italiana e l'attuale prevalente prassi interpretativa relativamente al regime fiscale applicabile ai Certificati. La presente sezione non forma parte dei termini e delle condizioni che regolano i Certificati. Le indicazioni di seguito riportate si basano sulle leggi vigenti in Italia alla data di redazione della presente Nota Informativa come interpretate sulla scorta dell'attuale prassi erariale nonché della dottrina prevalente e sono soggette ad ogni variazione intervenuta dopo tale data che potrebbe avere anche effetto retroattivo. Il seguente paragrafo non intende offrire un quadro completo ed esaustivo di tutti i profili fiscali che potrebbero rilevare al fine di valutare la sottoscrizione, l'acquisto, il possesso o la cessione dei Certificati. Non è altresì descritto il regime fiscale applicabile a tutte le possibili categorie di investitori, alcuni dei quali potrebbero essere soggetti a regimi speciali. I potenziali investitori sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti fiscali per valutare accuratamente le conseguenze che possono derivare dalla sottoscrizione, dall'acquisto, dal possesso e dalla cessione dei Certificati.

Imposte dirette

Tipologia di investitore

1. Soggetto non esercente attività d'impresa: Ai sensi dell'articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 ("TUIR"), e degli articoli da 5 a 7 del Decreto Legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 ("Decreto n. 461") e successive modificazioni, qualora l'investitore sia residente in Italia e sia (i) una persona fisica che non svolga un'attività d'impresa alla quale i Certificati siano connessi; (ii) una società di persone o un'associazione di cui all'articolo 5 del TUIR, che non svolga attività commerciale (con esclusione delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e di quelle ad esse equiparate); (iii) un ente privato o pubblico, diverso dalle società, che non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; o (iv) un soggetto esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, le plusvalenze realizzate a seguito della detenzione, della cessione o del rimborso dei Certificati sono soggette ad un'imposta sostitutiva con aliquota pari al 26%. Il percipiente può optare fra tre differenti regimi di tassazione tra loro alternativi: (i) il regime della dichiarazione, che costituisce il regime applicabile in via residuale in assenza di un'opzione esercitata dal contribuente per gli altri regimi impositivi; (ii) il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del Decreto 461 (regime del "Risparmio Amministrato") e (iii) il regime del risparmio gestito di cui all'art. 7 del Decreto 461 (regime del "Risparmio Gestito"):

(i) il regime ordinario della dichiarazione

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto 461, le plusvalenze realizzate dalle predette tipologie di investitori in relazione ad investimenti detenuti al di fuori di un'attività d'impresa devono essere indicate nella dichiarazione annuale dei redditi al netto delle minusvalenze; l'imposta sostitutiva su tali plusvalenze

deve essere versata nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. L'eventuale eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze relative ai Certificati può essere computata in diminuzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze della medesima natura realizzate nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto. Nell'ambito di questo regime l'Emittente non è quindi tenuto a operare alcuna trattenuta fiscale alla fonte.

(ii) il regime del Risparmio Amministrato

In alternativa al regime della dichiarazione, i suddetti investitori possono optare per il regime del Risparmio Amministrato, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 26%, da parte dell'intermediario che detiene in custodia o amministrazione i Certificati. L'opzione per il suddetto regime è consentita a condizione che (i) i Certificati siano depositati in custodia o in amministrazione presso banche o società di intermediazione italiane o determinati intermediari finanziari autorizzati italiani e (ii) il possessore dei Certificati opti per il regime del Risparmio Amministrato contestualmente al conferimento dell'incarico o, per i rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo di imposta. Nell'ambito del regime del Risparmio Amministrato, le eventuali minusvalenze sono computate in diminuzione delle plusvalenze realizzate nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto. Nell'ambito del regime del Risparmio Amministrato, il possessore dei Certificati non deve indicare le plusvalenze conseguite nel periodo d'imposta nella sua dichiarazione annuale dei redditi.

(iii) il regime del Risparmio Gestito

Presupposto per effettuare l'opzione di tale regime è il conferimento di un incarico di gestione patrimoniale ad un intermediario residente debitamente autorizzato. Nel caso di opzione per il regime del Risparmio Gestito, le plusvalenze maturate, anche se non realizzate, dalle predette categorie di investitori sono incluse nel computo dell'incremento annuo maturato del risultato di gestione al termine di ciascun periodo d'imposta, e sono soggette a imposta sostitutiva del 26% prelevata dall'intermediario autorizzato. Nell'ambito del regime del Risparmio Gestito, se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Nell'ambito del regime del Risparmio Gestito, il possessore dei Certificati non deve indicare le plusvalenze conseguite nel periodo d'imposta nella sua dichiarazione annuale dei redditi.

2. Soggetto esercente attività d'impresa: Le plusvalenze derivanti dalla vendita o dal rimborso dei Certificati non sono soggette ad imposta sostitutiva ma concorrono a determinare il reddito imponibile dell'investitore (ed, in talune circostanze, in relazione alla natura dell'investitore, anche il valore netto della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive), se realizzate da società o enti commerciali italiani (nonché dalle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti in Italia alle quali i Certificati siano connessi) o soggetti persone fisiche residenti in Italia che svolgano attività d'impresa alla quale i Certificati siano connessi.

3. Oicr: Le plusvalenze realizzate da un investitore che sia un organismo di investimento collettivo del risparmio ("OICR") non saranno soggette ad imposta sostitutiva, ma saranno incluse nel risultato di gestione maturato alla fine del periodo d'imposta. Detto risultato non è soggetto a tassazione in capo all'OICR, tuttavia, sui proventi derivanti dalla partecipazione a detti organismi è applicabile in alcuni casi una ritenuta fino al 26%.

4. Fondi immobiliari: Le plusvalenze relative ai Certificati realizzate da fondi italiani di investimento immobiliare, istituiti ai sensi dell'art. 37 del TUF o da società di investimento immobiliari a capitale fisso a cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, del Decreto Legislativo del 4 marzo 2014, n. 44 (collettivamente, i "Fondi Immobiliari"), non sono soggette ad imposta sostitutiva. Tuttavia, le conseguenti distribuzioni a favore dei partecipanti al Fondo Immobiliare potranno essere soggette, in determinate circostanze, ad un'imposta sostitutiva del 26% in considerazione delle caratteristiche del partecipante e della sua quota di partecipazione.

5. Forme di previdenza complementare: Le plusvalenze realizzate da un investitore che sia una forma di previdenza complementare (soggetta al regime previsto dall'art. 17 del Decreto Legge 5 dicembre 2005, n. 252) saranno incluse nel risultato di gestione maturato dal fondo al termine del periodo di imposta e soggette ad un'imposta sostitutiva del 20%.

Imposte indirette

Imposta di registro

Gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro solo in "caso d'uso", ovvero a seguito di "enunciazione" o di registrazione volontaria.

Imposta sulle transazioni finanziarie

L'art. 1, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto un'imposta sulle transazioni finanziarie che si applica, inter alia, al trasferimento di Certificati (i) il cui sottostante sia composto per più del 50% dal valore di mercato di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato ("Titoli Rilevanti") o (ii) il cui valore di riferimento dipenda per più del 50% dal valore di mercato di Titoli Rilevanti. In presenza di tali requisiti, l'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione dell'operazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L'imposta si applica a ciascuna delle controparti dell'operazione in misura fissa determinata in base alla tipologia di strumento ed al valore nozionale del contratto, sulla base di una apposita tabella allegata alla L. 228/2012. L'imposta in misura fissa è ridotta a 1/5 per le operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di

negoziazione. Sono escluse dall'applicazione dell'imposta le operazioni di emissione degli strumenti finanziari.

Imposta di bollo

Ai sensi dell'art. 13, comma 2 ter della Parte I della Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972, le comunicazioni periodiche inviate alla Clientela dagli intermediari finanziari italiani in relazione alle attività finanziarie depositate presso di loro sono soggette a imposta di bollo proporzionale dovuta su base annuale, con aliquota pari allo 0,20%, del valore rendicontato. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta di bollo non può eccedere € 14.000 annui.

4.17 Identità dell'offerente dei titoli e\o del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione, qualora diverso dall'Emittente

L'Emittente indica nelle Condizioni Definitive se è già stata presentata o sarà presentata domanda di ammissione a negoziazione dei Certificati su uno o più sistemi multilaterali di negoziazione e su quali sistemi multilaterali di negoziazione è stata presentata.

5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

5.1 Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta

5.1.1 Condizioni alle quali l'offerta è subordinata

L'efficacia dell'Offerta è sempre subordinata all'ammissione alla negoziazione da parte del rilevante sistema multilaterale di negoziazione entro la Data di Emissione.

L'Offerta dei Certificati può avvenire senza subordinazione ad alcuna ulteriore condizione ovvero subordinatamente alle ulteriori condizioni indicate di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

Qualora l'ammissione alla negoziazione dei Certificati non dovesse essere ottenuta entro la Data di Emissione, gli stessi non sono emessi e nessuna somma di denaro è dovuta dall'investitore all'Emittente. L'Emittente fornisce informazioni circa il mancato avveramento di tale condizione con avviso pubblicato sul proprio sito *web* all'indirizzo https:\\sellagroup.eu\certificati.

5.1.2 Periodo di validità dell'offerta e descrizione delle procedure di sottoscrizione

Il Periodo di Offerta delle singole Serie di Certificati è indicato nelle relative Condizioni Definitive.

Il Periodo di Offerta può essere differente per le adesioni eventualmente raccolte attraverso l'offerta fuori sede ovvero mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (*on-line*), qualora tali modalità di collocamento siano previste nelle Condizioni Definitive, rispetto alle sottoscrizioni effettuate presso le succursali dei Soggetti Collocatori.

L'Emittente, in qualità di Responsabile del Collocamento, può procedere, in un qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta, alla chiusura anticipata dell'Offerta, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste.

Nell'ipotesi di chiusura anticipata del collocamento viene data immediata comunicazione al pubblico tramite pubblicazione di un avviso sul sito *web* dell'Emittente all'indirizzo https:\\sellagroup.eu\certificati. L'avviso viene contestualmente trasmesso alla CONSOB.

L'Emittente procede inoltre alla chiusura anticipata del collocamento nel caso di raggiungimento dell'Ammontare Totale oggetto di Offerta.

L'Emittente, in qualità di Responsabile del Collocamento, ha la facoltà di prorogare la chiusura del Periodo di Offerta. Qualora tale facoltà sia esercitata, ne viene data immediata comunicazione al pubblico tramite pubblicazione di un avviso sul sito *web* dell'Emittente all'indirizzo https:\\sellagroup.eu\certificati. L'avviso viene contestualmente trasmesso alla CONSOB.

Le proposte di sottoscrizione dei Certificati si effettuano mediante la sottoscrizione dell'apposita modulistica, disponibile presso i Soggetti Collocatori.

Non è prevista la sottoscrizione dei Certificati in data successiva alla Data di Regolamento, salvo riapertura.

Ai sensi degli articoli 30 e 32 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**") i Certificati possono essere offerti anche attraverso l'offerta fuori sede ovvero avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza con raccolta delle sottoscrizioni tramite *internet* (collocamento *on-line*). L'eventuale utilizzo della modalità di collocamento *on-line* ovvero di offerta fuori sede viene indicato nelle Condizioni Definitive.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del TUF l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore e quest'ultimo avrà la facoltà di comunicare il proprio recesso. Qualora tale modalità di collocamento sia prevista, la data ultima in cui è possibile aderire all'Offerta delle singole Serie di Certificati mediante contratti conclusi fuori sede, nonché le modalità di esercizio del recesso, sono indicate di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive.

Ai sensi dell'articolo 67-*duodecies* del Codice del Consumo, l'efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza è sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del sottoscrittore. Pertanto, nel predetto periodo di 14 giorni dalla data di sottoscrizione gli investitori possono comunicare il proprio recesso dai relativi contratti conclusi. Qualora tale modalità di collocamento sia prevista, l'Emittente indica nelle Condizioni Definitive, con riferimento a ciascuna emissione, la data ultima in cui è possibile aderire all'offerta tramite tecniche di comunicazione a distanza nonché il periodo di tempo entro il quale può essere esercitato il diritto di recesso e le modalità di esercizio del medesimo.

Fermo restando quanto sopra previsto nell'ipotesi di collocamento fuori sede e\o mediante tecniche di comunicazione a distanza, le domande di adesione sono irrevocabili eccetto nei casi previsti di pubblicazione di un supplemento.

Ai sensi dell'articolo 23 comma 2 del Regolamento Prospetto, nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base, secondo le modalità di cui al Regolamento Prospetto, gli investitori che abbiano già accettato di sottoscrivere i Certificati prima della pubblicazione del supplemento hanno il diritto, entro il termine indicato nel supplemento e comunque non inferiore a tre giorni lavorativi dopo la pubblicazione del supplemento, di revocare la loro accettazione, mediante una comunicazione scritta all'Emittente ed al Soggetto Collocatore o secondo le modalità ed i termini indicati nel contesto dell'avviso e\o del supplemento medesimo.

Si segnala infine che il diritto di revoca è esercitabile sempre che i fatti nuovi significativi, errori o imprecisioni, previsti dall'art. 23 del Regolamento (UE) 2017/1129 siano emersi o siano stati rilevati prima della chiusura del periodo di offerta al pubblico o della consegna dei prodotti finanziari.

Ai sensi dell'art. 23, comma 3, del Regolamento Prospetto, ove i Certificati siano stati sottoscritti tramite un intermediario finanziario, quest'ultimo informa gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento, del luogo e del momento in cui verrà pubblicato e del fatto che in tal caso li assisterà nell'esercizio del diritto di revocare l'accettazione. L'intermediario finanziario contatterà gli investitori entro

la fine del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui è pubblicato il supplemento ovvero entro altro termine eventualmente previsto dalle norme tempo per tempo vigenti.

5.1.3 Possibilità di riduzione dell'ammontare delle sottoscrizioni

Con riferimento ad ogni singola Serie di Certificati, l'Emittente si riserva di ritirare l'Offerta quando, al termine del periodo in cui è possibile sottoscrivere i Certificati, l'ammontare totale delle adesioni non raggiunga il Quantitativo Offerto Minimo, ove specificato di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

Salvo quanto sopra specificato, l'Emittente procede all'emissione anche nell'ipotesi in cui non sia sottoscritto l'Ammontare Totale oggetto dell'Offerta.

Qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della data di inizio del Periodo di Offerta o della Data di Emissione dei Certificati, dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e\o la convenienza dell'Offerta, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare inizio all'Offerta ovvero di ritirarla.

Le decisioni di cui al precedente capoverso sono comunicate al pubblico dall'Emittente, rispettivamente, entro la data di inizio del Periodo di Offerta ovvero entro la Data di Emissione delle Certificati, mediante avviso da pubblicarsi sul sito *web* dell'Emittente all'indirizzo https:\\sellagroup.eu\certificati, contestualmente trasmesso alla CONSOB.

Ove l'Emittente si avvalga della facoltà di ritirare l'offerta ai sensi delle disposizioni che precedono, tutte le domande di adesione sono da ritenersi nulle e inefficaci, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'Emittente. Le somme di importo pari al controvalore dei Certificati prenotate, eventualmente versate dall'investitore, sono prontamente restituite all'investitore senza corresponsione di interessi.

5.1.4 Ammontare minimo e massimo dell'importo sottoscrivibile

Le sottoscrizioni possono essere accolte per il Taglio Minimo e multipli indicati nelle Condizioni Definitive. L'ammontare massimo sottoscrivibile non può essere superiore all'Ammontare Totale, eventualmente incrementato dall'Emittente, previsto per le singole Serie di Certificati.

5.1.5 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari

Il pagamento del prezzo dei Certificati, unitamente ad eventuali commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione, ove previste nelle relative Condizioni Definitive, deve essere effettuato alla Data di Regolamento indicata nelle Condizioni Definitive presso il Soggetto Collocatore che ha ricevuto l'adesione.

Contestualmente al pagamento, i Certificati assegnati vengono messi a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante deposito presso Euronext Securities Milan.

In caso di proroga del Periodo di Offerta, il relativo avviso che l'Emittente è tenuto a pubblicare sul proprio sito *web* all'indirizzo https:\\sellagroup.eu\certificati può contenere ulteriori Date di Regolamento ed i relativi ratei, ove siano previsti gli Importi Addizionali Condizionati e\o gli Importi Addizionali Incondizionati.

5.1.6 Indicazione della data in cui i risultati dell'Offerta verranno resi pubblici e descrizione delle modalità seguite

I dati relativi all'Offerta delle singole Serie di Certificati vengono resi noti, entro la data di inizio delle negoziazioni, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Emittente all'indirizzo https:\\sellagroup.eu\certificati.

5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione

5.2.1 Categoria di potenziali investitori

I Certificati sono offerti in Italia, esclusivamente a soggetti residenti in Italia.

I Certificati non sono stati né saranno registrati ai sensi del Securities Act, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone (gli "**Stati**") o in qualunque altro paese nel quale l'offerta dei Certificati non sia consentita in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle autorità competenti (gli "**Altri Stati**") e nei confronti di alcun soggetto residente nei medesimi Stati o Altri Stati e non possono conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati, direttamente o indirettamente, negli Stati o negli Altri Stati o a soggetti residenti nei medesimi.

I Certificati non possono essere venduti o proposti in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "*Public Offers of Securities Regulations 1995*" ed alle disposizioni applicabili del "FSMA 2000". Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal "FSMA 2000".

I Certificati non possono essere acquistati, venduti, intermediati ovvero negoziati in violazione dei divieti imposti dal Regolamento (UE) 833/2014 (come successivamente modificato e integrato) concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. In aggiunta, ai sensi dell'art. 1 *sexvicies* del Regolamento (CE) n. 765/2006, come integrato dal Regolamento (UE) 2022/577, medesime restrizioni devono vedersi applicate a qualsiasi cittadino bielorusso o persona fisica residente in Bielorussia o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Bielorussia.

5.2.2 Comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e della possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione

Non è previsto il riparto. Sono assegnati tutti i Certificati richiesti dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta fino al raggiungimento dell'Ammontare Totale disponibile, eventualmente incrementato dall'Emittente, o richieste dai sottoscrittori prima della chiusura anticipata del Periodo di Offerta e le richieste di sottoscrizione sono soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione.

Il sottoscrittore è informato dell'avvenuta assegnazione tramite apposita comunicazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle regole dei singoli intermediari attraverso i quali gli investitori hanno sottoscritto i Certificati.

5.3 Fissazione del prezzo degli strumenti finanziari

Le singole Serie di Certificati vengono offerte ad un Prezzo di Emissione indicato nelle Condizioni Definitive. Tale Prezzo di Emissione può essere pari o inferiore al Valore Nominale di ciascun Certificato.

L'Emittente determina il Prezzo di Emissione attraverso metodologie (quali, a titolo esemplificativo, le metodologie *Discounted Cash Flow*, Montecarlo, *Black and Scholes*) che tengano conto di parametri di mercato in quel momento vigenti e della durata residua dei Certificati.

Il Prezzo di Emissione dei Certificati può, in relazione alle singole Serie di Certificati, comprendere commissioni di collocamento a beneficio dei Soggetti Collocatori ed eventualmente commissioni di strutturazione a favore dell'Emittente, il cui ammontare è indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

In alternativa, l'Emittente può prevedere che le predette commissioni, qualora previste, siano aggiunte al Prezzo di Emissione dei Certificati.

5.4 Collocamento e sottoscrizione

5.4.1 Soggetti incaricati del collocamento

L'Emittente indica nelle Condizioni Definitive i Soggetti Collocatori attraverso cui i Certificati vengono collocati, unitamente alle modalità di adesione all'Offerta per il tramite di tali soggetti e le relative disposizioni applicabili.

L'Emittente ricopre il ruolo di Responsabile del Collocamento.

5.4.2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario

I pagamenti delle somme dovute ai Portatori dei Certificati vengono effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti a Euronext Securities Milan (Piazza degli Affari, 6 – 20123 Milano).

5.4.3 Soggetti che accettano di sottoscrivere\collocare l'emissione sulla base di accordi particolari

La presenza di un accordo di collocamento e le relative commissioni fra Emittente e Soggetti Collocatori è indicata nelle relative Condizioni Definitive.

5.4.4 Data in cui è stato concluso o sarà concluso l'accordo di sottoscrizione\collocamento

Gli accordi di collocamento sono stipulati entro l'inizio della singola Offerta.

6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI NEGOZIAZIONE

6.1 Mercati presso i quali gli strumenti finanziari saranno ammessi alla negoziazione

I Certificati non vengono quotati presso mercati regolamentati.

L'Emittente indica nelle Condizioni Definitive se è già stata presentata o sarà presentata domanda di ammissione a negoziazione dei Certificati su uno o più sistemi multilaterali di negoziazione e su quali sistemi multilaterali di negoziazione.

L'Emittente indica altresì nelle Condizioni Definitive, ove disponibile, la data di inizio delle negoziazioni e se, in relazione alla negoziazione dei Certificati su uno o più sistemi multilaterali di negoziazione, sia previsto un Lotto Minimo di Negoziazione.

Gli investitori devono inoltre considerare che non vi è alcuna garanzia che la domanda di ammissione a negoziazione sia accolta.

L'efficacia dell'offerta è sempre subordinata al rilascio, prima della Data di Emissione delle singole Serie di Certificati, del provvedimento di ammissione a negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione. Pertanto, qualora tale\i provvedimento\i di ammissione a negoziazione non dovesse\dovessero essere rilasciato\i prima della Data di Emissione, i Certificati non saranno emessi e nessuna somma di denaro sarà dovuta dall'investitore all'Emittente.

6.2 Mercati regolamentati o equivalenti sui quali, per quanto a conoscenza dell'emittente, sono già ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire

Alla data della presente Nota Informativa, l'Emittente non è a conoscenza di mercati regolamentati o equivalenti sui quali siano ammessi a negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quella di cui alla presente Nota Informativa.

6.3 Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario

Le Condizioni Definitive relative alle singole Serie di Certificati indicano il soggetto che riveste la funzione di *Liquidity Provider* in relazione alle medesime, impegnandosi a fornire in modo continuativo proposte in acquisto e in vendita in relazione ai Certificati in conformità al regolamento del relativo mercato.

A tal proposito, si precisa che il *Liquidity Provider* in relazione ai Certificati potrebbe assumere l'obbligo di impegnarsi ad esporre in via continuativa solamente proposte di prezzo in acquisto; l'eventuale esercizio di tale facoltà è indicato nelle relative Condizioni Definitive.

La funzione di *Liquidity Provider* può essere svolta dall'Emittente o da un soggetto terzo.

L'Emittente non assume alcun impegno al riacquisto dei Certificati in contropartita diretta dall'investitore qualora sul sistema multilaterale di negoziazione su cui i Certificati sono ammessi a negoziazione

l'investitore non possa concludere operazioni di disinvestimento (per esempio, nel caso di ordini per quantitativi inferiori al lotto minimo).

6.4 Prezzo di emissione degli strumenti finanziari

L'Emittente non prevede di offrire i Certificati attraverso collocamento diretto su un sistema multilaterale di negoziazione.

7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

7.1 Consulenti legati all'emissione

Non vi sono consulenti legati all'emissione dei Certificati di cui alla presente Nota Informativa.

7.2 Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti e segnalazione dei casi in cui i revisori hanno redatto una relazione

Le informazioni contenute nella presente Nota Informativa non sono state sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti.

7.3 Rating degli strumenti finanziari

Ai Certificati non è assegnato alcun *rating*.

7.4 Informazioni successive all'emissione

L'Emittente non intende fornire informazioni sull'andamento dell'Attività Sottostante successivamente all'emissione.

GLOSSARIO

"**Agente di Calcolo**" indica Banca Sella Holding S.p.A.;

"**Ammontare di Cessazione**" indica l'ammontare corrisposto ai Portatori nel caso in cui al verificarsi di Eventi Rilevanti l'Emittente liquidi anticipatamente i Certificati;

"**Ammontare Massimo *Down***" indica l'ammontare massimo raggiungibile dall'Importo di Rimborso nel caso di Certificati *Twin Win* a capitale condizionatamente protetto che prevedono nelle Condizioni Definitive un *Cap Downside e* corrisponde al prodotto tra il *Cap Downside* specificato nelle Condizioni Definitive ed il Valore Nominale;

"**Ammontare Massimo *Up***" indica l'ammontare massimo raggiungibile dall'Importo di Rimborso nel caso di Certificati *Twin Win* a capitale condizionatamente protetto che prevedono nelle Condizioni Definitive un *Cap Upside* e corrisponde al prodotto tra il *Cap Upside* specificato nelle Condizioni Definitive ed il Valore Nominale;

"**Ammontare Totale**" indica l'ammontare massimo complessivo dei Certificati oggetto dell'Offerta specificato nelle Condizioni Definitive;

"**Attività Sottostante**" indica, per ciascuna Serie, il sottostante specificato nelle Condizioni Definitive. I Certificati possono avere una singola Attività Sottostante selezionata dall'Emittente fra le seguenti: (i) Azioni, (ii) ETF e (iii) Indici ovvero possono avere come Attività Sottostante un Basket o un Basket Worst Of costituito da Azioni ovvero da ETF.

"**Avviso**" indica la nota con la quale l'Emittente rende noto sul proprio sito *web* che si avvale della facoltà di rimborso anticipato dei Certificati al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL;

"**Azione**" indica, l'azione quotata in Italia, sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ovvero quotata sui mercati azionari di altri paesi europei o extraeuropei, che è di volta in volta indicata come Attività Sottostante per ciascuna Serie di Certificati nelle relative Condizioni Definitive;

"***Autocallable***" indica la caratteristica che può essere prevista nelle relative Condizioni Definitive in relazione ai Certificati *Cash Collect* con Barriera a capitale parzialmente protetto o condizionatamente protetto e *Twin Win* a capitale condizionatamente protetto, in base alla quale i Certificati possono scadere anticipatamente rispetto alla loro scadenza naturale al verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato;

"**Basket**" indica il basket, composto da due o più strumenti finanziari scelti tra le Azioni ovvero gli ETF, che può costituire il sottostante dei Certificati. I componenti del Basket sono individuati di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive, insieme ai relativi Pesi Relativi. Il Valore Iniziale del Basket è la media aritmetica dei Prezzi di Riferimento alla Data di Osservazione Iniziale delle singole componenti, pesate usando i rispettivi Pesi Relativi. In ciascun momento, il Livello di Riferimento dell'Attività Sottostante per un Basket è la media aritmetica dei Prezzi di Riferimento delle singole componenti, pesate usando i

corrispettivi Pesi Relativi, divisa per il Valore Iniziale del Basket. I Prezzi di Riferimento dei componenti del Basket vengono calcolati applicando le regole di rilevazione di ciascuno di essi;

"**Basket Worst Of**" indica il paniere composto da due o più strumenti finanziari scelti tra le Azioni ovvero gli ETF, che può costituire il sottostante dei Certificati. I componenti del Basket Worst Of sono individuati di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive. Il Livello di Riferimento dell'Attività Sottostante per un Basket Worst Of è il Livello di Riferimento del componente che ha registrato la peggiore variazione percentuale rispetto al Prezzo di Riferimento alla Data di Osservazione Iniziale del medesimo singolo componente (criterio del c.d. *worst-of*). I Prezzi di Riferimento dei componenti del Basket Worst Of vengono calcolati applicando le regole di rilevazione di ciascuno di essi;

"**Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati**" indica la borsa sulla quale sono negoziati derivati aventi la medesima Attività Sottostante i Certificati (i "**Contratti Derivati**"), come determinata dall'Agente di Calcolo tenendo in considerazione la liquidità di tali Contratti Derivati e come indicata nelle Condizioni Definitive;

"**Borsa di Negoziazione Sostitutiva dei Contratti Derivati**" indica la borsa indicata dall'Agente di Calcolo in caso di cambiamento sostanziale nelle condizioni di mercato della Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati;

"**Borsa Rilevante**" indica la borsa nella quale l'Attività Sottostante (singola o componente il Basket ovvero il Basket Worst Of) è negoziata, come determinata dall'Agente di Calcolo tenendo in considerazione la liquidità di tale Attività Sottostante e come indicata nelle Condizioni Definitive;

"***Cap***" indica il Cap *Upside* overo il Cap *Downside* nel caso di Certificati *Twin Win* a capitale condizionatamente protetto ;

"***Cap Upside***" indica la percentuale specificata nelle Condizioni Definitive utilizzata per il calcolo dell'Ammontare Massimo *Up* nel caso di Certificati *Twin Win* a capitale condizionatamente protetto;

"***Cap Downside***" indica la percentuale specificata nelle Condizioni Definitive utilizzata per il calcolo dell'Ammontare Massimo *Down* nel caso di Certificati *Twin Win* a capitale condizionatamente protetto;

"**Capitale Investito**" corrisponde per ciascun Certificato al Prezzo di Emissione specificato nelle Condizioni Definitive;

"**Controparte di Copertura**" indica le banche o società finanziarie con cui l'Emittente può concludere contratti di copertura in relazione ai Certificati;

"**Data di Emissione**" indica la data specificata nelle Condizioni Definitive. Qualora tale data non coincidesse con un Giorno Lavorativo, tale data viene spostata al primo Giorno Lavorativo successivo;

"**Data di Osservazione Iniziale**" indica la data, specificata nelle Condizioni Definitive, in cui viene rilevato, dall'Agente di Calcolo, il valore puntuale dell'Attività Sottostante al fine della determinazione dell'Importo di Rimborso, della verifica circa la sussistenza di un Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato e della determinazione del Livello di Rimborso Anticipato;

"**Data di Osservazione Finale**" indica la data, specificata nelle Condizioni Definitive, in cui viene rilevato, dall'Agente di Calcolo, il valore puntuale dell'Attività Sottostante al fine della determinazione dell'Importo di Rimborso;

"**Data\e di Osservazione dell'Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato**" indica la\e data\e, specificata\e nelle Condizioni Definitive, in cui viene rilevato dall'Agente di Calcolo, il valore puntuale dell'Attività Sottostante al fine della verifica circa la sussistenza di un Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato;

"**Data\e di Osservazione dell'Evento di Rimborso Anticipato**" indica la\e data\e, specificata\e nelle Condizioni Definitive, in cui viene rilevato, dall'Agente di Calcolo, il valore puntuale dell'Attività Sottostante al fine della verifica circa la sussistenza dell'Evento di Rimborso Anticipato;

"**Data\e di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato**" indica la\e data\e, specificata\e nelle Condizioni Definitive, in cui viene corrisposto al Portatore l'Importo Addizionale Condizionato;

"**Data\e di Pagamento dell'Importo Addizionale Incondizionato**" indica la\e data\e, specificata\e nelle Condizioni Definitive, in cui viene corrisposto al Portatore l'Importo Addizionale Incondizionato;

"**Data\e di Rimborso Anticipato"** indica, con riferimento ad ogni Serie di Certificati, la\e data\e, specificata\e nelle Condizioni Definitive, in cui, al verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato, viene corrisposto l'Importo di Rimborso Anticipato;

"**Data di Pagamento Finale"** indica, con riferimento ad ogni Serie di Certificati, la data, specificata nelle Condizioni Definitive, in cui viene corrisposto l'Importo di Rimborso;

"**Data di Regolamento**" indica, con riferimento ad ogni Serie di Certificati, la data, specificata nelle Condizioni Definitive, in cui viene corrisposto l'importo di sottoscrizione;

"**Data di Scadenza**" indicata per ciascuna Serie di Certificati nelle Condizioni Definitive. Qualora tale data non coincidesse con un Giorno Lavorativo, tale data viene spostata al primo Giorno Lavorativo successivo;

"**Decreti BRRD**" indica i Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 come di volta in volta modificati ed integrati, che recepiscono nell'ordinamento italiano la Direttiva BRRD;

"**Direttiva BRRD**" indica la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*), come di volta in volta modificata e integrata;

"**Effetto Memoria**" indica, se previsto nelle Condizioni Definitive con riferimento agli Importi Addizionali Condizionati, l'effetto descritto ai paragrafi 4.8.1 "Certificati *Cash Collect* con Barriera a capitale parzialmente protetto o condizionatamente protetto" e 4.8.3 "Certificati *Twin Win* a capitale condizionatamente protetto";

"**ETF**" indica *l'Exchange Traded Fund,* costituito ai sensi della Direttiva 2009/65/CE, che è di volta in volta indicato come Attività Sottostante per ciascuna Serie di Certificati, nelle relative Condizioni Definitive;

"**Evento Barriera Singola**" si verifica quando il Livello di Riferimento dell'Attività Sottostante è minore del Livello Barriera *Down* in almeno una delle date facenti parte del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera, indicate nelle Condizioni Definitive;

"**Evento Barriera Doppia**" si verifica quando il Livello di Riferimento dell'Attività Sottostante è minore del Livello Barriera *Down* ovvero maggiore del Livello Barriera *Up* in almeno una delle date facenti parte del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera, indicate nelle Condizioni Definitive;

"**Evento che Esclude la Qualificazione MREL**" indica, con riferimento ai Certificati che soddisfano quanto previsto dalla Normativa sui Requisiti MREL, il verificarsi dell'evento specificato al paragrafo 4.11 "*Data di scadenza e modalità di rimborso degli strumenti finanziari*" della presente Nota Informativa;

"**Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato**" indica l'Evento di Pagamento *Long* ovvero l'Evento di Pagamento *Short*;

"**Evento di Pagamento *Long***" si verifica se, alla singola Data di Osservazione dell'Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato indicata nelle Condizioni Definitive, il Livello di Riferimento dell'Attività Sottostante è uguale o superiore al Livello di Pagamento *Long* dell'Importo Addizionale Condizionato indicato nelle Condizioni Definitive;

"**Evento di Pagamento *Short***" si verifica se, alla singola Data di Osservazione dell'Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato indicata nelle Condizioni Definitive, il Livello di Riferimento dell'Attività Sottostante è uguale o inferiore al Livello di Pagamento *Short* dell'Importo Addizionale Condizionato indicato nelle Condizioni Definitive;

"**Evento\i di Rimborso Anticipato**" si verifica\verificano quando il Livello di Riferimento dell'Attività Sottostante alla Data di Osservazione dell'Evento di Rimborso Anticipato è pari o superiore al Livello di Rimborso Anticipato alla rispettiva Data di Osservazione;

"**Evento di Turbativa di Mercato**" indica ogni evento che ai sensi del Paragrafo 4.10.1 "*Eventi di Turbativa di Mercato*" della presente Nota Informativa costituisce un Evento di Turbativa di Mercato;

"**Eventi Rilevanti**" indica ogni evento che ai sensi del Paragrafo 4.10.2 "*Eventi Rilevanti*" della presente Nota Informativa costituisce un Evento Rilevante;

"**Fattore di Partecipazione *Down***" indica la percentuale specificata nelle relative Condizioni Definitive, utilizzata ai fini del calcolo dell'Importo di Rimborso nel caso di Certificati *Twin Win* a capitale condizionatamente protetto, ove ne ricorrano i presupposti;

"**Fattore di Partecipazione *Up***" indica la percentuale specificata nelle relative Condizioni Definitive, utilizzata ai fini del calcolo dell'Importo di Rimborso nel caso di Certificati *Twin Win* a capitale condizionatamente protetto, ove ne ricorrano i presupposti;

"***Floor***" indica il valore percentuale specificato nelle Condizioni Definitive utilizzato in relazione ai Certificati *Cash Collect* con Barriera a capitale parzialmente protetto per il calcolo del valore minimo dell'Importo di Rimborso; può assumere superiori a 0 ed inferiori al 100 ;

"**Giorno Lavorativo**" indica qualsiasi giorno di calendario che non sia sabato o domenica, in cui il rilevante *Clearing System* e in cui il Sistema Trans-Europeo di Trasferimento Espresso Automatizzato in Tempo Reale di Liquidazione Lorda (*Trans-European Automated Real-Time Gross settlement Express Transfer-System* o TARGET2) siano operativi ed effettuino pagamenti;

"**Gruppo**" indica il gruppo Sella;

"**Importo\i Addizionale\i Condizionato\i**" indica, se previsto nelle Condizioni Definitive, l'importo\gli importi predeterminato\i indicato\i nelle Condizioni Definitive, da riconoscere al Portatore per ciascun Certificato detenuto qualora si verifichi\no l'\gli Evento\i di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato alla\e Data\e di Osservazione dell'Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato;

"**Importo\i Addizionale\i Incondizionato\i**" indica, se previsto nelle Condizioni Definitive, l'importo\gli importi predeterminato\i, indicato\i nelle Condizioni Definitive, da riconoscere al Portatore indipendentemente dall'andamento dell'Attività Sottostante, per ciascun Certificato detenuto, alla\e Data\e di Pagamento dell'\degli Importo\i Addizionale\i Incondizionato\i. Salvo il caso in cui si verifichi il rimborso anticipato dei Certificati, automatico o per il verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL, l'investitore beneficia dell'\degli Importo\i Addizionale\i Incondizionato\i;

"**Importo di Rimborso**" indica, ove non si sia verificato l'Evento di Rimborso Anticipato ovvero il rimborso anticipato per il verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL, l'importo che il Portatore dei Certificati ha diritto di ricevere alla scadenza dei Certificati per ciascun Certificato detenuto. Tale importo dipende dalla formula utilizzata per il suo calcolo secondo quanto illustrato nel paragrafo 4.8 "*Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e di consegna e il metodo di calcolo*";

"**Importo\i di Rimborso Anticipato**" indica l'importo, specificato\i nelle Condizioni Definitive, da riconoscere al Portatore per ciascun Certificato detenuto qualora si verifichi l'Evento di Rimborso Anticipato ad una Data di Osservazione dell'Evento di Rimborso Anticipato;

"**Indice**" indica l'indice azionario italiano o straniero che è di volta in volta indicato come Attività Sottostante per ciascuna Serie di Certificati nelle relative Condizioni Definitive;

"Livello Barriera" indica la percentuale specificata nelle Condizioni Definitive utilizzata per la determinazione dell'Importo di Rimborso nei Certificati *Cash Collect* con Barriera a capitale parzialmente protetto o condizionatamente protetto;

"**Livello Barriera *Down***" indica la percentuale, sempre inferiore al 100%, specificata nelle Condizioni Definitive e rappresenta il Livello del Prezzo di Riferimento dell'Attività Sottostante in corrispondenza del quale si determina l'Evento Barriera Doppia ovvero l'Evento Barriera Singola nei Certificati *Twin Win* a capitale condizionatamente protetto;

"**Livello Barriera *Up***" indica la percentuale, sempre superiore al 100%, specificata nelle Condizioni Definitive e rappresenta il Livello del Prezzo di Riferimento dell'Attività Sottostante in corrispondenza del quale si determina l'Evento Barriera Doppia nei Certificati *Twin Win* a capitale condizionatamente protetto;

"**Livello\i di Pagamento *Long* dell'Importo Addizionale Condizionato**" indica la\e percentuale\i, indicata\e nelle Condizioni Definitive, che viene utilizzata per determinare il verificarsi o meno dell'Evento di Pagamento *Long*;

"**Livello\i di Pagamento *Short* dell'Importo Addizionale Condizionato**" indica la\e percentuale\i, indicata\e nelle Condizioni Definitive, che viene utilizzata per determinare il verificarsi o meno dell'Evento di Pagamento *Short*;

"**Livello di Riferimento**" indica la *performance* relativa dell'Attività Sottostante specificata nelle Condizioni Definitive, rilevata dall'Agente di Calcolo come il rapporto tra il Prezzo di Riferimento alla Data di Osservazione Finale (ove rilevante) o alla Data di Osservazione dell'Evento di Pagamento dell'\degli Importo\i Addizionale\i Condizionato\i (ove rilevante) o alla Data di Osservazione dell'Evento di Rimborso Anticipato (ove rilevante) o nel Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera (ove rilevante) e il Prezzo di Riferimento della medesima Attività Sottostante alla Data di Osservazione Iniziale. Nel caso l'Attività Sottostante sia un Basket o un Basket Worst Of il Livello di Riferimento viene calcolato secondo le modalità descritte nelle rispettive definizioni;

"**Livello\i di Rimborso Anticipato**" indica la\e percentuale\i, specificata\e nelle Condizioni Definitive, che rappresenta il Livello di Riferimento dell'Attività Sottostante a ciascuna Data di Osservazione dell'Evento di Rimborso Anticipato al superamento del quale si verifica un Evento di Rimborso Anticipato;

"***Liquidity Provider***" indica il soggetto specificato nelle Condizioni Definitive che si impegna a fornire proposte di prezzo in acquisto ed eventualmente in vendita relativamente ai Certificati in conformità al regolamento del relativo sistema multilaterale di negoziazione di ammissione a negoziazione;

"**Lotto Minimo di Negoziazione**" indica, ove previsto, l'ammontare minimo di negoziazione previsto dal sistema multilaterale di negoziazione su cui i Certificati sono ammessi a negoziazione ovvero a cui sarà presentata domanda di ammissione a negoziazione;

"**Normativa sui Requisiti MREL**" indica ogni legge, regolamento, requisito, linea guida, standard e policy *pro tempore* vigenti e relativi ai requisiti minimi dei fondi propri e delle passività ammissibili previsti, emanati o adottati dalla Repubblica Italiana, dalla Banca d'Italia, dalla Banca Centrale Europea, dall'Autorità di Risoluzione, dall'Autorità Unica di Risoluzione, dal *Financial Stability Board* e\o dal Parlamento Europeo o dal Consiglio dell'Unione Europea e vigenti nella Repubblica Italiana, ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo la Direttiva BRRD, gli atti delegati o di attuazione (quali gli standard tecnici di natura regolamentare (*regulatory technical standards*) adottati dalla Commissione Europea applicabili in generale o nello specifico all'Emittente o al Gruppo), nonché ogni legge, regolamento, requisito, linea guida, standard e policy *pro tempore* vigenti relativi ai requisiti minimi dei fondi propri e delle passività ammissibili previsti, emanati o adottati da qualsiasi autorità competente e\o autorità di risoluzione (sia che tale legge,

regolamento, requisito, linea guida, standard o policy abbia un ambito applicativo generale sia che si applichi specificamente nei confronti dell'Emittente o del Gruppo);

"**Nuova Normativa Europea In Materia Bancaria**" indica (i) la Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, come di volta in volta modificata o sostituita, (ii) la Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 che modifica la Direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, (iii) il Regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento e (iv) il Regolamento (UE) 2019/876 del 20 maggio 2019;

"**Offerta**" o "**Singola Offerta**" indica l'offerta pubblica di sottoscrizione dei Certificati di volta in volta rilevante effettuata ai sensi del Programma, le cui specifiche caratteristiche sono descritte nelle Condizioni Definitive;

"**Periodo di Offerta**" indica, come specificato nelle Condizioni Definitive, il periodo durante il quale è possibile aderire all'Offerta;

"**Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera**" indica l'elenco di date, specificato nelle Condizioni Definitive, in corrispondenza delle quali viene osservato il verificarsi o meno dell'Evento Barriera Doppia ovvero dell'Evento Barriera Singola;

"Pesi Relativi" indica il peso percentuale, specificato nelle Condizioni Definitive, di ciascun strumento finanziario all'interno di un Basket ovvero di un Basket Worst Of;

"**Preavviso**" indica il termine massimo, specificato nelle Condizioni Definitive, che può intercorrere tra la data di pubblicazione dell'Avviso e la data effettiva dell'esercizio della facoltà di esercizio anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL;

"**Prezzo di Emissione**" indica il prezzo al quale sono offerti i Certificati. Tale prezzo è indicato nelle Condizioni Definitive come prodotto tra una percentuale pari o inferiore al 100% ed il Valore Nominale;

"**Prezzo di Riferimento**" indica il valore dell'Attività Sottostante, come specificato nelle Condizioni Definitive, rilevato dall'Agente di Calcolo come valore puntuale alla Data di Osservazione Iniziale (ove rilevante) o alla Data di Osservazione Finale (ove rilevante) o alla Data di Osservazione dell'Evento di Pagamento dell'\degli Importo\i Addizionale\i Condizionato\i (ove rilevante) o alla Data di Osservazione dell'Evento di Rimborso Anticipato (ove rilevante) o nel Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera (ove rilevante);

"**Portatore**" indica il soggetto che investe nei Certificati;

"**Quantitativo Offerto Minimo**" indica, ove previsto di volta in volta nelle Condizioni Definitive, il quantitativo minimo dell'Offerta. Ove previsto, e nel caso non sia raggiunto, l'Emittente si riserva di ritirare l'Offerta;

"**Serie**" indica ciascuna serie di Certificati offerta ai sensi del Programma, come identificata dal relativo codice ISIN;

"**Soggetti Collocatori**" indica i soggetti incaricati del collocamento delle singole Serie di Certificati, che sono indicati nelle relative Condizioni Definitive;

"**Taglio Minimo**" indica, ove previsto nelle Condizioni Definitive, l'ammontare minimo di sottoscrizione della singola Offerta;

"**TUB**" indica il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come di volta in volta modificato e integrato;

"**TUF**" indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come di volta in volta modificato e integrato;

"**Valore Nominale**" indica il valore nominale unitario di ciascun Certificato, specificato nelle Condizioni Definitive.

Sella

Banca Sella Holding S.p.A. - Sede: Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 BIELLA (BI) - Capitale Sociale e Riserve Euro 802.311.703 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia- Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari – Società capogruppo del gruppo bancario Sella - Codice ABI 3311 - Iscritta nel Reg. Impr. Della Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte - Cod. Fisc. 01709430027 – Società appartenente al Gruppo IVA Maurizio Sella S.A.A. P. IVA 02675650028

CONDIZIONI DEFINITIVE

relative alla Nota Informativa sul Programma di offerta di certificati *Cash Collect* con Barriera a capitale parzialmente protetto o condizionatamente protetto e Certificati *Twin Win* a capitale condizionatamente protetto emessi da Banca Sella Holding S.p.A. (i "**Certificati**" o la "**Serie di Certificati**")

[[Denominazione dei Certificati] – ISIN[●]]

Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità all'art. 8 del Regolamento (UE) 2017/1129 (il "Regolamento Prospetto").

La Nota di Sintesi dei Certificati è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

Al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sui Certificati, le Condizioni Definitive e la Nota di Sintesi relative alla presente Serie di Certificati devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base costituito dal Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 10/10/2025 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0096825/25 del 10/10/2025 e la Nota Informativa depositata presso la CONSOB in data 05/06/2026 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0059166/26 del 04/06/2026, come eventualmente di volta in volta supplementati.

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Le presenti Condizioni Definitive e la Nota di Sintesi sono state trasmesse alla CONSOB in data [●].

Le presenti Condizioni Definitive, unitamente al Prospetto di Base, costituito dalla Nota Informativa e dal Documento di Registrazione, come successivamente integrati e modificati dai relativi supplementi di volta in volta pubblicati dall'Emittente, sono disponibili presso la sede legale dell'Emittente in Biella, Piazza Gaudenzio Sella, 1, nonché sul sito *web* dell'Emittente all'indirizzo https:\\sellagroup.eu\certificati.

Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno lo stesso significato loro attribuito nella Nota Informativa.

INFORMAZIONI ESSENZIALI

Interessi di persone fisiche o giuridiche partecipanti all'emissione	[Non ci sono ulteriori conflitti di interesse oltre a quelli indicati nella Nota Informativa del Prospetto di Base.] [In aggiunta ai conflitti di interesse indicati nella Nota Informativa del Prospetto di Base sono presenti i seguenti conflitti di interesse: [●].]

INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI

Emittente Codice LEI Sito *Internet*	Banca Sella Holding S.p.A. 549300ABE4K96QOCEH37 https:\\sellagroup.eu\
Tipologia di Certificati	Certificati [*Cash Collect* con Barriera a capitale parzialmente protetto o condizionatamente protetto] \ [*Twin Win* a capitale condizionatamente protetto] legati a [Azione] \ [Indice] \ [ETF] \ [Basket] \ [Basket Worst Of]
Basket	[Il Basket è composto dai seguenti strumenti finanziari (con indicazione dei Pesi Relativi): [*indicare denominazione e ISIN, ove disponibile*] ([●]%), [●] ([●]%), ...][Non applicabile]
Basket Worst Of	[Il Basket Worst Of è composto dai seguenti strumenti finanziari (con indicazione dei Pesi Relativi: [*indicare denominazione e ISIN, ove disponibile*] ([●]%), [●] ([●]%), ...][Non applicabile]
ISIN	[●] [Non applicabile]
Numero di Serie Numero di *tranche*	[●] [●] [Non applicabile]
Valuta di Emissione	Euro
Data di Emissione	[●]

<table>
<tr><td>Prezzo di Riferimento dell'Attività Sottostante</td><td>[Il Prezzo di Riferimento dell'Attività Sottostante, rilevato dall'Agente di Calcolo, [specificare la modalità di rilevazione]]</td></tr>
<tr><td colspan="2">Disposizioni relative all'Importo Addizionale Condizionato</td></tr>
<tr><td>Importo Addizionale Condizionato</td><td>[Qualora, ad una Data di Osservazione dell'Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato (m), si verifichi un Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, il Portatore del Certificato riceve il rispettivo Importo Addizionale Condizionato (m).
Qualora, ad una Data di Osservazione (m), non si verifichi un Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, il rispettivo Importo Addizionale Condizionato (m) non viene pagato alla rispettiva Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato (m).
Un Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato si verifica se, alla Data di Osservazione dell'Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato (m), il Livello di Riferimento dell'Attività Sottostante è uguale o superiore al Livello di Pagamento Long dell'Importo Addizionale Condizionato (m).]

<table>
<tr><th>m</th><th>Data di Osservazione dell'Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato (m)</th><th>Livello di Pagamento Long dell'Importo Addizionale Condizionato (m)</th><th>Importo Addizionale Condizionato per Certificato (m)</th><th>Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato (m)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>[●]</td><td>[●]%</td><td>Euro [●]</td><td>[●]</td></tr>
<tr><td>2</td><td>[●]</td><td>[●]%</td><td>Euro [●]</td><td>[●]</td></tr>
<tr><td>3</td><td>[●]</td><td>[●]%</td><td>Euro [●]</td><td>[●]</td></tr>
<tr><td>4</td><td>[●]</td><td>[●]%</td><td>Euro [●]</td><td>[●]</td></tr>
<tr><td>...</td><td>[●]</td><td>[●]%</td><td>Euro [●]</td><td>[●]</td></tr>
</table>

ovvero

[Qualora, ad una Data di Osservazione dell'Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato (m), si verifichi un Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, il Portatore del Certificato riceve il rispettivo Importo Addizionale Condizionato (m).
Qualora, ad una Data di Osservazione (m), non si verifichi un Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, il rispettivo Importo Addizionale Condizionato (m) non viene pagato alla rispettiva Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato (m).
Un Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato si verifica se, alla Data di Osservazione dell'Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato (m), il Livello di Riferimento dell'Attività Sottostante è uguale o inferiore al Livello di Pagamento Short dell'Importo Addizionale Condizionato (m).]</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>m</th><th>Data di Osservazione dell'Evento di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato (m)</th><th>Livello di Pagamento Short dell'Importo Addizionale Condizionato (m)</th><th>Importo Addizionale Condizionato per Certificato (m)</th><th>Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato (m)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>[●]</td><td>[●]%</td><td>Euro [●]</td><td>[●]</td></tr>
<tr><td>2</td><td>[●]</td><td>[●]%</td><td>Euro [●]</td><td>[●]</td></tr>
<tr><td>3</td><td>[●]</td><td>[●]%</td><td>Euro [●]</td><td>[●]</td></tr>
<tr><td>4</td><td>[●]</td><td>[●]%</td><td>Euro [●]</td><td>[●]</td></tr>
<tr><td>...</td><td>[●]</td><td>[●]%</td><td>Euro [●]</td><td>[●]</td></tr>
</table>
ovvero
[Non applicabile]
</td></tr>
<tr><td>Effetto Memoria</td><td>[Applicabile][Non applicabile]</td></tr>
<tr><td colspan="2">Disposizioni relative all'Importo Addizionale Incondizionato</td></tr>
<tr><td>Importo Addizionale Incondizionato</td><td>
Il rispettivo Importo Addizionale Incondizionato (l) viene pagato in ciascuna Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Incondizionato (l).
<table>
<tr><th>l</th><th>Importo Addizionale Incondizionato (l) per Certificato</th><th>Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Incondizionato (l)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Euro [●]</td><td>[●]</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Euro [●]</td><td>[●]</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Euro [●]</td><td>[●]</td></tr>
<tr><td>...</td><td>Euro [●]</td><td>[●]</td></tr>
</table>
ovvero
[Non applicabile]
</td></tr>
<tr><td colspan="2">Disposizioni relative all'Importo di Rimborso</td></tr>
<tr><td>Floor</td><td>[[●]%/[Non applicabile]]</td></tr>
<tr><td>Data di Scadenza</td><td>[●]</td></tr>
</table>

Data di Pagamento Finale	[●]
Data di Osservazione Iniziale	[●]
Data di Osservazione Finale	[●]
Fattore di Partecipazione *Down*	[[●]%][Non applicabile]
Fattore di Partecipazione *Up*	[[●]%][Non applicabile]
Cap Upside	[[●]%][Non applicabile]
Cap Downside	[[●]%][Non applicabile]
Livello Barriera	[[●]%] [Non applicabile]
Livello Barriera *Down*	[[●]%] [Non applicabile]
Livello Barriera *Up*	[[●]%][Non applicabile]
Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera	[Il Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera include le seguenti date: [●]/[●]/[●]/...][Non applicabile]
Dettagli relativi agli Eventi di Turbativa ed Eventi Rilevanti	[[●]][Non applicabile]
Disposizioni relative all'Attività Sottostante	Denominazione dell'Attività Sottostante: [*Indicare l'Attività Sottostante*] [*Ove l'Attività Sottostante sia un indice di riferimento come definito dal Benchmark Regulation*: [L'amministratore [*inserire il nome dell'Amministratore*], amministratore del [*indicare l'Attività Sottostante*] [non] [è] incluso nel registro previsto ai sensi dell'Articolo 36 del *Benchmark Regulation*.]] [*Se applicabile, indicare se si applicano le disposizioni transitorie del Benchmark Regulation*: [Si applicano le disposizioni transitorie di cui all'Articolo 51 del *Benchmark Regulation*, tali per cui [*Inserire nome dell'amministratore*] amministratore del [*Indicare Sottostante*] [non] [è] attualmente obbligato ad ottenere [l'autorizzazione o la registrazione] o [il

<table>
<tr><td></td><td>riconoscimento o l'approvazione in quanto non ubicato nell'Unione Europea.]]

Fonte di rilevazione: [[●]][Non applicabile]

Sponsor dell'Indice: [[●]][Non applicabile]

Agente per il calcolo: [[●]][Non applicabile]

ISIN (altro codice dei titoli): [[●]][Non applicabile]

Borsa Rilevante: [●][Non applicabile]

Screen Page: [●][Non applicabile]

Altre fonti di informazioni rilevanti: [●][Non applicabile]

Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati: [[●]][Non applicabile]

Livello Massimo di Volatilità: [[●]][Non applicabile]

Numero di Giorni di Osservazione della Volatilità: [[●]][Non applicabile]

Altro: [[●]][Non applicabile]</td></tr>
<tr><td colspan="2">Disposizioni relative all'Autocallable</td></tr>
<tr><td>Autocallable</td><td>[Applicabile][Non applicabile]</td></tr>
<tr><td>Importo di Rimborso Anticipato</td><td>Se si è verificato un Evento di Rimborso Anticipato (il Livello di Riferimento dell'Attività Sottostante alla Data di Osservazione (k) è pari o superiore al Livello di Rimborso Anticipato (k)) i Certificati sono liquidati anticipatamente mediante pagamento del relativo Importo di Rimborso Anticipato (k) alla rispettiva Data di Rimborso Anticipato (k).
<table>
<tr><th>k</th><th>Data di Osservazione dell'Evento di Rimborso Anticipato (k)</th><th>Livello di Rimborso Anticipato (k)</th><th>Importo di Rimborso Anticipato per Certificato (k)</th><th>Data di Rimborso Anticipato (k)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>[●]</td><td>[●]%</td><td>Euro [●]</td><td>[●]</td></tr>
<tr><td>2</td><td>[●]</td><td>[●]%</td><td>Euro [●]</td><td>[●]</td></tr>
<tr><td>3</td><td>[●]</td><td>[●]%</td><td>Euro [●]</td><td>[●]</td></tr>
<tr><td>...</td><td>[●]</td><td>[●]%</td><td>Euro [●]</td><td>[●]</td></tr>
</table>
ovvero</td></tr>
</table>

	[Non applicabile]
Disposizioni relative alla *facoltà di esercizio anticipato per un Evento che Esclude la Qualificazione MREL*	
Facoltà di esercizio anticipato per un Evento che Esclude la Qualificazione MREL	[Applicabile][Non applicabile] [*qualora applicabile specificare le modalità di determinazione del valore di mercato dei Certificati*] [Preavviso: [●]]

CONDIZIONI DELL'OFFERTA

Condizioni alle quali è subordinata l'offerta	[[●]][Non applicabile]
Ammontare Totale dell'Offerta	L'Ammontare Totale dell'emissione è pari a Euro [●], per un totale di n. [●] Certificati ciascuno del Valore Nominale pari a Euro [●]
Quantitativo Offerto Minimo	[[●] Euro][Non applicabile]
Taglio Minimo	Le sottoscrizioni possono essere accolte per importi minimi pari a Euro [●] e multipli di Euro [●]
Valore Nominale	[●]
Prezzo di Emissione	[●]% * Valore Nominale, corrispondente ad Euro [●]
[Commissioni di collocamento e commissioni di strutturazione incluse nel Prezzo di Emissione]	Commissioni di collocamento: pari a [●]% del Prezzo di Emissione [Commissioni di strutturazione: [pari a [●]% del Prezzo di Emissione][Non applicabile]]
[Commissioni di collocamento e commissioni di strutturazione in aggiunta al Prezzo di Emissione]	Commissioni di collocamento: pari a [●]% del Prezzo di Emissione [Commissioni di strutturazione: [pari a [●]% del Prezzo di Emissione][Non applicabile]]
Data di Regolamento	[●]

Periodo di Offerta	Le domande sono accettate dal [●] al [●], salvo chiusura anticipata ovvero proroga di cui sarà data immediata comunicazione al pubblico tramite pubblicazione di un avviso sul sito *web* dell'Emittente all'indirizzo https:\\sellagroup.eu\certificati.
Offerta Fuori Sede e Collocamento on-line	[I Certificati sono offerti anche [fuori sede] [*on-line* attraverso il sito [●]].] [Non applicabile]
Data fine periodo di offerta per offerta fuori sede	[[*Se applicabile, inserire data*,] salvo chiusura anticipata ovvero proroga di cui sarà data immediata comunicazione al pubblico tramite pubblicazione di un avviso sul sito *web* dell'Emittente all'indirizzo https:\\sellagroup.eu\certificati.] [Non applicabile] [In relazione all'offerta fuori sede, il diritto di recesso può essere esercitato entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione dei Certificati secondo le seguenti modalità: [●].]
Data fine periodo di offerta per collocamento *on-line*	[[*Se applicabile, inserire data*,] salvo chiusura anticipata ovvero proroga di cui sarà data immediata comunicazione al pubblico tramite pubblicazione di un avviso sul sito *web* dell'Emittente all'indirizzo https:\\sellagroup.eu\certificati.] [Non applicabile] [In relazione all'offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza, il diritto di recesso può essere esercitato entro 14 giorni dalla data di sottoscrizione dei Certificati secondo le seguenti modalità: [●].]
Soggetti Collocatori	[●]
Accordi di collocamento (i) ammontare complessivo delle commissioni di collocamento	[[●]][Non applicabile]

AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI NEGOZIAZIONE

Modalità di negoziazione	[[È stata] \ [Sarà] richiesta l'ammissione alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione [●]] [I Certificati sono negoziabili presso il sistema multilaterale di negoziazione [●] a partire dal [●].]
Lotto Minimo di Negoziazione	[[●]][Non applicabile]
Liquidity Provider	[[*inserire la denominazione del Liquidity Provider*] riveste il ruolo di *Liquidity Provider* dei Certificati secondo le regole del sistema multilaterale di negoziazione [●].]
Condizioni di negoziazione	[Il *Liquidity Provider* [*inserire la denominazione del Liquidity Provider*] si impegna a effettuare solamente proposte di acquisto dei Certificati secondo le regole del sistema multilaterale di negoziazione.] [Il *Liquidity Provider* [*inserire la denominazione del Liquidity Provider*] si impegna a effettuare proposte di acquisto e di vendita dei Certificati secondo le regole del sistema multilaterale di negoziazione.]

L'Emittente si assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive.

BANCA SELLA HOLDING S.p.A.

[●]
[*qualifica*]